

---

---

# FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

spedizione in abbonamento postale 50% - Milano

**anno IX n. 6 - novembre 1996**

---

---

## **sommario**

<b>Corsivo redazionale</b>		pag. 234
Luciano Amato	Intervento del Presidente di Federnotai al congresso di Stresa	pag. 236
Benedetto Elia	Decidetevi a peccare!	pag. 242
Giuseppe di Transo	La funzione notarile: verso il congresso Federnotai	pag. 245
Egidio Lorenzi	Scontro e incontro con il ministro Treu	pag. 247
Luciano Guarnieri	Rinnovo e rotazione delle cariche	pag. 248
<b>Finestra sul cortile</b>	Una serata tra amici di Lavinia Vacca	pag. 249
<b>Dalla redazione</b>	La deontologia in Corte d'Appello (...e la Cassazione conferma): importante sentenza della Corte d'appello di Milano	pag. 251
Giovanni Berionne	Vigilanza e prevenzione nella attività dei consigli notarili - Relazione dell'associazione sindacale notai del Lazio al convegno di Fiuggi	pag. 256
Andrea Castelnuovo		
Carlo Pennazzi Catalani		
Francesco M. Ragnisco		
<b>Occhio alla giurisprudenza</b>	Funzione notarile e responsabilità oggettiva: un caso emblematico, di Giuseppe Gallizia	pag. 264
Arrigo Roveda	Cessione di fabbricati esenti IVA ed imposte ipotecarie e catastali	pag. 266
Angelo Gallizia	Operatività notarile e della pubblicità legale	pag. 267
Laura Niro	Il convegno di L'Aquila del 23 giugno 1996	pag. 269
<b>Fior del mal</b>	Il cavaliere misterioso	pag. 271
<b>Interviste del lunedì</b>	a cura di Roberto Dini	pag. 272
<b>Attività sindacali</b>	Sintesi del verbale Federnotai del 26 settembre 1996	pag. 275
	Prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro: Convenzione stipulata da Federnotai	pag. 277
<b>Corrispondenza</b>	Lettera di Gianfranco Re	pag. 278

## Corsivo redazionale

Il trentacinquesimo congresso nazionale del notariato, svoltosi a settembre sulle rive del Lago Maggiore, forse sarà ricordato come un congresso fiacco, certo non potrà essere ricordato come il congresso delle aspettative deluse.

Ben poche attese, infatti, potevano essere coltivate attorno a questo incontro annuale dei notai, preceduto da una relazione poco stimolante, intessuta di sufficienza, pervasa qua e là da un vago senso di fastidio.

Anche quest'anno, i temi della deontologia e dell'accesso, i rapporti del notariato con i "dicasteri e le altre componenti sociali", i lavori in corso per la revisione del procedimento disciplinare, della tariffa e della tabella, lo stato dell'arte in tema di banca dati e di informatizzazione degli uffici notarili, la copertura assicurativa della responsabilità civile e le attività delle tante commissioni sono sfilati innanzi ai congressisti in una rassegna di cui solo le favorevoli condizioni meteorologiche hanno potuto mitigare la scontata prevedibilità.

Il tutto accompagnato da una precisa sensazione di pericolo imminente, quasi di nemico alle porte, che neppure l'intervento di un Ministro di Grazia e Giustizia particolarmente sensibile e puntualmente attento alle essenziali connotazioni del misterioso ministero notarile è riuscito a scacciare del tutto.

A risvegliare un po' di vivacità e di autentica partecipazione non sono valse neppure le ormai consuete scintille che si sprigionano quando il dibattito riguarda la nostra Cassa di previdenza e in particolare il contenzioso che si è venuto a creare a proposito della erogazione della indennità di maternità.

Per il congresso e per i convegni nazionali, unico momento a disposizione della categoria per discutere di politica del notariato, questo giornale ha sempre avuto la dovuta attenzione che si è concretizzata, sovente, nella presentazione di un quaderno o di un numero speciale.

Non è stato così quest'anno, sia per la quasi concomitanza con il secondo congresso di Federnotai, sia, come si diceva, per la pressoché totale assenza di stimolanti argomenti di dibattito. Rinunciamo anche alla pubblicazione dei "voti" congressuali che, destinati come sono ad essere dimenticati, possono anche attendere i tempi lunghi di pubblicazione degli atti del congresso.

Quando il modo di presentare i problemi rende scarso l'interesse di chi è chiamato ad affrontarli nel merito, non è raro che il discorso verta sul metodo.

Particolare attenzione suscita quindi, in questo momento, la riforma del regolamento dei congressi che pure avrebbe dovuto costituire oggetto

dei lavori di Stresa. Di fatto, la bozza del nuovo regolamento presentata, more solito, il giorno stesso di inaugurazione del congresso, non è stata neppure presa in considerazione. Sono ancora sul tappeto, dunque, in tutta la loro interezza, le tematiche che riguardano le modalità di funzionamento del congresso nazionale.

Non è questa l'occasione per esporre e approfondire gli aspetti "tecnici" che la proposta di riforma propone alla discussione, che pure presentano risvolti di carattere politico assai interessanti e che non meritano di essere trattati con l'offensiva sufficienza di chi vuole gli iscritti ai congressi divisi tra biechi cacciatori di punteggio per il trasferimento e goderecci assenteisti.

Qui interessa porre all'attenzione di tutti un aspetto fondamentale e cioè il significato vero e primo del congresso.

Poiché la Cassa Nazionale è stata di recente toccata da una riforma strutturale dalla quale sono scaturiti organi nuovi ancora "in rodaggio", le riflessioni che seguono tengono presente soprattutto i rapporti tra congresso e Consiglio Nazionale, ma, con gli opportuni adattamenti, potrebbero riguardare anche quelli tra i notai e il consiglio di amministrazione del nostro ente di previdenza.

A nostro avviso diversi sono i modi di concepire l'invito annuale ad incontrarsi, esteso a tutti i notai d'Italia.

Il congresso può essere concepito come una rutilante vetrina, una luminosa ribalta, per mezzo della quale il notariato si presenta all'esterno, mette in evidenza i propri pregi offrendo di sé l'immagine migliore. Operazione encomiabile, da sviluppare al meglio in un'epoca che fa della comunicazione uno dei momenti più importanti per l'affermazione dei gruppi. Non abbiamo nulla da ridire in proposito: basta sapere in anticipo che cosa è opportuno portare (coniugi, parenti e affini opportunamente ingioiellati e griffati, automobili over 20 CV, etc.) e che cosa è meglio lasciare a casa (le idee e il desiderio di confrontarle).

Il congresso può essere concepito anche come il momento in cui i reggitori delle sorti del notariato si presentano agli amministrati per dar conto del proprio operato e per affrontare il giudizio sulla propria gestione. Operazione forse indispensabile ma che, allo stato, presenta qualche inconveniente: il rischio, che l'occasione venga vissuta come stereotipo, modello di anno in anno sempre uguale a se stesso che si ripete ritualmente rivisitando ogni volta gli stessi argomenti, gli stessi temi. Idee, atteggiamenti, parole, posizioni di sempre.

Si spiega allora il senso di frustrazione di tanti colleghi che, "fuori dal giro", si domandano quale

sia la ragione per la quale si trovano lì, e che, prima di tornare a un congresso sentono il bisogno di saltarne almeno un paio: per dimenticare l'ultimo.

Questa concezione del congresso, inoltre, reca con sé l'inevitabile conseguenza che, da più parti, si cada nell'equivoco di considerare l'incontro come scontro dal quale si esce vincitori o vinti, quasi che il congresso servisse a creare o mantenere il consenso. Si spiegano allora atteggiamenti, non proprio edificanti, equamente distribuiti - è bene chiarirlo - tra tutte le componenti del notariato e che si manifestano nell'insano attaccamento al microfono, in un certo modo di presiedere commissioni e assemblee, in estenuanti accanimenti nella elaborazione di "voti congressuali" la cui vuota inutilità meriterebbe un discorso a parte.

Che questo modo di concepire il congresso stia volgendo al tramonto è risultato abbastanza chiaro a Stresa quando abbiamo sentito un consigliere nazionale richiamare all'ordine la commissione che si stava occupando di informatica "da oltre quaranta minuti" invece che rivolgere la propria attenzione ai consiglieri presenti per rivolgere loro critiche (o plausi). E che dire dell'intervento del presidente o dei consiglieri diretto a ottenere emendamenti ai "voti" che il congresso rivolge al consiglio?

Ora che Attività e CNN News potrebbero garantire informazione continua e puntuale e ora che la durata in carica dei consiglieri non può comunque eccedere i due mandati questo tipo di congresso - probabilmente funzionale alla divulgazione della politica del Consiglio Nazionale e al consolidamento del consenso - non dovrebbe avere più ragion d'essere.

Potrebbe esserci un modo diverso di concepire il congresso. Non abbiamo ricette di preconfezionati toccasana: si tratta di una concezione che sino ad ora non si è concretizzata, descriverla comporta probabilmente qualche approssimazione. Certo qualche sforzo sarà necessario per comprenderla. Immaginiamo un congresso che non sia più "dei consigli" ma sia del notariato, al quale si arrivi con sufficiente consapevolezza dei temi da trattare.

Immaginiamo un congresso alla cui conduzione siano chiamate in modo preponderante le componenti del notariato effettivamente operative come i consigli distrettuali (ai quali deve essere riconosciuto il peso politico e amministrativo che rappresentano con la loro solerzia o con la loro inerzia) come le associazioni c.d. di base (cui si può rimproverare tutto ma non la mancanza di idee critiche e propositive), come i comitati regionali (che devono essere chiamati ad esprimersi all'esterno come portatori, a loro volta, di posizioni definite). Il ruolo riservato al Consiglio Nazionale e al c.d.a. della Cassa, in tale ambito, non potrà che essere di assoluta centralità, ma dovrà essere esclusa l'attuale, altrettanto assoluta, preponderanza.

Immaginiamo un congresso cui sia proposto di affrontare i temi che il notariato vuole affrontare e che, volendo banalizzarlo, crediamo siano più vicini, in questo momento, agli elementi essenziali della vendita immobiliare che non ai rapporti tra fondazione e impresa. Volendo salire di livello, vorremmo che il notariato potesse esprimere il proprio giudizio in ordine al fatto se la tutela della propria immagine tragga maggior vigore da una appropriata, consapevole e concreta elaborazione dell'attuale funzione del notaio piuttosto che da lusinghieri, ma forse inconsistenti, apprezzamenti in campo internazionale.

Immaginiamo un congresso in cui il notariato ed i notai esprimano e manifestino la loro funzione - così come noi la intendiamo - di categoria e professionisti determinati a garantire un risultato.

Nei settori di sua competenza, il notariato non è sicuramente secondo ad altre categorie nella capacità di fornire strumenti equi e certi nella lotta all'evasione, di proporre efficaci ed immediate misure di semplificazione fiscale che comportino (a parità di gettito) risparmi per la pubblica amministrazione e chiarezza di rapporti con il contribuente. Pensiamo che cosa potrebbe produrre in termini di critica e di proposte un congresso che analizzasse una manovra finanziaria come quella in corso di approvazione.

Ci sembra dunque che, nel por mano al regolamento, la prima domanda cui rispondere dovrebbe essere: quale congresso vogliamo?

Crediamo che indicazioni utili per rispondere a questa domanda dovrebbero venire da una platea la più ampia possibile; è ben difficile, infatti, che un'operazione di rivisitazione radicale della natura e dello scopo del congresso possa trovare la linfa indispensabile nell'ambito di un gruppo di persone, per forza di cose, più legate all'esistente che disposte a investire sul futuro.

In questo senso, al di là dell'indiscutibile valore delle persone, non sembra che lo sforzo necessario possa essere sostenuto solo dal comitato ordinatore del congresso che attualmente è costituito da:

- quattro rappresentanti del consiglio nazionale,
- quattro rappresentanti del c.d.a. della cassa,
- un rappresentante dell'associazione pensionati,
- un rappresentante di Federnotai,
- il presidente del consiglio notarile che ha ospitato l'ultimo congresso,
- il presidente del consiglio notarile che si accinge ad ospitare il prossimo congresso.

Ci sembra pertanto doveroso che, per non vedere un argomento così importante immiserito dalla consueta disputa tra addetti ai lavori, ognuno faccia quanto gli è possibile per di aprire il dibattito all'intera categoria.

## INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI FEDERNOTAI AL CONGRESSO DI STRESA

Signor Presidente del Congresso, signori Presidenti e componenti del Consiglio nazionale del Notariato e del Consiglio di Amministrazione della Cassa, gentili colleghe, egregi colleghi, sono molto lieto ed onorato di rappresentare in questa circostanza la Federnotai e di porgere a voi tutti il saluto più cordiale della nostra Associazione.

Consideravo, qualche tempo fa, che negli ultimi congressi anche ai Presidenti nazionali delle Associazioni sindacali è stata data la possibilità di intervenire in apertura del Congresso nazionale, a riprova dell'importanza assunta da queste organizzazioni nel divenire della nostra professione: ritengo che si tratti di una prassi ormai consolidata.

Perché allora non estendere questa prassi alla cerimonia protocollare di inaugurazione, come mi ha chiesto in più di un'occasione un gran numero di colleghi? In un'ottica che vede le associazioni di categoria unicamente quali organi di rappresentanza "interna", e quindi non legittimati ad apparire all'"esterno" della categoria, la scelta ha certamente una sua logica, che ovviamente non condividiamo. Riteniamo infatti che, se ha ancora un senso distinguere i due momenti di inaugurazione del "nostro" congresso, sarebbe forse preferibile presentare all'esterno il notariato in tutte le sue componenti, ivi incluse quelle di rappresentanza volontaria. Non intendo qui fare una rivendicazione su questo punto, perché sono ben altre le cose che mi piacerebbe poter vedere realizzate nella struttura e nell'organizzazione del notariato italiano; lo segnalo solo come spunto di riflessione, perché credo che le associazioni di categoria diventeranno ben presto assai più presenti e necessarie di quanto ora non siano nel mondo delle libere professioni. Per adesso il momento di questo intervento coincide con quello in cui "cominciamo a parlare tra noi" (come affermò, con simpatica espressione, un Presidente nazionale nel corso di un Congresso tenutosi alcuni anni fa): e parlare lontani da orecchie indiscrete, che potrebbero fraintendere e riportare male all'esterno il senso di ciò che si dice, potrebbe non essere necessariamente un male: quanto meno, non si corre il rischio di suscitare reazioni indesiderate.

Ma non è questo il modo di comunicare che noi condividiamo. Mi domando da tempo se non sarebbe giusto che quanto viene detto nel corso dei Congressi Nazionali del Notariato trovasse maggiori echi nella società e nei mezzi di comunicazione. E non mi riferisco, si badi bene, al tema di studio che lascia comunque una traccia nella co-

munità scientifica. Ma cosa resta nella società dei nostri discorsi, delle nostre idee, delle nostre proposte? Quasi nulla, direi. Ai "mass media" e, di riflesso, alla collettività importa abbastanza poco che i notai discutano della famiglia di fatto o di altri argomenti scientifici; e d'altra parte di convegni e giornate di studio i notai ne organizzano molti nel corso dell'anno, e i più hanno una partecipazione numerosa e attenta e un elevato livello culturale. Siamo quindi proprio sicuri di conquistare spazio, "audience", come si dice, con un tema scientifico più o meno astratto, sempre comunque piuttosto lontano dai bisogni e dalle attese della gente? O piuttosto il notariato, autorevole e riconosciuto negli ambienti "che contano", dovrebbe riguadagnare posizioni nella società reale, tra coloro che conoscono del nostro lavoro solo la compravendita o il testamento, tutt'al più l'autentica per la vendita dell'autoveicolo?

In preparazione del secondo congresso della nostra federazione, su cui ritornerò tra poco, abbiamo voluto svolgere un'indagine, attualmente in corso, con l'obiettivo di approfondire il grado di conoscenza della nostra professione e il suo livello di gradimento tra gli utenti. Il dato più allarmante che ne sta emergendo non è, come pure temevamo, che la gente ci consideri una categoria privilegiata o trovi esagerati i nostri compensi; il dato grave è che la gente conosca di noi solo una minima parte di quello che facciamo, non conosca (e perciò non apprezzi) quali garanzie riceve da noi, ignori il ruolo fondamentale da noi svolto per l'aggiornamento e la conservazione delle banche dati della Pubblica Amministrazione, sia completamente estranea al processo di aggiornamento della nostra professione, antichissima eppure così attuale e complessa da richiedere un costante adeguamento anche alle più moderne tecnologie. Credo quindi che ben maggiore sarebbe l'attenzione e lo spazio che a noi viene dedicato se sapessimo trovare altri argomenti da dibattere e da proporre al di fuori della nostra categoria ed insieme affrontare pubblicamente, starei per dire "sotto la luce dei riflettori", i reali problemi che assillano noi e, di riflesso, la collettività. Un esempio solo, anche se molti altri se ne potrebbero fare: la legislazione sempre più farraginoso e caotico, nonostante qualche recente tentativo di riordino. A che cosa servono i testi unici, ci domandiamo, se già all'indomani della loro emanazione il Governo ed il Parlamento tornano a modificarne le norme? E dove cadono i nostri appelli, tanto formalmente apprezzati quanto sostanzialmente e puntualmente disattesi, a ridurre entro limiti fisiologici la decre-

tazione d'urgenza, che ci impone di applicare immediatamente norme di cui non conosciamo ancora il testo, se non attraverso qualche anticipazione giornalistica? Credete che una denuncia pubblica di questo stato di cose, accompagnata da una concreta proposta di soluzione, avrebbe scarsa eco sulla stampa e non sarebbe grandemente apprezzata dalla collettività?

Per ottenere questo risultato, però, occorre che le nostre proposte rivestano un *concreto interesse* per le altre categorie professionali, per il mondo politico, per la stampa, in genere per il mondo che ci circonda e, soprattutto, che vi sia la *voglia* da parte nostra di sollecitare l'attenzione del mondo esterno su quanto sosteniamo.

Orbene, sui contenuti e sull'interesse che possiamo suscitare non ho particolari dubbi; temo invece che il vero problema sia che finora ci è mancata proprio la voglia che si parlasse di noi. Abbiamo preferito rimanere defilati, dare l'impressione che il nostro interesse fosse rivolto - prevalentemente, se non esclusivamente - ai problemi scientifici, accreditare di noi un'immagine che non prestasse il fianco a critiche; più in generale, ci siamo tenuti "fuori dalla mischia". Si badi bene, non si tratta di un problema esclusivo del notariato, anche se per noi è particolarmente accentuato; è un problema comune a tutte le altre libere professioni, quale più, quale meno: prova ne sia che non abbiamo una rappresentanza che conti a livello politico, non riusciamo ad organizzare prese di posizione efficaci, dobbiamo ricorrere a iniziative estemporanee, anche se utili per uno scopo limitato, quali l'Associazione degli enti previdenziali privatizzati, di cui si è fatta promotrice la nostra Cassa, oppure la Consulta dei professionisti autonomi, di cui si è fatta promotrice un anno fa la Federnotai.

Intendiamoci: è anche possibile che questa politica possa averci giovato. Proprio perché i notai non danno fastidio, non provocano imbarazzi, non rivendicano, siamo passati indenni attraverso bufe e cambiamenti che hanno interessato larghi strati, a noi vicini, della società, conservando - almeno per ora - inalterati la nostra autonomia e il prestigio di cui godevamo. Ma se questo atteggiamento "passivo" avesse contribuito a deteriorare la nostra immagine agli occhi della collettività? Se avesse avvalorato la convinzione, ancora molto diffusa, che la nostra, in fondo, è una casta di privilegiati, che il sigillo viene consegnato solo ad appartenenti a un ristretto ambito di persone, se mai solo a figli e nipoti di notai, che il numero chiuso è uno strumento per tutelare il nostro interesse economico, a scapito di quello degli utenti?

Noi sappiamo che non è così, che la realtà è molto diversa e che non si deve correr dietro a luoghi comuni buoni solo per certa stampa. Però, a quanti tra noi non è di recente capitato di leggere, o addirittura di sentirsi rivolgere, delle critiche di

questo genere? E non abbiamo forse provato un senso di fastidio e di impotenza di fronte a tanta carenza di informazione? Certo, ci rimane l'orgoglio di appartenere ad una categoria prestigiosa, affidabile, a suo modo autorevole; ma il dubbio che questo possa non bastare più; i timori ricorrenti per un possibile stravolgimento della nostra professione, attraverso aumenti indiscriminati dei posti in tabella, eliminazione delle tariffe, delega di competenze notarili ad altre categorie professionali; le dichiarazioni alla stampa di sindacalisti, parlamentari, uomini politici, addirittura Ministri della Repubblica; tutto questo fa sì che l'esigenza di una tutela più incisiva dell'immagine verso l'esterno si faccia sempre più viva e pressante. Tutto ciò si potrà fare, beninteso, solo se i primi edificatori (o riedificatori) della nostra immagine sapremo essere noi stessi, con comportamenti che devono essere sotto ogni aspetto irreprensibili: se sapremo far parlare della nostra categoria meno per i simboli di ricchezza a cui talvolta indulgiamo e di più per il nostro contributo alla crescita civile del nostro Paese, avremo già fatto molto in questa direzione.



D'altra parte, anche la nostra professione deve misurarsi con realtà e scenari che sono completamente mutati nel corso degli ultimi anni. Penso agli effetti della perdurante crisi economica del nostro Paese, da cui discende il calo delle contrattazioni e, di conseguenza, la diminuzione del nostro lavoro; ciò ha accentuato alcuni problemi, come i casi di illecita concorrenza, la proliferazione dei recapiti, l'inadeguatezza dell'attuale tariffa, e ne ha determinati altri, come la situazione di sbilancio tra le entrate e le uscite del nostro Ente di previdenza. Penso all'impatto, non sempre felice, della normativa comunitaria sulla nostra legislazione e, in qualche modo connessa a ciò, all'attività di indagine (per il momento solo conoscitiva, ma chi può prevederne gli sviluppi?) dell'Autorità garante del mercato e della libera concorrenza, altrimenti detta Antitrust che, nel prendere in esame tutte le professioni liberali, non sembra voler fare le distinzioni che pure ci saremmo attesi ed anzi sembra voler prospettare una fortissima riduzione di autonomia per le libere professioni, ed in particolare per quelle che, come la nostra, esercitano funzioni in regime di monopolio.

Molti esempi si potrebbero fare, ma il ruolo di Cassandra non mi si addice. Vorrei osservare che, in questa realtà in rapida evoluzione il notariato deve trovare *al suo interno* nuovi stimoli propositivi, guardare che cosa è necessario cambiare dentro e fuori di sé; dobbiamo sforzarci di com-



prendere che il cambiamento della società non può non toccare da vicino anche noi; e soprattutto che la nostra "essenza" consisterà sempre meno in ciò che facciamo, cioè nelle attribuzioni che ci sono state affidate (le quali nel volgere di pochi anni potrebbero anche fortemente mutare), ma nel *come* lo facciamo, quindi in quel particolare atteggiamento complessivo che richiede l'impiego, in pari misura, di equilibrio, imparzialità, assoluta trasparenza e affidabilità, e che comporti un costo sopportabile per l'utenza, a cui dobbiamo offrire garanzie di sicuro risultato.

Per fare questo, non si può tergiversare sulla riforma del nostro ordinamento, quasi fosse un problema da evitare perché tanto non interessa a nessuno: occorre invece, ora più che in passato, impiegare le migliori risorse umane di cui disponiamo per essere pronti a confrontarci con la nuova realtà con la quale abbiamo a che fare. Si è perso del tempo prezioso a questo proposito. Mi sono convinto che anche il dibattito, al quale Federnotai ha partecipato, sulla riforma dell'intera legge notarile o di sue singole parti è più una questione di tattica parlamentare che una questione di fondo: essa ha distolto notevoli energie da una visione e da un approfondimento che non può che essere d'insieme e non può che essere affidato ad "un gruppo ... composto da persone rappresentative di opinioni che si sviluppano anche fuori dalle stanze di via Flaminia", come è detto in un recente articolo pubblicato da **FederNotizie**.

Di questo parlo con piena cognizione di causa, perché Federnotai è stata finora l'unica a raccogliere l'invito, formulato dal Consiglio Nazionale poco prima del 34° Congresso, di dare un contributo sui settori dell'ordinamento più recentemente rivisitati da commissioni di nomina consiliare, cioè la forma degli atti e la funzione. Durante questo lavoro, che ha già prodotto un risultato concreto e tangibile (alludo alla proposta di articolato sulla forma degli atti notarili), ci si è continuamente imbattuti in temi ed argomenti che non possono essere affrontati e risolti se non con il necessario riferimento e coordinamento con la forma, la funzione, l'organizzazione territoriale, il procedimento disciplinare, la tariffa, lo stesso codice deontologico.

A tale ultimo proposito, ritengo vada riconosciuta la lungimiranza della scelta fatta dal Consiglio Nazionale; tuttavia, si rischia che esso, così com'è, costituisca in qualche modo una "fuga in avanti", determinata proprio dalle carenze della legge notarile in rapporto ai tempi in cui viviamo. Per questo esso è risultato troppo codice precettivo e troppo poco codice etico e comportamentale; e questo ne spiega, a mio parere, le gravi difficoltà di avvio, che non vorrei fossero destinate a perdurare nel tempo.

In base a queste considerazioni e in vista di questi obiettivi, Federnotai sta organizzando il suo secondo congresso che, come è ormai noto, si svolgerà a Roma il 29 novembre prossimo e sarà dedicato a "L'evoluzione della funzione notarile nel nuovo sistema socioeconomico italiano": coordinatore del gruppo di studio da tempo al lavoro è ancora una volta, per dare continuità agli esiti del nostro primo congresso, il vice presidente Giuseppe di Transo.

Durante i lavori commenteremo anche i risultati definitivi dell'indagine sulla "domanda dei servizi notarili" a cui ho già accennato in apertura di questo intervento. Volevo solo sottolineare che abbiamo personalmente concorso all'elaborazione dei quesiti e ci siamo affidati ad una struttura esterna di massima affidabilità: ciò perché, pur consapevoli dei rischi insiti in un'operazione di questo tipo, abbiamo ritenuto che si trattasse di un passaggio ineludibile. Eravamo e siamo convinti, infatti, che anche il notariato deve cercare di capire come venga sentito dai propri utenti il servizio che svolge e che cosa vada fatto per accrescerne la conoscenza e la considerazione. Il passo successivo starà nel raffrontare questa ricerca con quella che avevamo svolto l'anno scorso, nell'approfondire i punti di maggior interesse, nel valutarne le conclusioni e nel trarre da esse le indicazioni che ne scaturiscono. E' superfluo ribadire che il contributo di Federnotai, in questo come in altri casi, dovrà essere considerato patrimonio di tutta la categoria.

Siamo oggi chiamati ad esprimerci su un'ipotesi di modifica del *regolamento dei congressi*. Fermo restando il principio - da ultimo ribadito in occasione dell'ultimo Convegno nazionale di Roma - che la categoria deve avere la possibilità di conoscere per tempo gli argomenti e le proposte su cui viene chiamata a pronunciarsi, Federnotai è convinta da tempo che il regolamento approvato a Palermo nel 1991 si sia rivelato, per molti aspetti, inadeguato alle esigenze di una categoria che dimostra una volontà di partecipazione molto accresciuta rispetto al passato. Per questo, già a novembre 1994, la nostra assemblea dei delegati impegnò la Giunta a lavorare da subito ad un progetto di modifica, indicando alcune linee guida da seguire. Da allora Federnotai ha speso grandi energie per raggiungere questo risultato, demandando ad Antonella Piccinetti, componente della Giunta, il compito di farsi portavoce delle sue istanze nell'ambito del Comitato Ordinatore dei Congressi. Dovremmo quindi essere soddisfatti, perché ad un progetto di riforma si è comunque arrivati e il nostro obiettivo, condiviso nei propositi iniziali dai vertici istituzionali della nostra categoria, sembrerebbe raggiunto.

Purtroppo non è così. Il progetto, frutto di uno sforzo degno della massima considerazione, ci

sembra ancora lontano da quello che avevamo immaginato, e soprattutto sembra andare nella direzione opposta a quella nella quale ci eravamo mossi.

Noi auspichiamo un congresso che favorisca al massimo l'interesse e la partecipazione dei colleghi, riducendo all'essenziale il filtro delle commissioni ed ampliando gli spazi dell'assemblea plenaria; un congresso che privilegi la qualità dei lavori, degli approfondimenti e dei deliberati rispetto alle manifestazioni esterne e che serva davvero di verifica del lavoro svolto dagli organi istituzionali, delineando le linee generali di indirizzo della politica di categoria, anche con ordini del giorno maggiormente impegnativi, diretti ove del caso anche all'esterno della categoria. Per questo avevamo suggerito l'eliminazione delle commissioni e la loro sostituzione con assemblee plenarie successive, rette da consigli di presidenza differenti per i diversi argomenti da trattare. Anche il principio della gratuità della partecipazione, da noi sostenuto, aveva in questa linea una grande importanza simbolica, visto anche che la copertura economica di ogni servizio accessorio e di ogni manifestazione collaterale potrebbe essere assicurata da sponsor e, solo per la parte eccedente, dal contributo del singolo congressista.

Al contrario, ad una prima lettura sembra proprio che il progetto vada nella direzione di ampliare la parte per così dire ludica del congresso, quasi scoraggiando la partecipazione, più che incentivarla; basti pensare che in luogo delle quattro commissioni attuali, che in qualche modo coinvolgono e impegnano sessanta colleghi effettivi e sessanta supplenti, oltre ad un numero variabile di uditori più o meno attenti e partecipativi, l'unica commissione chiamata a discutere su tutto lo scibile notarile (politica del consiglio nazionale, politica della cassa, altri argomenti sottoposti, sia pure con anticipo e motivatamente da consigli, comitati, associazioni e singoli notai) sarebbe composta in tutto da trenta colleghi: piuttosto che verso un allargamento della partecipazione, in questo modo si rischia di andare verso un'assise in cui i problemi di categoria vengono discussi da pochi intimi; mentre gli altri non potranno che dedicarsi alle escursioni e alle manifestazioni di contorno.

Questo congresso avrà modo di valutare e di decidere se entrare nel merito delle proposte avanzate o se chiedere un ulteriore approfondimento e avere più tempo per pensare come innovare la propria struttura organizzativa.



Oltre al lavoro sulla riforma dell'ordinamento e sul regolamento dei congressi, Federnotai ha continuato a migliorare i servizi offerti ai propri asso-

ciati. Come credo sia bene evidenziato nella *brochure* di Federnotai - che, grazie alla disponibilità della segreteria organizzativa, è stata distribuita a tutti i presenti, insieme con la documentazione congressuale - presentiamo qui il risultato di un lavoro, svolto con grande impegno dall'altro vice presidente di Federnotai Giuseppe Montalti per venire incontro ad un'esigenza finora scarsamente sentita dai più, anche a causa di una normativa non molto chiara, delle parziali modifiche apportate poco dopo la sua emanazione e del termine di entrata in vigore, rinviato più volte ed attualmente fissato al 31 dicembre di quest'anno.

Entro tale data, anche i titolari di studi professionali dovranno aver compiuto gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di *prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro*. Per questo da pochi giorni abbiamo sottoscritto con la "Sintesi SpA" di Roma una convenzione molto articolata, in forza della quale si avrà diritto ad una serie di servizi che coprono tutti gli adempimenti previsti dalla legge (dalla redazione del piano di valutazione dei rischi alla nomina del responsabile per la sicurezza, dalle visite mediche periodiche per il personale ai corsi obbligatori di formazione e di aggiornamento dei dipendenti), con costi tanto più contenuti quanto più numerosi saranno i sottoscrittori. Già durante il congresso è disponibile, nella sala messaci a disposizione, il testo della convenzione, che prevediamo possa essere pubblicato anche sul prossimo numero di **FederNotizie**.

L'amministratore delegato della Sintesi SpA, che è presente a Stresa per fornire a quanti lo desiderino tutti gli opportuni chiarimenti presso la sala Federnotai, ci ha fatto presente che i primi adempimenti richiedono un tempo lavorativo di circa un mese (contatti con lo studio, sopralluoghi, redazione dei documenti, loro presentazione), per cui potrà essere garantita l'osservanza dei termini di legge solo a chi aderirà entro la fine di novembre, a meno di nuove, improbabili proroghe.

In ordine invece alla *politica assicurativa*, avevo riferito già a Genova, in occasione del precedente congresso, della scelta di avvalerci di un unico broker a livello nazionale e di come si fosse sottoscritto un accordo con un gruppo leader nel mercato italiano, che sembrava offrirci le maggiori garanzie possibili in termini di efficienza e di affidabilità. La scelta della Nikols di Milano, presente a Stresa con i suoi consulenti (e oggi anche con il Presidente Letizia Moratti), si è rivelata felice. I colleghi assicurati con una delle polizze da noi curate hanno a disposizione, oltre ai colleghi della commissione assicurazioni di Federnotai, molti consulenti che conoscono ormai a fondo la realtà del notariato italiano (la Nikols conosce molto bene, essendone consulente esclusiva, anche quella del vicino notariato spagnolo, nel quale vige un sistema di polizza obbligatoria di responsabilità

civile); possono contare su un monitoraggio di tre anni di sinistri riguardanti, sempre per la polizza di R.C., oltre il 25% dei notai in esercizio, con elaborazioni statistiche di estremo interesse ed attendibilità; sanno che il rischio è stato assunto da un pool di compagnie, recentemente rafforzato dall'ingresso de "La Previdente Assicurazioni Spa", alla cui direzione generale di Milano è stata affidata la delega per la definizione centralizzata dei sinistri. Nuove iniziative stanno per essere presentate e già durante questo congresso si potrà saperne di più. Mi preme però ribadire, una volta ancora, che Federnotai non fonda la propria ragion d'essere su questo servizio: crediamo infatti che l'attuale sia una fase transitoria e che l'unica soluzione certa e definitiva sia quella di una polizza obbligatoria. Riteniamo invece non soddisfacente e irta di pericoli la strada di una polizza unica, sottoscritta dal Consiglio nazionale e da esso estesa a tutti gli iscritti a ruolo: la soluzione del problema va trovata, secondo noi, in una modifica legislativa, che non dovrebbe essere impossibile da ottenere. Con essa si deve sostituire all'obbligo di prestare cauzione quello di sottoscrivere una polizza con caratteristiche predeterminate, il cui funzionamento sarà agganciato al codice deontologico e dovrà essere vigilato da una struttura notarile tutta da studiare, con meccanismi tali da penalizzare progressivamente il notaio quanto più il sinistro sia stato causato da trascuratezza o frettolosità. Ciò perché da un lato non può ammettersi, in regime di polizza obbligatoria, la possibilità di disdetta del singolo rapporto con il notaio che in ipotesi abbia causato anche più sinistri; e dall'altro che le compagnie (perché solo in pool e con l'assistenza di un broker qualificato potrà essere assunto un rischio di tal genere) scarichino sul gruppo i costi sostenuti per i risarcimenti causati dal singolo, elevando progressivamente i premi anche per i colleghi attenti e scrupolosi.

In vista del raggiungimento di questo risultato, il Consiglio Nazionale sa di poter contare sulla nostra collaborazione, già più volte offerta ma finora senza alcun esito: non lo solleciteremo ulteriormente, se riterrà di farne a meno, ma non per questo smetteremo di occuparcene.

Federnotai ha svolto nell'ultimo anno anche la sua attività più propriamente "sindacale", partecipando - insieme con le altre associazioni di categoria dei liberi professionisti aderenti alla CONSILP-Confprofessioni - alle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti degli studi professionali, scaduto esattamente un anno fa. Nella riunione annuale dei Presidenti dei Consigli Notarili ho già avuto occasione di riferire dei problemi sul tappeto, accennando al fatto che il rinnovo questa volta si prospettava meno "doloroso" del precedente. Sono oggi in grado di confermare quella impressione, perché il procedere delle trattative e i nume-

rosi incontri susseguitisi negli ultimi mesi hanno confermato che, come sostenuto anche dai sindacati di controparte, il contratto nella sua parte normativa non necessita di troppi aggiustamenti e nella sua parte economica potrà essere aggiornato con un sacrificio che noi consideriamo sopportabile, pur nell'attuale fase di contrazione del lavoro. Desidero anche sfatare un preconcetto che ci portiamo dietro sin da quando la Federnotai partecipò alle trattative per la stesura del primo contratto dei dipendenti degli studi professionali, e cioè che il contratto venga concluso dalla Federnotai. Come invece è evidente, il contratto è frutto del compromesso tra le esigenze, spesso assai diverse, di tutte le componenti sindacali dei liberi professionisti, da contemperare a loro volta con le richieste della controparte sindacale; quest'ultima, più che essere agguerrita, si rivela sempre assai preparata e determinata, mettendo spesso in luce il grande divario esistente tra sindacalisti "di professione" e professionisti prestati, ogni tre anni, ad un confronto così particolare. Detto questo, mi preme anche sottolineare che, anche in questo campo, i notai godono di un credito e di un'autorevolezza che finisce per far loro assumere un ruolo attivo e non secondario; in questa circostanza, tra l'altro, siamo riusciti a fare uscire la trattativa dalle secche in cui rischiava di arenarsi a causa di una leadership non troppo autorevole, il che ci avrebbe condotto a firmare il nuovo contratto troppo tempo dopo la sua scadenza ed a versare cifre considerevoli per il periodo di cosiddetta vacanza contrattuale. Viceversa, la firma del contratto è ora assai vicina, e il nostro segretario nazionale Egidio Lorenzi che, per conto della Giunta, ha seguito finora la trattativa, potrà fornire a quanti lo desiderassero maggiori ragguagli già durante questo congresso; se le richieste che riceveremo saranno numerose, potremmo addirittura indire un'apposita riunione nella sala Federnotai.

Mi avvio alla conclusione, consapevole di avere abusato fin troppo della vostra pazienza.

Il congresso nazionale è l'occasione, l'unica a mio modo di vedere, che la categoria ha di esprimere un parere sull'operato dei propri organi istituzionali, indirizzandone in qualche misura le scelte e i comportamenti. Federnotai ritiene di avere, a questo proposito, una veste e una legittimazione che le derivano tanto dal numero dei suoi iscritti, pari a più del 40% dei colleghi in esercizio, tanto dalla sua struttura organizzativa (l'assemblea dei delegati che si riunisce con regolarità ogni due mesi, i frequenti incontri "itineranti" della Giunta con le diverse realtà locali, la corrispondenza che perviene a **FederNotizie** e le numerosissime occasioni di incontro a tutti i livelli), che le consente di seguire costantemente, pur con una perdurante scarsità di informazioni dirette, il lavoro tanto del Consiglio che della Cassa.



Non mi è possibile in questa sede svolgere una disamina di ciò che pensiamo sul grande lavoro svolto da entrambi gli organi: mi limito quindi a sottolineare il generale apprezzamento dei nostri iscritti per gli importanti risultati che tanto la politica della Cassa che quella del Consiglio Nazionale hanno conseguito negli ultimi mesi. E' altrettanto evidente, però, che vi siano delle "zone d'ombra", delle insoddisfazioni, delle riserve, sia perché non sempre la "voce" dei rappresentati giunge fino ai rappresentanti (o, se vi giunge, è troppo flebile perché venga ascoltata), sia perché i due Consigli, nel fare le proprie scelte, devono privilegiare alcuni temi a scapito di altri, e spesso chi vive al di fuori di questa realtà considera negativamente il fatto che vengano abbandonate o anche solo trascurate proprio quelle strade nella cui importanza crede maggiormente.

Mi limito a due soli esempi. Non possiamo considerare positivamente la scelta, che traspare evidente dalla relazione del segretario del Consiglio Nazionale, di non dare, almeno per il momento, una concreta e forte risposta alle esigenze della categoria sugli indirizzi che deve assumere *l'automazione e l'informatizzazione dei nostri uffici*: solo pochi mesi fa aveva suscitato grande eco e grandi attese la tavola rotonda organizzata sull'argomento dal nostro giornale e le anticipazioni che in quella sede erano state fatte da alcuni componenti della commissione informatica. La categoria ha bisogno di un segnale forte e inequivocabile, e per questo chiediamo un rinnovato impegno della commissione informatica, a cui il Consiglio Nazionale dovrà dare il massimo supporto di uomini e mezzi: il nostro lavoro è ormai troppo inscindibilmente legato alle attrezzature informatiche che adoperiamo perché perduri oltre l'attuale stato di incertezza.

Allo stesso modo, non possiamo essere lieti dei continui rinvii che sembrano caratterizzare la recente politica del Consiglio della Cassa sulle grandi scelte legate al suo futuro: la prudenza non può diventare titubanza. Ci battiamo da tempo perché vengano esplorate strade nuove: ad esempio, perché venga approfondita la possibilità di affidare a società esterne di gestione mobiliare



e immobiliare almeno una parte del patrimonio, per verificare quali vantaggi possa assicurare in termini di rendimenti e di economia di gestione; e perché sia affrontato il nodo della previdenza integrativa, per evitare che la categoria, provvedendo da sé, si disperda tra le molte possibilità offerte dal mercato e perda la forza che può derivare dall'essere un gruppo compatto. A quest'ultimo proposito, abbiamo anche studiato una possibile soluzione con l'ausilio di una società di consulenza specializzata, ma non abbiamo ricevuto nessuno di quei segnali di apertura che pure ritenevamo di meritare dai nostri colleghi amministratori.

Mi limito a questi due soli accenni, perché durante i lavori congressuali i nostri esponenti che sederanno nelle varie commissioni avranno certamente il modo di concretizzare molte delle proposte su cui lavoriamo da tempo.

E concludo con un augurio: che in futuro la voglia di partecipazione e il desiderio di collaborazione che animano la giunta e l'assemblea di Federnotai non vengano più mortificati, come non ho mancato di sottolineare in più occasioni; che alla cordialità dei comportamenti (la quale induce talvolta a nutrire speranze che poi, puntualmente, appassiscono) venga privilegiato lo scambio costruttivo delle opinioni ed esperienze, ovunque maturate; che si riescano a vagliare senza preconcetti anche le proposte o prese di posizione non provenienti dall'interno dell'organo che dovrà adottare la decisione finale, dando ad esse in ogni caso l'attenzione e il rispetto che merita qualunque sforzo propositivo, e si abbia la saggezza e la forza di farle proprie, se e in quanto siano degne di considerazione.

Questo è quanto Federnotai ritiene di avere il diritto di chiedere, e chiede infatti da molto tempo; questo è quanto avevo scritto, qualche mese fa, su **FederNotizie**. Mi auguro proprio che il tempo per *la grande svolta* che da lungo tempo auspichiamo sia finalmente arrivato.

Luciano Amato  
Presidente Federnotai



## DECIDETEVI A PECCARE !

Ho peccato!

Con piena coscienza e deliberato consenso (presupposti necessari del peccato secondo la catechesi cattolica) ho deciso di non partecipare al congresso nazionale del notariato celebratosi a Stresa.

Dopo aver peccato soltanto con pensieri e parole (c.d. peccati cerebrali, gravi quanto gli altri) mi sono finalmente concesso le opere; mi riservo, in un prossimo futuro, anche le omissioni.

Non so se sarò sopraffatto dai rimorsi; per il momento ho evitato il rimpianto per il tempo e le energie psicofisiche inutilmente spese.

Come ripete una mia amica, nella vita è molto meglio avere rimorsi che rimpianti.

D'altro canto non posso nascondere a me stesso che in questo particolare momento della mia esistenza, sono stufo di penitenze, di prediche e di capri espiatori e comunque non riesco ad apprezzare il notariato in abito da sera, impettito, propenso ad autocelebrarsi, a far sfoggio di moralità pubblica e professionale, mandando in onda la patinata registrazione di qualche vecchio film strappa lacrime, interpretato da Amedeo Nazzari.

Accanto a queste considerazioni più emotive e personali, frutto dell'educazione ricevuta e della vita vissuta, ce ne sono altre che meritano maggior riflessione ed approfondimento.

Ho sempre pensato che i nostri Congressi costituiscono la riproduzione in chiave ridotta e più provinciale dei mega show allestiti nei civilissimi Stati Uniti, la cui massima espressione è stata raggiunta in estate dalla Convention democratica di Chicago o da quella dei loro rivali repubblicani. Da sempre, ad ogni latitudine ed in qualsiasi ambiente culturale, il potere cerca consensi con feste e parate, attraverso un linguaggio privo di qualsiasi messaggio. Resto fermamente convinto che nei congressi o in manifestazioni similari si vuol promuovere soltanto un'adesione passiva e puramente oblativa. Sul podio il leader, accanto a lui il segretario del congresso (fra non molto anche coniugi e figli, come in America), in platea i notai-spettatori, a casa i notai che non si sono fatti convincere o, più semplicemente, che hanno gran rispetto del proprio danaro; intorno, tra il podio e la platea, i consiglieri nazionali, innocui come farfalle che volano di fiore in fiore favorendo "l'impollinazione" e la "fecondazione" delle idee istituzionali.

In questa cornice i notai che partecipano al congresso si sentono, senza volerlo, solo pubblico, chiamato a manifestare il proprio punto di vista con l'applauso piuttosto che con gli argomenti, in sintonia con alcune delle più apprezzate trasmis-

sioni televisive. Valore primario non è il dialogo, la riflessione, l'assimilazione delle diversità ma la recita e la teatralità.

Ad onor del vero va anche detto che se il congresso non ci fosse probabilmente non sapremmo cosa fare e cosa dire ("partecipazione al congresso" è nell'ordine del giorno dell'Associazione Sindacale dei notai della Lombardia ininterrottamente dal mese di giugno!) e probabilmente non sapremmo come riempire le pagine di una stampa periodica (ATTIVITA' ovvero rilegatura del nulla sotto vuoto spinto) ormai irreversibilmente esangue (a proposito quando si tenterà una qualche terapia per rianimare l'illustre e costoso malato?). Come avevo avuto modo di sottolineare commentando il convegno di Roma, i congressi nazionali del notariato (e non solo loro!) sono e resteranno scadenze rituali, un riferimento canonico e collettivo, un fatto inevitabile e ricorrente reso incerto, nel risultato, soltanto dalle condizioni meteorologiche. In questa stucchevole anche se impegnativa liturgia, tutte le energie fisiche e psicologiche vengono spese per:

- scegliere la data del congresso, la località, il tema scientifico, normalmente di grande interesse come "FONDAZIONE E IMPRESA";
- intessere rapporti con i giornalisti ed avere garanzie sulla presenza della TV;
- scegliere bene gli invitati, sempre più potenti e sempre più illustri. La presenza del Capo dello Stato, del Guardasigilli o del presidente della Confindustria vale di per sé i due terzi del congresso;
- individuare con attenzione i soggetti cui dare la parola, quelli da accogliere facendo bella figura, quelli a cui far riferimento con semplici allusioni e quelli da non citare assolutamente per riaffermare, "coram populo", primati ed esclusività.

Diventa sempre più impegnativo offrire qualcosa agli intervenuti che possa giustificare il costo del "biglietto" (questo è un altro problema poco "intellettuale" su cui sarà bene spendere in futuro qualche parola): la solita cartellina con la sigla dello sponsor (Forza Italia non ha inventato nulla nel settore), la serata culturale per gli intellettuali e quella di mero intrattenimento, la serata di gala per consentire al gentil sesso di sfoggiare i propri gioielli e gli abiti firmati, la romantica gita sul lago per gli eventuali innamorati (sempre meno numerosi dal momento che l'amore mal si concilia con l'impegno culturale o, come dicono a Napoli, l'amore non vuole pensieri).

Nessuno può smentirmi se dico che normalmente durante i lavori le sale sono poco affollate (uso un eufemismo) e che si avverte una generale e desolante sensazione di noia e impotenza. Fuori dalle

sale e nei corridoi gli anonimi partecipanti trascorrono il tempo conversando e consultando guide turistiche per scegliere ristoranti di buon livello, qualcuno si diverte disegnando bozzetti e scrivendo poesie, qualcuno riesce persino ad arrabbiarsi. Queste modeste disfunzioni, unite alla constatazione che in queste manifestazioni tesi e temi sono morti da tempo, non preoccupano nessuno e comunque pochi accettano l'idea che la riforma dei congressi prima ancora che strutturale debba essere culturale e molto più profonda di quel che possono immaginare i dotti uomini (e donne) che di solito compongono quelle commissioni per la "riforma" che in tanti casi sono diventate inutili "lapidi sepolcrali".

Tutte le volte che qualcosa non funziona, prima ancora di avviare una seria analisi conoscitiva, vengono istituite apposite commissioni con il compito di riformare la struttura. In altre occasioni ho ricordato la genesi di questa santa ed antica abitudine ed ho sottolineato come essa serva a lavarsi le mani e la coscienza, ad accontentare i più esigenti ed irrequieti, lasciando sostanzialmente immutate le cose. In Lombardia, di fronte all'impasse in cui è finito il Comitato Regionale, senza neanche pensare di avviare un confronto ed un dibattito sul ruolo e sulla funzione della struttura, è stata inventata una apposita commissione che, dall'interno e senza scontentare nessuno degli attuali componenti, con una sorta di partenogenesi, darà fra qualche tempo alla luce una nuova creatura, forse poco efficiente e visibile quanto la precedente.

Come si possa giustificare sul piano dei principi e della pratica utilità, l'istituzione di un organismo composto dai medesimi soggetti già impegnati sul piano nazionale e distrettuale non è dato sapere.

La mia personale impressione è che non siano morte le strutture ma le idee che le sorreggevano. Non affrontare in questi termini il problema significa peggiorare e far deteriorare la situazione, favorire antagonismi e contrapposizioni sterili; come diceva Leonardo Sciascia "un'idea morta produce più fanatismo di un'idea viva: anzi soltanto quella morta ne produce".

Una ulteriore considerazione mi ha spinto a non partecipare al congresso.

Si sa che nel sud degli Stati Uniti quando il prezzo del cotone scendeva i linciaggi aumentavano, naturalmente giustificati da principi morali, come la cattiva condotta sessuale dei neri o altri vizi incompatibili con i valori americani.

Poiché il reddito pro capite scende ed il numero dei notai aumenta, ho temuto fortemente di dover ascoltare (come mi capita spesso) discorsi intrisi di moralismo e intolleranza, fatti con l'unico intento di esporre colleghi al pubblico ludibrio o più in generale per far volare come semplici stracci degli esseri umani.

Naturalmente parlo di moralismo e non di morale: la differenza è che la morale, in senso laico, richiede intransigenza verso se stessi e benevolenza, tolleranza e comprensione verso gli altri, mentre il moralismo, così di moda nel nostro ambiente, ci fa accomodare sul trono dei giudici e guardare con severità l'umanità che ci circonda.

Se queste mie riflessioni risultassero condivisibili, il sindacato potrebbe pensare di porre fine agli equivoci invitando i propri iscritti (sempre che si riconosca ed abbia la capacità di incidere sulle loro scelte) a disertare questo tipo di manifestazioni. So bene che la logica dell'"appartenenza" impone l'adesione ai riti propiziatori, alle cerimonie collettive, alle celebrazioni in cui si rivolgono preghiere e "mozioni" alle divinità offrendo loro, per ingratiar-sele, anche sacrifici umani.

Tutto questo può servire ad aggregare ma potrebbe risultare terribilmente pericoloso se venisse utilizzato, quale unico strumento, per costruire una identità.

A mio parere le perplessità evidenziate su questa linea politica nascono dal timore (che anch'io nutro) che eliminando la forma, la ritualità e la sterile competizione quali elementi aggreganti di un gruppo, si possa avere la sgradevole sorpresa di non trovare alcuna sostanza.

Il rischio bisognerebbe correrlo sapendo che nessuno porta sulle spalle il peso dell'intero notariato e che la realtà è complessa e difficile e non può essere modificata né con superficiali semplificazioni né con la forza di eserciti schierati in campo più per impressionare il pubblico che per dare reali contributi alle discussioni.

Continuare a partecipare per esprimere il proprio dissenso a me pare un gioco scontato, aggressivo e pericoloso.

Si suscita, all'esterno e anche all'interno, la sensazione che il Sindacato sia composto soltanto da bambini impertinenti che continuano a ribellarsi a parole pretendendo che gli altri diventino come a loro piacerebbe che fossero e che in fondo approdano alla consociazione (o grande svolta!) per non assumersi la responsabilità che scaturisce dalle idee in cui si crede.

Tutto terribilmente scontato e prevedibile; un vecchio film in cui l'amorevole padre è consapevole di dover ascoltare, in ogni circostanza, i rimbrotti di un figlio incapace di vivere in autonomia la propria esperienza esistenziale e che resta inchiodato in un ambiente del quale finirà per non apprezzare nemmeno quel poco o tanto di buono che sicuramente esiste.

Questa commedia non può essere recitata in eterno. Ogni anno che passa è un anno buttato via, un'occasione persa, una parte di credibilità, faticosamente costruita, irrimediabilmente sperperata.

Non partecipare non significa dividere il notariato né fondare partiti ma soltanto compiere un decisivo passo verso l'autonomia ed il cambiamento dei rapporti. Insomma, l'unica maniera per evitare di giocare una partita che non piace è non scendere in campo; la mancanza di un antagonista che regga la scena potrebbe essere di stimolo per il C.N.N. e potrebbe indurlo a scendere a patti con il sindacato.

La mia impressione è che l'associazionismo sindacale manchi di coraggio, resti prigioniero del vecchio schematico secondo il quale assumersi le conseguenze dei propri convincimenti possa infrangere una presunta e nominalistica unità del notariato italiano.

Se non saranno dati segnali nuovi, diversi e coraggiosi aumenterà forse il numero degli iscritti nei tabulati delle associazioni regionali, ma non saranno aggregati consensi nuovi, consapevoli e meditati; il Sindacato rischierà da un lato di apparire inutile e soporifero liofilizzato dei buoni sentimenti, un condensato della retorica risorgimentale nei suoi aspetti più deteriori ( Dio, patria, famiglia, onore); dall'altro contribuirà a far sì che il dibattito si trasformi in conversazione frivola, tante volte stucchevole, cicaleccio da salotto, dove la sincerità e la semplicità delle parole e dei gesti vengono riposte in un angolo e le parole sempre altisonanti e forbite non nascono dall'intimo e ristagnano come il fumo delle sigarette che in un piccolo ambiente rimane a mezz'aria ed ammorba.

Se il Sindacato si decidesse a peccare valutando la possibilità di disertare una manifestazione che culturalmente non gli dovrebbe appartenere, darebbe probabilmente un importante contributo alla chiarificazione all'interno del Notariato italiano e riempirebbe di significato il suo 2° Congresso Nazionale che, fuori da questa prospettiva, potrebbe restare semplice esercitazione intellettualistica senza alcuna pratica incidenza sulla realtà.

E' indispensabile, a mio parere, che il sindacato recuperi una maggiore autonomia di pensiero ed un maggior distacco anche dal punto di vista psicologico dal C.N.N.: ciò da un lato garantirà la libertà di pensiero, dall'altro eviterà anche la stupidità dello stesso.

Vorrei concludere con un'ultima annotazione sullo spinoso e controverso tema del peccato da cui hanno preso le mosse queste mie riflessioni.

Nella cultura dominante il "peccato" viene erroneamente inteso come limite dell'umano operare e non viene riconosciuto quando ci riguarda personalmente o coinvolge uomini ed organizzazioni cui ci sente vicini e a cui, per certi versi, ci si sente legati; probabilmente si vede solo ciò che si vuole o ciò che si è interiormente preparati a vivere.

Questo meccanismo psicologico se ci garantisce la buona fede potrà tuttavia esserci imputato come aggravante in quanto "chi ignorantemente pecca ignorantemente si dannà".

Sarebbe utile, invece, che l'esperienza del proprio limite non venisse considerato come una sconfitta ma come l'antidoto privilegiato contro ogni ebbrezza di onnipotenza.

E' fuori di dubbio che sarebbe più tranquillizzante per tutti continuare ad organizzare congressi e convegni, parlare dei peccati del C.N.N. autoassolvendosi dei propri come i crociati in terra santa sul punto di morte; fare in modo che tutto si sviluppi secondo copione; "turarsi il naso" nei casi più imbarazzanti.

Come però ha scritto Claudio Magris, in un pregevole articolo apparso sul Corriere della Sera, "se la sospensione della sensibilità olfattiva non è eccezionale ma diventa un'abitudine, si rischia di atrofizzare l'odorato o di renderlo perversamente attratto dai cattivi odori".

Benedetto Elia

*Benedetto Elia lascia il ruolo di Vice Direttore dopo diversi anni che lo hanno visto fortemente impegnato nella determinazione dell'indirizzo politico della nostra Rivista.*

*La sua scelta è in linea con i suoi principi e con la sua indole.*

*Non tutto condividiamo della sua analisi e in tanti casi ci sarebbe piaciuta una sua maggiore duttilità. Le sue idee sul ruolo e sulla funzione dell'informazione, le regole e i valori che devono essere posti alla base di qualsiasi esperienza collettiva, la tesi secondo cui coloro che si occupano di questo importantissimo settore debbano essere anche formalmente neutrali e non impegnati su altri piani meritano ulteriori approfondimenti.*

*La redazione non può non riconoscergli correttezza e assoluta onestà intellettuale.*

*La passione con cui ha costantemente tentato di promuovere il confronto tra persone diverse, la stima e l'amicizia sul piano personale costituiscono per questa redazione sicura garanzia di ulteriori e costanti rapporti.*

## LA FUNZIONE NOTARILE: VERSO IL CONGRESSO FEDERNOTAI

Il 29 novembre 1996, quando ormai il numero di novembre di **FederNotizie**, poste permettendo, sarà sulla scrivania di quasi tremila notai, si terrà a Roma il secondo Congresso di Federnotai.

Al Congresso, il gruppo di lavoro da me coordinato presenta i risultati di una riflessione sul progetto di riforma dell'ordinamento relativo alla funzione notarile predisposto alcuni anni fa dalla commissione nominata dal consiglio nazionale e presentato poco prima del congresso di Genova.

Il tema è di estrema complessità e delicatezza, e speriamo che questa circostanza venga considerata come un'attenuante per le manchevolezze e le approssimazioni in cui sicuramente siamo caduti; abbiamo infatti ritenuto che un contributo alla discussione possa comunque tornare utile, sia per il tanto discutere che si fa oggi del regolamento delle libere professioni, sia per il probabile (forse inevitabile) approssimarsi del momento in cui occorrerà affrontare a livello europeo e nazionale il problema dell'attualità della funzione e del ruolo del notaio nel mondo del diritto.

Abbiamo quindi cercato di portare avanti un'ampia riflessione, che, pur finalizzata alla produzione di un progetto di articolato, mirasse soprattutto a identificare l'essenza della nostra attività e il corretto assetto dell'equilibrio dei nostri rapporti con le parti, con lo Stato, con la Pubblica Amministrazione; una riflessione, cioè, non limitata alla definizione della funzione e dei suoi limiti, ma tendente a definire le linee guida dell'intero futuro possibile ordinamento.

In questa ricerca, più che i risultati dei lavori della commissione nominata dal consiglio nazionale (forse troppo ancorati all'esame dei pochi articoli che costituiscono il titolo in questione dell'ordinamento), preziosa è stata la lettura del codice deontologico, che rappresenta il più importante documento ufficiale sull'evoluzione della funzione.

Rimando alle relazioni congressuali per una più puntuale trattazione dei vari argomenti, e mi limito qui ad anticipare per sintesi le conclusioni che mi sembrano particolarmente significative, e che ruotano intorno a tre concetti fondamentali: la natura pubblica della funzione, la sua sostanziale unitarietà, la qualità e il contenuto della prestazione del notaio.

Sul primo punto il gruppo di lavoro ha tenuto a ribadire che il tratto essenziale della funzione notarile è quello di consistere in un ufficio pubblico. Senza pubblica funzione non c'è notaio.

La funzione pubblica consiste, certo, nell'attribuire fede agli atti ricevuti, ma non si esaurisce in questo, in quanto permea ogni momento della nostra attività, anche quella di consulenza, e si concretizza

quindi nell'intera assistenza prestata ai soggetti per rendere più agevole l'esplicazione delle attività giuridiche private. Non è azzardato affermare, come espressamente dichiarato in altre legislazioni, che il notaio svolge una funzione sociale, rappresentando una sorta di istituzione alla quale l'ordinamento affida il compito di garantire l'esplicazione delle libertà negoziali, libertà cui devono riconoscersi rango e dignità costituzionali.

Questa considerazione induce anche ad una riflessione di tipo politico, quella cioè di evitare strategie che appiattiscano le nostre posizioni su quelle dei liberi professionisti, alle quali ci accomuna la modalità di esercizio della attività, ma da cui ci separano numerose ed essenziali differenze.

La natura pubblica della funzione porta come corollari: il ruolo di terzietà del notaio rispetto alle parti e anche rispetto allo Stato e alla Pubblica Amministrazione; il dovere di imparzialità: la obbligatorietà della prestazione (nel rispetto della professionalità del notaio); l'obbligatorietà della presenza nello studio in tempi determinati; l'esigenza che il servizio sia organizzato in maniera da assicurarne l'espletamento su tutto il territorio; una struttura trasparente della tariffa; la previsione di opportuni controlli; un'adeguata normativa previdenziale.

Col secondo punto, ossia l'unitarietà della funzione, si intende ritornare su un concetto già espresso in occasione del primo congresso di Federnotai, quello sulla forma degli atti tenutosi nel mese di giugno dell'anno scorso, ossia dire che l'attività notarile non può non presentare, nei tratti essenziali, caratteri simili nelle varie forme in cui si esplica; questo unicum può grosso modo descriversi come un'attività naturalmente finalizzata alla produzione di un documento fornito di uno speciale valore probatorio e di particolari caratteristiche di verità e trasparenza, frutto dell'opera di un professionista qualificato che assicura: il controllo di quanto in esso dichiarato e documentato, la realizzazione di un meccanismo giuridico che rappresenti un giusto punto di equilibrio tra gli interessi in gioco e che riconduca l'intento delle parti nell'ambito di quanto consentito dalla legge, il conseguimento dei risultati desiderati con efficacia rispetto ai terzi; in una parola quello che si vuol definire, in senso ampio, col termine di adeguamento.

In tutte e ciascuna di queste attività il notaio è portatore di un'unica funzione, inscindibile nella sostanza.

Allo stesso modo, coerentemente con le conclusioni del nostro primo Congresso, unica ed in-



scindibile è l'attività esplicata sia quando il notaio riceve un atto pubblico sia quando autentica una scrittura privata, e perciò anche per l'autentica dovrà esser richiesto lo stesso rigore formale e sostanziale senza sconti di alcun genere. E neppure per i verbali di assemblee collegiali è immaginabile che al notaio venga affidato un ruolo di semplice registrazione passiva, giacché anche in questo caso egli dovrà agire con la sua professionalità esercitando una sorta di adeguamento.

La funzione è unitaria anche nel senso che non si esaurisce (come quasi farebbe pensare l'attuale art. 1) nel ricevimento dell'atto, manifestandosi invece in maniera altrettanto e forse ancor più importante nella fase preparatoria dell'atto, quella volta a comprendere l'intento delle parti e ad eseguire i necessari accertamenti, e in quella successiva, che deve garantire la puntuale esecuzione degli adempimenti e il loro corretto esito: fasi oggi quasi interamente prive di regolamentazione. Quanto al terzo punto, ossia alla qualità e al contenuto della prestazione del notaio, molti sono stati gli argomenti discussi.

Il dato da cui partire è che occorre immaginare una normativa in cui l'intervento del notaio dia alle parti l'effettiva garanzia del raggiungimento degli scopi voluti.

Attualmente il documento notarile offre garanzie affatto particolari, ma la certezza di cui esso è portatore ha in effetti un ambito assai ristretto (limitandosi, tecnicamente, all'identità delle parti e alla verità di quanto il notaio attesta avvenuto in sua presenza); quanto al contenuto, l'attendibilità dell'atto si gioca spesso sull'equivoco tra quanto dichiarato dalle parti e quanto verificato dal notaio. E' necessario accrescere il valore intrinseco dell'atto, facendo carico al notaio dell'obbligo di provvedere al controllo dei dati e delle circostanze dichiarate dalle parti e desumibili da Pubblici Uffici; ma va fatto un ulteriore passo avanti, pretendendo che l'atto sia sempre assolutamente trasparente, e cioè che il notaio indichi nell'atto se ha eseguito gli accertamenti catastali ed ipotecari e a quale data.

La certezza (o la trasparenza) dell'atto non si esauriscono, inoltre, nel documento, ma interessano e coinvolgono soprattutto la fase degli adempimenti. Se si vuole veramente accrescere il peso documentale dell'atto notarile, si dovrà prevedere che il notaio in ogni caso (e quindi anche se dispensato da accertamenti in sede di stipula) debba sempre fare menzione nelle copie rilasciate, degli adempimenti eseguiti e del loro esito.

La qualificazione della trasparenza come requisito caratterizzante dell'atto notarile consente anche di progettare una soluzione più adeguata al problema degli atti vietati (e quindi ad una riscrittura dell'art. 28). L'interpretazione più rigorosa attualmente corrente, che inibisce il ricevimento anche di atti annullabili o inefficaci, fa arrogare al notaio,

in una serie di casi, un potere arbitrario di interdizione rispetto al raggiungimento di risultati che pure l'ordinamento prevede come possibili. Invece, fermo il divieto per gli atti nulli e con le opportune delimitazioni, si potrà consentire il ricevimento di atti affetti da vizi che risultino rimovibili purché ne sia fatta espressa menzione nell'atto stesso.

Al tema della certezza dell'atto notarile (riferita all'atto e ai suoi effetti) si ricollega quello della responsabilità del notaio, che ne rappresenta l'altra faccia: l'atto è certo in quanto il notaio se ne assume la responsabilità. La questione della responsabilità deve trovare una soluzione adeguata che, in sostituzione dell'antidiluviana cauzione, preveda una copertura assicurativa obbligatoria, nella quale devono essere presenti caratteri mutualistici opportunamente temperati da interventi di carattere deontologico. L'assicurazione obbligatoria deve avere il senso della garanzia che il notariato nella sua interezza presta per l'attività svolta.

Una disciplina della responsabilità porta anche a un nuovo disegno dei rapporti tra notariato e Pubblica Amministrazione. Verso quest'ultima al notariato va attribuito il ruolo di interlocutore privilegiato nei settori di sua competenza e specialmente in quelli relativi ai registri pubblici, dei cui dati egli rappresenta il fornitore quasi esclusivo. Una norma espressa, oltre a riconoscere al notaio il diritto ad una sorta di corsia preferenziale, deve chiaramente attribuirgli il diritto-dovere di pretendere sempre il regolare espletamento del servizio e una sorta di automatica rappresentanza a tutela delle legittime pretese delle parti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sul piano operativo, delle considerazioni che sono venute esponendo, le prime due, quelle sulla natura pubblica e sull'unitarietà della funzione, portano all'idea della necessità di modificare interamente l'art. 1 dell'ordinamento; non è più adeguata l'idea di definire il notaio come il soggetto che produce atti pubblici; occorre invece una definizione che gli riconosca la più ampia competenza nell'intero campo dell'attività negoziale privata o - se si vuole - della tutela preventiva della giustizia.

Dalla terza considerazione, quella sulla qualità della prestazione del notaio, deriva invece la necessità di rivisitare tutte le norme dell'ordinamento e di ridisegnare l'intervento del notaio specie nei settori in cui è particolarmente sentita la sua presenza (contrattazione immobiliare, imprese, società, rapporti patrimoniali familiari).

Più in generale dall'indagine svolta emerge l'impossibilità di ipotizzare riforme che si riferiscano a singoli titoli o a parti dell'ordinamento, perché assolutamente preliminare è la definizione della filosofia cui ci si vuole ispirare, ossia del progetto globale.

La figura del notaio cui puntare, rispetto a quella del sistema vigente, deve presentare caratteri di continuità e di novità: la continuità è nella funzione storica del notaio, patrimonio insostituibile della nostra cultura e della nostra tradizione giuridica, capace di rappresentare il punto di raccordo tra istituzioni e soggetti privati; la novità è nella capacità di interpretare la trasformazione della socie-

tà e le attese cui questa oggi chiede risposta. In ogni caso essa deve essere disegnata col necessario rispetto della molteplicità di pensieri e di ideologie che ne costituiscono il patrimonio e che ne garantiranno l'evoluzione futura.

Giuseppe di Transo  
Vicepresidente Federnotai

## SCONTRO E INCONTRO CON IL MINISTRO TREU

Nel luglio scorso, sul settimanale "Epoca" n. 30/96, nell'ambito di una lunga intervista dedicata ai problemi del lavoro per i giovani, il Ministro del Lavoro On. Tiziano Treu, alla domanda dell'intervistatore che, a proposito dei concorsi pubblici, suggeriva: "E i notai, che con un concorso, di fatto, sembrano vincere al Totocalcio?" rispondeva: "Alt. Soltanto in Italia sopravvive la casta dei notai, e guardi che ne ho tre in famiglia! Si tratta di un'anomalia che, prima o poi, bisognerà correggere." ed all'ulteriore domanda: "Sta dicendo che bisogna chiudere un monopolio?" ribadiva: "Certo. D'altra parte questo governo è nato anche con questo obiettivo: combattere i monopoli, di qualsiasi genere. Anche un avvocato può essere un bravo notaio, come avviene in tanti Paesi del mondo."

Tali affermazioni, per la gran parte imprecise, e comunque denotanti così poca conoscenza e valutazione dell'attività notarile, hanno spinto il presidente di Federnotai ad indirizzare al Ministro una lettera nel corso della quale si cercava di rispondere puntualmente a tutte le affermazioni contenute nell'intervista.

Ne riportiamo alcuni stralci significativi:

"... La Sua affermazione che si tratti di una casta è smentita dalla realtà quotidiana che vede il notaio sempre a contatto ed al servizio della gente e dalla parte del cittadino, attuando nel contempo la delicatissima funzione di adeguamento affidatagli dallo Stato, quella cioè di mediazione tra le esigenze del singolo e quelle della collettività. O forse intendeva sostenere che si tratta di un gruppo che perpetua se stesso, quasi trasmettendosi di padre in figlio il contrassegno dello Stato, cioè il sigillo notarile? Se così fosse, tenga conto che si tratta di un luogo comune che non può trovare credito presso un Ministro della Repubblica: i dati in nostro possesso dicono che non più di un quinto dei notai è figlio o nipote di notaio...";

"... Dire poi che solo in Italia esistono i notai è completamente lontano dalla realtà: come certamente Lei saprà, si tratta invece di una istituzione che, pur antichissima, è vitale e moderna tanto nei

Paesi di tradizione culturale "latina" . . . tanto in molti di quelli di cultura anglosassone e, in generale, mitteleuropea . . . si tratta inoltre di una figura professionale che molti Paesi dell'Est europeo hanno deciso di istituire proprio mutuandola da quella italiana . . ."

"... Quanto all'affermazione che si tratta di un "monopolio", in quanto tale "da combattere" con ogni mezzo, si tratta al contrario dell'esigenza statutaria di conferire a privati, accuratamente scelti e selezionati, una delega per l'esercizio di funzioni pubbliche: la situazione di vantaggio, forse anche di privilegio per i beneficiari di tale delega, è ampiamente compensata, signor Ministro, da controlli rigorosissimi e continui, dalle enormi responsabilità, tanto civili quanto penali . . ., dai rilevanti costi che essi devono sostenere per la conservazione e la custodia, per tutta la durata del loro mandato, degli atti da essi rogati, dai doveri di assistenza alla sede e da tutta una lunga serie di altre norme che rendono la professione di notaio quanto mai difficile e rischiosa." . . .

Frattanto una lettera è stata inviata anche alla redazione del settimanale, che l'ha integralmente pubblicata nel numero 34 del 23 agosto con una breve replica del giornalista che "correggeva il tiro" relativamente alla sua affermazione circa "la vincita al Totocalcio" nel senso di chiarire che non intendeva affatto riferirsi ad una casualità del concorso, ma solo al fatto che, una volta superato l'ostacolo (riconosciuto serio e selettivo), la professione riserverebbe guadagni rilevanti.

Anche il Ministro del Lavoro in data 7 agosto 1996 ha risposto alla lettera del presidente Amato, affermando, tra l'altro, che "l'intervista di Epoca, cui lei si riferisce nella sua lettera, esprime in modo non appropriato il mio pensiero. E mi dispiace. Lungi da me sottovalutare l'importanza e soprattutto la professionalità dei notai, che conosco direttamente. Resta peraltro un problema di fondo, e cioè l'esigenza di introdurre maggiori elementi di flessibilità e di concorrenza anche in questa importante area di attività . . . Non a caso soprattutto i regimi anglosassoni hanno concezioni più "aperte"

delle professioni, anche di quella notarile ... Il problema è complesso, perché bilanciare le contrapposte esigenze di concorrenzialità e di controllo sulla professionalità non è facile." La lettera si concludeva indicando la disponibilità ad un incontro.

Alla ripresa autunnale, quindi, abbiamo organizzato e sollecitato l'ipotesi di un incontro diretto che ci è stato fissato per il giorno 10 ottobre. A questo incontro abbiamo reputato di invitare anche i rappresentanti del Consiglio Nazionale. Abbiamo sempre creduto infatti che in questi rapporti esterni sia bene che il notariato si presenti "unito nelle posizioni e negli intenti", ma non "monolitico ed istituzionale" (il che anzi potrebbe apparire "corporativo", mentre la presenza anche dell'associazione volontaria, del "sindacato", non può che dare una maggiore sensazione di articolazione di posizioni e di democrazia interna).

Anche se il Consiglio Nazionale non sembra purtroppo pensarla in questo modo e non ha mai invitato Federnotai nei contatti esterni con le istituzioni, noi abbiamo invece inteso essere coerenti e,

senza covare sterili risentimenti, abbiamo operato in modo che fosse presente anche il presidente nazionale Giancarlo Laurini insieme alla intera Giunta Esecutiva di Federnotai.

L'incontro con il Ministro, nel corso del quale abbiamo ribadito ed ampliato i concetti già esposti nella lettera, è stato "cordiale e fattivo", dove l'espressione (questa volta non di maniera) è efficace per definire le linee essenziali del colloquio. Non abbiamo infatti non dico la presunzione, ma neppure la speranza di aver sostanzialmente fatto "cambiare idea" al Ministro. Abbiamo tuttavia avuto netta la sensazione che sia stato comunque opportuno averlo incontrato, in quanto la disponibilità dimostrataci, la cordialità del rapporto, la prontezza ad ascoltare le nostre ragioni e l'affermazione conclusiva di apertura anche a future occasioni di approfondimento e revisione, ci lasciano perlomeno ipotizzare una più attenta riflessione e maturazione di idee da parte del Ministro del Lavoro.

Egidio Lorenzi

## RINNOVO E ROTAZIONE DELLE CARICHE

Il corsivo redazionale del n. 4 di **FederNotizie** 1996 pone alcune domande in ordine alla proposta avanzata dalla commissione per la revisione dello statuto e dei regolamenti, intesa ad introdurre una norma transitoria diretta a moderare la rotazione totale nelle cariche nella elezione del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Quale membro designato dall'assemblea dei rappresentanti nella suddetta commissione vorrei chiarire con quale spirito ed intendimenti ho sostenuto l'introduzione della norma transitoria in questione.

Il principio di fondo che volevamo salvaguardare ad ogni costo è quello della *continuità di gestione*.

Questo requisito si ottiene, a mio parere, solo con una rotazione parziale delle cariche così da mantenere una unità di indirizzo, ma soprattutto di competenze.

Detta unità di indirizzo la si vorrebbe trasmessa, come un ideale "testimone", da un gruppo all'altro nella fase mediana della coesistenza dei due gruppi (il vecchio che esce, il nuovo che avanza).

Continuità della gestione non significa uguale gestione o conformità alle direttive prescelte dal precedente organo amministrativo, bensì trasmissione degli elementi contabili, ragionieristici, economici, finanziari, oltretutto naturalmente di politica previdenziale, che sono l'indispensabile presupposto per cominciare a ragionare (non dico *am-*

*ministrare*) della materia e dei conseguenti provvedimenti da adottare.

Orbene, lo strumento necessario per conseguire la continuità della gestione è la rotazione parziale delle cariche, in modo che un nucleo di consiglieri (es. metà) permanga in carica col nuovo nucleo che viene eletto e trasmetta, nella fase iniziale, le indispensabili nozioni tecniche ed operative per una buona gestione della previdenza di categoria.

L'organo di amministrazione della Cassa ha altri compiti, altre caratteristiche rispetto ad altri organi di categoria (es. Consiglio Nazionale), per cui ogni confronto è deviante ed inutile.

Noi dobbiamo considerare i compiti specifici dell'organo di amministrazione della Cassa, compiti che sono eminentemente di carattere tecnico-amministrativo e richiedono nozioni e pratica di problemi economico-finanziari.

Queste conoscenze e competenze non si trovano solitamente nel patrimonio genetico e culturale dei notai e richiedono un periodo di pratica e di esperienza non facile né breve.

Dobbiamo quindi optare per la soluzione più idonea al raggiungimento dello scopo e delle funzioni cui è preposto l'organo di amministrazione, cioè la gestione del patrimonio della Cassa al fine di ottenere la ottimizzazione dei risultati, premessa necessaria per la elargizione alla categoria della pensione più elevata possibile.

Se si condividono queste premesse, non riesco a trovare altro strumento che inserire una norma transitoria che interrompa la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione ed introduca un meccanismo atto alla decadenza solo di una parte dei membri dell'organo amministrativo.

Si obietta nel corsivo: chi avanza questa proposta crede nel principio della rotazione delle cariche?

A tal punto ci crede che lo afferma e lo pone come presupposto della norma transitoria.

Purtroppo, per introdurre il principio della decadenza di una sola parte del Consiglio di Amministrazione occorre interrompere il meccanismo in vigore ed introdurre nuove modalità.

Siamo al solito. Quando due interessi confliggono bisogna scegliere.

E' la regola della vita.

A fronte del sacrificio *una tantum* del principio di rotazione delle cariche sta l'interesse alla continuità della gestione.

Io non ho dubbi sulle scelte e conseguentemente ho fatto le mie proposte.

Tra un principio astratto e una concreta realtà, che non contraddice il principio, ma lo tempera in un'unica eccezione, scelgo la realtà conscio della necessità che la categoria sia dotata dell'organo amministrativo più idoneo ed efficiente alle funzioni allo stesso delegate.

La difesa di un principio o di un interesse non può contrastare con la tutela di un altro interesse di maggior rilevanza.

Pena il venir meno del senso della realtà e di prudenza che è essenziale in un campo così concreto e di vitale importanza quale è la previdenza notarile.

Pena altresì il far decadere i principi da *valori*, quali sono e come tali difendibili, a *tabù*.

Luciano Guarnieri

## Finestra sul cortile

### UNA SERATA TRA AMICI

Il presidente del mio Collegio va via; dopo venticinque anni trascorsi nella città che accolse e diede l'ultimo saluto a Virgilio, cambia sede, cambia regione e, immagino, cambia buona parte della sua vita. Un atto di coraggio e di dinamismo che, lo confesso, gli invidio molto; io ho poco coraggio e dinamismo punto.

Il nostro Presidente non è un Presidente qualsiasi (con tutto il rispetto per i "Presidenti" in genere, qualsiasi cosa essi siano chiamati a presiedere); egli infatti, è stato l'ideatore e il creatore di questo Distretto che prima era aggregato a quello di Lecce.

Ha combattuto una sua personale guerra d'indipendenza, che ha trionfalmente conquistato nel 1986. Non creda il Bossi da Mantova (guarda caso, terra che ha dato i natali a Virgilio) d'aver avuto un'idea originale; quando infatti i suoi modi gentili e le sue canottiere camionistiche erano sconosciute ai più, il nostro ardito Presidente e le sue giacche celesti a righine bianche (ha sempre posseduto una giacca celeste a righine bianche), erano già notissimi presso Ministeri, Consigli Nazionali, Corti d'appello, uffici, ufficetti, dovunque, insomma, la secessione potesse essere proposta. Uno così, è evidente, non può essere salutato con la solita medaglia - ricordo e allora, mi sono detta, perché non organizzare una cena con tutti i colleghi del Distretto e le loro famiglie, in un luogo

ameno e rilassante, così da trasformare il saluto formale in una bella serata tra amici?

Detto fatto, sono partita in quarta; ho estorto il consenso a quasi tutti gli altri colleghi e con quello di loro più simpatico ho iniziato a fare il giro delle masserie.

No, non per procacciarci la materia prima per la cena (e' vero, siamo un po' in crisi, ma non fino a questo punto), ma perché tante delle belle e antiche masserie che caratterizzano la campagna brindisina, opportunamente ristrutturate e ammodernate, stanno diventando ristoranti molto particolari dove più che gustare il cibo (non è che l'Artusi in questa parte dell'Italia abbia lasciato molti eredi) ci si può rilassare tra ettari di ulivi secolari con tronchi dalle forme più strane; ce ne sono alcuni che si levano da terra staccati - come se fossero due alberi - per poi congiungersi in un "abbraccio" che dà luogo ad un unico tronco da cui poi si dipartono i rami. E' fin troppo facile l'immagine che suggerisce un albero così me ne rendo conto, ma ho visto poco in natura che possa evocare un incontro d'amore più di questi ulivi; anche perché mi ritorna sempre in mente quando mi imbatto in queste piante la mitica storia di Filemone e Bauci, i quali furono trasformati da Zeus in alberi diversi, ma a me piace fantasticare che siano lì, in quegli ulivi, per rimanerci per sempre.

...Per sempre, sempre che proprio in quel punto non debbano farci la piscina, la pizzeria o comunque qualsivoglia cosa.. che di Filemone e Bauci non solo non ha rispetto, ma neanche conoscenza.

Gira e rigira, chiedi e contratta, confronti e "assaggia" (lo confesso: abbiamo sgraffignato qualche patatina dagli aperitivi già pronti di alcuni menù nuziali perché non avete idea di quanta gente si sposi a giugno e a furia di vedere banchetti pronti è stato difficile resistere alla tentazione), finalmente troviamo la masseria giusta: antichissima, austera, completamente immersa nel verde e, lo ammetto, con una piscina tutta incastonata nella roccia che dev'essere l'orgoglio di chi l'ha progettata.

In più il maître simpatico è di Ischia e si dichiara anche amico intimo di Tagliatela; per quei tre o quattro sprovveduti che non sapessero di che cosa sto parlando: Tagliatela è il miglior portiere d'Italia, casualmente è anche il portiere del Napoli.

Fissiamo il menù, comunichiamo luogo e data ai colleghi.

Ventiquattr'ore prima del fatidico giorno un pensiero improvviso mi attraversa la mente: ho dimenticato la moglie. No, non nel senso che l'ho esclusa, ma non ho proprio pensato che anche la consorte del festeggiato va giustamente omaggiata, almeno con un mazzetto di fiori. Mi fiordo a razzo nella bottega della fioraia più brava esponendole il problema: deve confezionarmi nel giro di poche ore il bouquet che io ho in mente. "Ha presente quei bei mazzettini che regalano sempre a Caroline di Monaco, piccoli, discreti non lunghi due metri che una non sa come diavolo tenerli e finisce sempre per accecare qualche occhio?" No, la fioraia non ha presente "E lady Diana? avrà visto i fiori che bambini, ammalati, anziani e bisognosi vari regalano ad ogni visita?" "Sì, forse ho capito" bisbiglia la poveretta e allora perché la fronte le si imperla di sudore quando le spiego che le roselline devono essere di un particolare tono di rosa, che la nebbiolina ormai ha fatto il suo tempo, che il verde che si sbriciola ad ogni passaggio di mano è da escludere totalmente e che infine non si azzardasse a racchiudere il tutto nella carta crespata, servono nastri di raso intonati al bouquet.

Il giorno dopo una fioraia raggiante mi consegna la sua fatica: un capolavoro. Caroline e lady Diana non hanno mai visto niente di simile.

Arriviamo alla masseria mentre le prime ombre della sera gettano una luce un po' sinistra; c'è un vento fortissimo e anche gelido che ci costringe tutti nella sala, senza possibilità di aggirarci tra il verde o di ammirare la piscina. Il secondo colpo me lo infligge il festeggiato che mi si para davanti tutto solo. "E tua moglie?" gli chiedo. "Mia moglie non viene. Non lo sapevi?" "E no che non lo sapevo, accidenti".

Inizia la cena: sembra che il gelo di fuori abbia attaccato anche gli animi dei presenti; non c'è allegria, non c'è partecipazione, non c'è amicizia. Guardo scoraggiata il collega simpatico seduto al tavolo di fronte al mio: mi sorride tranquillo e manda giù una forchettata di "Laganari alla S.Domenico", tra le poche cose buone della serata.

La moglie di un altro collega mi rimprovera perché non è stato preparato un discorso; è vero, non ci ho proprio pensato, ma io sono negata per questo genere di cose.

Per fortuna però l'ormai ex Presidente ha pietà di me e improvvisa una breve biografia autocelebrativa. Il nuovo Presidente, invece, non ha pietà di nessuno e improvvisa anche lui uno strano e iettatorio discorso sull'assottigliamento continuo del nostro Distretto che, fra trasferimenti e messe a riposo, vede sempre più ridotto il suo organico. Auguriamoci - conclude lo sciagurato - di non dover subire altre perdite. Tutti si danno un gran da fare a toccare chiavi e ammennicoli vari di rito in situazioni del genere.

La serata è finita, la festa non c'è stata, la mia carriera di organizzatrice è naufragata.

Mi vengono in mente le parole di Eduardo nelle vesti di Luca Cupiello quando alla moglie, che si ostinava a svegliarlo con una immonda bevanda, spiegava: "Concè, per fare una buona tazza di caffè, innanzi tutto ci vuole il caffè".

E così per vivere una serata tra amici, innanzitutto bisogna essere amici. Adesso lo so.

Lavinia Vacca notaio in Mesagne





## LA DEONTOLOGIA IN CORTE D'APPELLO (... e la Cassazione conferma)

**CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE  
PRIMA CIVILE - 23 MARZO 1995 - RELATORE  
DOTT. ALDO CECCHERINI**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di trasmissione degli atti da parte del Consiglio notarile di \*\*\*, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di \*\*\* esercitava l'azione disciplinare nei confronti del notaio \*\*\*, incolpandolo di aver prestato - in quattro distinte operazioni immobiliari, attraverso l'autenticazione e l'elaborazione degli atti - collaborazione e consulenza a titolo professionale volta ad assicurare alle parti cospicue elusioni di imposta, con ciò ponendo in essere un comportamento lesivo del decoro e della dignità della categoria notarile, per volontà del legislatore preposta ad indirizzare la collettività verso il rispetto dell'ordinamento.

Di fatto l'incolpato aveva stilato quattro atti, i primi due di vendita immobiliare per un prezzo simulato e con simulata esclusione dell'accollo di mutuo per un importo imprecisato garantito da ipoteca gravante sugli immobili medesimi e gli altri due, una settimana dopo, indicati come atti di precisazione catastale, in cui (senza effettiva correzione dei dati catastali, in tutto coincidenti con quelli già indicati) si dichiarava che "in rettifica di quanto erroneamente dichiarato nell'atto suddetto il mutuo . . . andrà volturato a nome della parte acquirente che dichiara di accollarselo in conto prezzo" (tacendosi ancora dell'importo del mutuo). Il notaio stesso aveva poi ommesso la trascrizione di questi due secondi atti e si era limitato a registrarli ad imposta fissa, in base a richiesta di registrazione redatta con riferimento alla precisazione catastale, che non evidenziava l'accollo di mutuo essendo stato indicato il codice (8000) relativo ad atti senza valore patrimoniale.

Il Presidente del Tribunale, a richiesta del Pubblico ministero emetteva il decreto di cui all'art. 152 legge 16 febbraio 1913 n. 89, e all'udienza fissata il notaio si presentava personalmente assistito dal difensore, sostenendo di aver evidenziato la gravità ed i rischi - non solo né principalmente fiscali - di tali scelte alle parti e, in particolare al venditore, avvocato che da anni comperava e vendeva immobili assumendo mutui ipotecari di volta in volta per finanziare i nuovi acquirenti e che era l'autore del meccanismo contrattuale predisposto e di essersi limitato, di fronte all'insistenza delle parti, ad una collaborazione passiva.

Il Tribunale, con sentenza in data 17 - 27 ottobre 1994, ha dichiarato il notaio colpevole dell'illecito disciplinare e gli ha inflitto la sanzione della so-

spensione per la durata di otto mesi, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Contro questa sentenza ha proposto appello il notaio, chiedendo di essere assolto perché il fatto non costituisce illecito disciplinare e in subordine, previo riconoscimento delle attenuanti ritenute concedibili, la limitazione della sanzione nella censura.

Nel giudizio è intervenuto il Procuratore generale ed ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.

La causa è stata rinviata per consentire al nuovo difensore dell'incolpato di depositare una memoria integrativa, ciò che poi è avvenuto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

*I motivi di gravame e la memoria al Collegio.*

L'appellante ha articolato tre mezzi di gravame avverso la sentenza che lo ha sospeso per otto mesi dall'esercizio delle funzioni notarili.

Il primo mezzo di gravame si basa sulla assoluta inesistenza della norma incriminatrice, e sulla violazione del principio di stretta legalità della sanzione. L'art. 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, infatti, sarebbe comunemente interpretato, in armonia con il principio "nullum crimen sine lege", come applicabile a comportamenti specificamente descritti dalla norma incriminatrice, quali l'indebita riduzione di onorario nonché le altre forme di concorrenza illecita tra notai. Gli atti autenticati dal notaio nella fattispecie comporterebbero una elusione di imposta solo in modo potenziale e comunque non ancora avverata stante la pendenza dei termini per gli accertamenti. La collaborazione del notaio, in ogni caso, sarebbe stata esclusivamente passiva e incensurabile perché non esiste alcuna norma che imponga al notaio di ergersi a gendarme della moralità fiscale delle parti, il quale nella fattispecie sarebbe stato in buona fede. Ininfluente sarebbe poi la circostanza della mancata trascrizione dell'atto di precisazione catastale, che non sarebbe stata funzionale all'accertamento fiscale né effettivamente dovuta alla luce dell'art. 2643 e ss c.c.

Il secondo mezzo di gravame verte sull'inesistenza dell'allarme sociale, elemento peraltro irrilevante secondo la dottrina penalistica sia ai fini del giudizio di responsabilità e sia quale criterio per la determinazione della pena. Detto allarme non vi sarebbe stato, perché non vi fu alcuna fuga di notizie ed i fatti rimasero sconosciuti a tutti salvo che alle parti e sarebbero rimasti sconosciuti anche al Consiglio notarile se non fosse stato lo stesso incolpato a rivelarli.

Il terzo mezzo di gravame verte sull'entità della sanzione: le circostanze che l'appellante non aveva mai subito procedimenti disciplinari in precedenza, che i quattro atti fossero in sostanza riconducibili ad un'unica operazione, che egli stesso sia rimasto vittima dell'insolvenza dei suoi clienti e che egli fosse così in buona fede da rivolgersi al Consiglio Notarile per la liquidazione delle parcelle avrebbero imposto di contenere la sanzione nei limiti della censura.

I predetti motivi hanno poi ricevuto una diffusa illustrazione nella memoria depositata il 20 febbraio 1995, i cui punti essenziali saranno esaminati in relazione ai motivi ai quali si riferiscono.

#### *Sul principio di legalità*

La tesi di fondo, che è alla base del primo mezzo e secondo la quale sarebbe stato nella fattispecie violato il principio di stretta legalità della norma incriminatrice, non può essere condivisa. Premesso che l'illecito oggetto del presente giudizio non ha natura penale e che ad esso non sono pertanto riferibili i precetti costituzionali in materia penale, si constata che la formula dell'art. 147 L. n. 89/1913 ("il notaio che in qualunque modo. . .") vi costituisce ostacolo irriducibile, come è stato d'altra parte riconosciuto anche dalla migliore dottrina. Né si tratta di caso eccezionale, perché, al contrario, formule analoghe sono adoperate in norme di legge che disciplinano gli illeciti disciplinari di altre categorie di professionisti e di pubblici impiegati. E' indubbio che questo caso (come in quelli analoghi) il legislatore ha avuto di mira la "dignità e reputazione" del notaio e "il decoro e il prestigio della classe notarile" ed ha considerato che tali valori non potessero essere validamente tutelati da una normativa minuziosa, alla cui casistica sarebbero sfuggite numerose fattispecie giudicate invece rilevanti.

#### *Sulla figura del notaio*

Ciò implica evidentemente un giudizio sull'idoneità dei comportamenti, addebitati al notaio, a ledere i valori tutelati ed a questo proposito l'odierno appellante ha sostenuto, fin dalle prime fasi del processo, una interpretazione della figura notarile che valorizza in essa maggiormente gli aspetti di libero professionista che di pubblico ufficiale, respingendo - per riprendere le sue parole - la figura del "notaio inquisitore" e dichiarando di aderire alla concezione del notaio che "collabora" con il cliente per avere una visione completa - dei problemi in trattazione. Sulla base di queste premesse egli ha in particolare costantemente ribadito che la sua sarebbe stata una collaborazione passiva.

Questa concezione ritorna poi, in modo molto più articolato e diffuso, nella memoria depositata. In essa si insiste soprattutto contro una impostazione

moralistica, che avrebbe indotto a valutare i comportamenti del notaio \*\*\* in base a codici estranei a quelli codificati e contro la pretesa di imporre al notaio compiti, quale quello di collaboratore del fisco nella lotta all'evasione tributaria, che gli sono propriamente estranei. Si contesta poi la tesi accusatoria che la categoria del notaio sia preposta "ad indirizzare la collettività verso il rispetto dell'ordinamento, uniformando la propria condotta alle norme etico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento", e si sostiene che il notaio andrebbe qualificato come "privato incaricato dello svolgimento della funzione pubblica"; in particolare egli è anche professionista e solo a quest'ultima funzione sarebbe riconducibile la intuizione delle vere finalità del meccanismo negoziale impiegato dalle parti, mentre nella sua funzione di pubblico certificatore egli "ha solo preso atto della sottoscrizione autentica di due distinti atti leciti redatti dalle parti". E il ruolo del professionista sarebbe stato valutato con una severità del tutto sproporzionata, se confrontato con quello di altri liberi professionisti.

Al riguardo va premesso che, secondo l'art. 1 della L. n. 89/1913, "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti". La formula impiegata dal legislatore è giustificata dalla dottrina, con riguardo alla funzione di certificazione, con il fatto che tale funzione viene esercitata in nome e per conto dello Stato al quale essa appartiene e che viene al notaio delegata dal Capo dello Stato. E' poi unanime il riconoscimento che il notaio è anche un libero professionista; ma, quanto al rapporto tra le due qualità, in dottrina le opinioni si dividono tra chi dà maggiore rilevanza alla pubblica funzione di notaio rispetto alla libera professione dello stesso; e chi sostiene l'impossibilità di scindere le due figure per effetto della loro necessaria concomitanza. In entrambi i casi resta esclusa la possibilità di valutare i comportamenti del notaio, anche sul piano disciplinare, alla stregua di quelli di un libero professionista, prescindendo dalle sue attribuzioni di pubblico ufficiale. E in effetti, lo status professionale del notaio, al quale si collegano gli stessi suoi redditi di lavoro, è inscindibilmente connesso alle sue funzioni pubbliche e condiziona in modo decisivo la sua figura nell'ordinamento giuridico e nella considerazione sociale. Esso è il presupposto, in particolare, dell'ordinamento a numero chiuso, che consente l'accesso alle funzioni solo in base ad una rigorosa selezione: questa, al tempo stesso, garantisce il prestigio tecnico del notaio, limita la concorrenza tra i professionisti e assicura di fatto un reddito che, mentre conferisce prestigio sociale concorre a rafforzare l'indipendenza del notaio, nell'adempimento dei suoi doveri pubblici, da indebite pressioni dei privati. Sarebbe dunque da respinge-

re ogni impostazione la quale, valorizzando unilateralmente la figura del professionista, volesse autorizzare di fatto il notaio ad una sorta di neutralità tra Stato (fosse lo stesso Erario) e cittadino e questo giustifica l'interpretazione che il Pubblico ministero ha dato, sulla conforme denuncia del Consiglio notarile, dell'art. 147 L. n. 89/1913.

E' poi vero che la valutazione dell'illecito disciplinare non può essere condotta sulla base di canoni moralistici non codificati e che sarebbe del tutto erroneo pretendere dal notaio una collaborazione attiva a compiti che sono propri della amministrazione delle finanze. Ma, diversamente da quanto si assume dalla difesa, simili tesi non sono all'origine dell'incolpazione del notaio e non sono state utilizzate per motivare la sua condanna. Oggetto della accusa è l'aver leso la dignità e il decoro della categoria notarile e non già l'aver procurato un danno all'Erario e non v'è dubbio che tale accusa rimarrebbe inalterata nel suo fondamento se danno non vi fosse stato, se l'Erario avesse immediatamente scoperto l'illecito fiscale, o se esso notificasse un accertamento per il quale - si sostiene - i termini non sarebbero ancora scaduti.

E' vero invece che il carattere unitario della figura non consente al notaio di assumere una duplice veste, ed avere una doppia verità in ordine al valore del medesimo atto, nel momento in cui egli lo presenta al fisco quale pubblico ufficiale, e nel momento in cui ne chiede il pagamento della parcella quale professionista, come invece è avvenuto nella fattispecie, in cui il Consiglio notarile ha scoperto l'illecito a seguito della domanda di liquidazione della parcella, apparentemente sproporzionata al valore delle compravendite (a norma dell'art. 2 della tariffa professionale che regola gli onorari spettanti al notaio "per gli atti da lui ricevuti o autenticati", il notaio deve richiedere alle parti ed indicare nell'atto il valore determinabile: e tale determinazione vale contemporaneamente agli effetti fiscali e a quelli della liquidazione della parcella).

*Sulla evasione delle imposte di registro e di incremento di valore.*

Per le ragioni innanzi esposte non può riconoscersi rilievo decisivo alla tesi - diffusamente argomentata nella memoria depositata - secondo la quale nella fattispecie non vi sarebbe stata alcuna elusione dell'imposta di registro né di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili (questioni che non potrebbero essere conosciute in questa sede se non del tutto incidentalmente). Ma, poiché la comprensione dell'attività negoziale alla quale il notaio prestò la sua collaborazione è certo rilevante per l'accertamento dell'illecito, occorre anche dire che quella tesi non pare condivisibile (si sostiene anche che di fatto il valore degli immobili compravenduti sarebbe stato assai inferiore al mutuo garantito da ipoteca su di essi, per-

ché il venditore avrebbe praticato sistematicamente l'acquisto e la rivendita di immobili facendosi finanziare con mutui di importi gradualmente crescenti, da ultimo dandosi alla fuga all'estero e lasciando debiti insoluti per miliardi: di tutto ciò, allegato nella memoria depositata in appello, non vi è alcuna dimostrazione e la stessa parte si dichiara incapace di spiegare come il venditore avrebbe potuto ottenere un mutuo così sproporzionato al valore dell'immobile, sicché non sarebbe consentito alla Corte di basarsi su allegazioni di questo tipo).

La tesi difensiva si fonda sull'assunto che il meccanismo di determinazione forfetaria dell'imposta, regolato dall'art. 52, comma quarto D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (che preclude la rettifica quando "il valore o il corrispettivo" siano dichiarati in misura non inferiore ad un certo multiplo della rendita catastale aggiornata) non consentiva nella fattispecie la rettifica neppure nel caso in cui l'accollo di mutuo fosse stato dichiarato fin dall'inizio e ne fosse stato altresì indicato l'ammontare (in modo, si sottolinea, necessariamente approssimativo ed impreciso per difficoltà di ordine tecnico). La difesa è consapevole del fatto che la dichiarazione, da porre alla base del calcolo dell'imposta, potrebbe essere anche superiore ai valori catastali, ma parte dal presupposto che l'accollo di mutuo non è - in quanto tale - parte del prezzo, bensì soltanto una modalità del suo pagamento e che esso pertanto, quantunque in ipotesi da solo superiore ai valori catastali, non autorizzerebbe l'amministrazione a disattendere il valore dichiarato nell'atto, con gli effetti preclusivi di cui alla citata norma. L'illecito fiscale attribuito alle intenzioni delle parti contraenti sarebbe stato quindi propriamente un illecito impossibile.

Va premesso che l'accollo di mutuo non incide solo sulle modalità di pagamento del prezzo (a terzi, in misura rateizzata e gravata di interessi convenzionali), ma anche evidentemente sul suo ammontare, e che le difficoltà tecniche di determinazione del debito accollato in un determinato momento del tempo, alle quali si accenna non sono di ostacolo alle parti nella determinazione del prezzo globale della compravendita come non lo sono alla valutazione da parte loro della convenienza dell'affare, operazioni in entrambe le quali esse non potrebbero prescindere dal calcolo dell'incidenza dell'accollo del mutuo. Quest'ultimo concorre dunque necessariamente e talvolta decisamente alla determinazione del corrispettivo del trasferimento del bene. La tesi difensiva in esame, per reggersi, postula una distinzione tra valore dichiarato nell'atto ai fini fiscali in misura non inferiore a quello catastale, da un lato e corrispettivo (comprensivo dell'accollo di mutuo) risultante dall'atto e superiore al valore catastale, dall'altro. Si tratta di fraintendimento della lettera e del signifi-

cato dell'art. 52 comma quarto cit.: la distinzione, nel testo dalla norma, tra valore e corrispettivo non implica che nello stesso atto possa esservi un valore diverso dal corrispettivo (e che il valore dichiarato sia altra cosa dal corrispettivo pure dichiarato), ma che anche negli atti che per loro natura non comportano corrispettivo debba essere dichiarato un valore ai fini fiscali, fermo restando che laddove un corrispettivo vi sia, quello sia appunto (nella misura enunciata nell'atto e valida tra le parti) il valore dichiarato. Nel caso trattato dal notaio \*\*\*, pertanto, laddove fosse emerso dall'atto che (come in effetti stava avvenendo in realtà) l'acquirente, in aggiunta al prezzo dichiarato rispettivamente in £. 65 e 27 milioni, si accollava un mutuo, il corrispettivo dichiarato sarebbe stato costituito, anche agli effetti fiscali, dalla somma del prezzo in contanti e dell'accollo di mutuo; e se l'importo del debito accollato non fosse stato dichiarato (come, si fa notare, sarebbe stato pur consentito alle parti) si sarebbe verificata l'ipotesi prevista dall'art. 53 D.P.R. n. 131/1986 cit., e l'ufficio avrebbe accertato la base imponibile tenendo conto anche del mutuo accollato e valutando la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 52 comma quarto alla luce del corrispettivo così ricostruito. Di ciò le parti erano ben consapevoli e il particolare meccanismo negoziale adottato per l'eludere l'imposta non poteva qualificarsi come illecito (tributario) impossibile.

*Sulla collaborazione del notaio e sulla lesione dei valori della categoria notarile.*

Come si è già ricordato, la difesa ha sempre insistito sul fatto che il notaio avrebbe dato tuttavia a ciò una collaborazione passiva. La tesi non può essere condivisa. La sua formulazione letterale è contraddittoria, ma sembra far leva sulla circostanza che il notaio avrebbe esercitato nella circostanza una funzione meramente certificatoria e non una funzione di realizzazione dell'adeguamento dell'atto alla volontà empirica delle parti. A questo proposito va ricordato che la distinzione tra le due classiche funzioni notarili non rileva sotto il profilo dell'esame dell'atto da parte del notaio. A proposito dell'art. 28 n.1 L.N. 89/1913, la dottrina ha sempre ribadito che esso non concerne soltanto il ricevimento di atti pubblici in senso stretto ma anche l'autenticazione delle firme su scritture private, dovendo anche in tal caso il notaio procedere alla cosiddetta stima preliminare del negozio. Nella fattispecie in esame, è vero, non si trattava di atto contrario al buon costume o all'ordine pubblico. Ma la funzione del notaio non fu affatto limitata alla certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni, giacché lo stesso \*\*\*, pur protestando di non essere l'ideatore del meccanismo giuridico, ha ammesso nella sua memoria del 16 maggio 1994 che la parte venditrice gli aveva pre-

sentato "lo schema" della fattispecie negoziale già concordata tra le parti e che egli aveva "tradotto in atto" questo schema.

E si è già detto che la tesi, secondo la quale questo tipo di collaborazione tecnica (pur realizzativa e non ideativa) sarebbe da imputare solo al professionista e non al notaio in quanto al tempo stesso pubblico ufficiale, non ha fondamento. Ma la verità è che le funzioni notarili sono configurate dall'ordinamento in modo tale da rendere praticamente impossibile al notaio di limitarsi ad una collaborazione cosiddetta passiva. Anche se egli si fosse limitato a leggere una scrittura privata che gli fosse stata portata in studio già interamente e compiutamente redatta, perché fosse sottoscritta in sua presenza, egli non avrebbe potuto limitare il suo intervento alla lettura dell'atto e alla constatazione che esso veniva sottoscritto dalle parti essendo poi tenuto a richiederne la registrazione, cosa che egli in effetti fece. Ed in tale compito egli non poté fare a meno di collaborare attivamente con le parti, come gli è stato correttamente contestato già dal Consiglio notarile.

A questo proposito la difesa sostiene, nella sua memoria, che il riempimento del modello 69, in occasione della richiesta di registrazione dei pretesi atti di precisazione catastale, ancorché materialmente effettuata da personale di studio, è compito proprio del personale dell'amministrazione finanziaria, come la stessa indicazione del codice relativo ad atti senza valore patrimoniale e che pertanto in ciò non potrebbe ravvisarsi violazione di norme deontologiche da parte del notaio. Ma l'assunto è inconsistente: l'addebito non riguarda la materiale compilazione del modello, bensì la collaborazione attiva data dal notaio al disegno illecito delle parti. A questo riguardo è noto che il notaio non ha solo l'obbligo (legato alla funzione) di presentare la richiesta di registrazione dell'atto, ma altresì quello di "comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta" e di "trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati" (Art. 63, comma primo D.P.R. n. 131/1986 cit.). La collaborazione attiva data dal notaio \*\*\* non è consistita dunque nella materiale compilazione del modello 69, bensì nelle informazioni date al personale dell'amministrazione per la compilazione del modello relativo agli atti senza valore patrimoniale, sebbene egli ben conoscesse la diversa realtà dell'atto.

Quest'ultima circostanza - in effetti neppure contestata - è poi confermata anche dal fatto che egli non provvide a trascrivere l'atto di rettificazione catastale, come gli imponeva l'art. 2671 c.c., proprio perché sapeva che la precedente nota di trascrizione attuava, con riguardo alle indicazioni di cui all'art. 2659 n. 4 c.c., una pubblicità del tutto corretta e non bisognosa di rettificazioni (è solo a



questi fini che la circostanza rileva e non già perché la Conservatoria dei registri immobiliari potesse rilevare la frode fiscale, come erroneamente si è supposto).

Secondo la difesa, la richiesta di registrazione dell'atto come atto senza valore patrimoniale era invece corretta, perché gli accolti di debiti collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono soggetti ad imposta (art 21 D.P.R. n. 131/1986 cit.). L'assunto sembra frutto di un equivoco e comunque non tiene conto dell'oggetto proprio del presente giudizio, che non è l'evasione dell'imposta di registro per l'atto di compravendita ma la lesione dei valori propri della categoria notarile. Se la legge esclude dall'imposizione gli accolti di debiti collegati e contestuali ad altre disposizioni non è certo perché tali atti siano indifferenti per la legislazione tributaria e possano essere legittimamente occultati al fisco (perché come si sostiene essi sarebbero modalità di pagamento e non componente del prezzo), ma solo perché, come nel caso di compravendita, essi non sono che una componente del corrispettivo sul quale deve essere calcolata l'imposta e la loro distinta tassazione comporterebbe una duplicazione di imposta. Nella fattispecie, la tassabilità della pretesa rettificazione catastale non le derivava dal fatto di contenere un autonomo accollo di mutuo, ma dal fatto che tale accollo valeva in realtà quale dichiarazione integrativa della precedente richiesta di registrazione dell'atto di compravendita. Ora, l'addebito che viene mosso al notaio non è quello di non aver chiesto la registrazione dell'accollo di debito come atto autonomamente imponibile, bensì di aver prestato la propria collaborazione alle parti nell'indurre in errore l'ufficio finanziario circa il corrispettivo della compravendita, dissimulando l'accollo che ne costituiva parte integrante e cospicua. Per ciò stesso non vale opporre che l'ufficio finanziario era oggettivamente nelle condizioni di scoprire l'artificio messo in opera ai danni dell'Erario. Ciò che occorre stabilire è se sia lecito ad un notaio accettare di concorrere all'azione delle parti del contratto, mirante a trarre illecito vantaggio non solo dalla distrazione, superficialità o carico di lavoro dell'impiegato che si limiti a leggere l'intestazione dell'atto presentato per la registrazione senza approfondirne il contenuto, ma anche dalla stessa fiducia che il personale dell'amministrazione finanziaria finisce con il riporre nella figura del notaio che presenta l'atto, ritenuto incapace di prestarsi ad un artificio del tipo adottato nella circostanza.

La risposta al quesito che precede deve essere negativa, non potendosi ammettere che il notaio, pubblico ufficiale che esercita una professione circondata di prestigio, possa accettare di concorrere ad artifici di questo tipo in danno dell'Erario, con un silenzio reticente o con dichiarazioni con-

sapevolmente menzognere rese in occasione della registrazione dell'atto.

#### *Sull'allarme sociale.*

Venendo al secondo motivo di gravame occorre rilevare che il dibattito sull'allarme sociale è sostanzialmente inconcludente. Tale elemento non è menzionato nell'art. 147 L. n. 89/1913 cit. e non è costitutivo della fattispecie illecita. Si richiede invece soltanto che il notaio comprometta in qualunque modo, con la sua condotta nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile. Ciò è senza dubbio avvenuto nella fattispecie. L'avvocato \*\*\*, venditore, e la società acquirente hanno infatti potuto constatare come le prerogative della classe notarile non fossero di ostacolo ad ottenere che il notaio si prestasse a collaborare con essi nel tentativo di frodare l'Erario riuscendo a distogliere l'attenzione del personale dell'amministrazione finanziaria dal contenuto di atti che pure venivano loro formalmente presentati dal notaio, il quale ultimo si poneva in tal modo dalla loro parte (e che avrebbe poi chiesto ad essi un compenso proporzionale al valore sottaciuto alla amministrazione). Tanto basterebbe a ritenere consumata la lesione, sebbene vi si aggiunga poi quella, certo non meno grave seppure - che consti - solo potenziale, derivante dal discredito della categoria notarile agli occhi del personale della amministrazione finanziaria, con cui i notai intrattengono rapporti particolarmente stretti ed intensi per le ragioni del loro ufficio. E non vi è dubbio che con il termine "compromettere" il legislatore abbia voluto indicare un pregiudizio anche solo potenziale, non avendo certamente inteso esonerare dalla sanzione comportamenti scorretti, solo perché casualmente sfuggiti alla conoscenza dei destinatari.

#### *Sulla mancata applicazione della censura in luogo della sospensione.*

La determinazione della sanzione è stata censurata con richiamo a circostanze inidonee a giustificare una riforma dell'impugnata sentenza.

Sebbene in appello si allegi che lo \*\*\* non è mai stato assoggettato a procedimenti disciplinari, tale circostanza è in contrasto con quanto risulta dagli atti di causa già raccolti nel primo grado. Lo \*\*\* è stato infatti prosciolto per oblazione, con sentenza in data . . . del Tribunale di \*\*\*, da una contravvenzione agli artt. 65 e 137 Legge notarile; e con sentenza in data . . . del Tribunale di \*\*\*, da tre contravvenzioni per violazione dell'art. 621 quattro dell'art. 61 e otto dell'art. 51 n. 8 e 137 della Legge notarile da 7 contravvenzioni per l'art. 23 r.d.l. 23 ottobre 1924. L'oblazione estingue l'illecito e vieta di considerare recidivo lo \*\*\*, ma rende non di meno ingiustificata l'affermazione in esame.



Che si sia trattato di un'unica operazione, sebbene realizzata attraverso quattro atti, è vero, ma non è in contraddizione con la gravità dell'episodio, che risulta aumentata (piuttosto che, come si pretende, esclusa) dalle qualità personali del venditore. Tali qualità erano conosciute dal notaio, come è stato da lui ammesso fin dalla memoria 16 maggio 1994 per rivendicare di aver richiamato il cliente sulla "grave pericolosità sociale del complesso delle operazioni dal medesimo condotte". E la lesione dei valori propri della categoria non poteva che essere tanto più grave, quanto più screditata dovesse apparire ai suoi stessi occhi la persona alle cui operazioni non ricusava di prestare la propria collaborazione.

Si insiste poi molto sulla buona fede dello \*\*\*. Dal complesso degli scritti difensivi e in particolare dalla memoria depositata risulta che tale buona fede è intesa come non consapevolezza della illiceità dei comportamenti. Questa concezione non può essere condivisa, traducendosi in una valorizzazione della ignoranza di legge. La buona fede che assume valore in questo campo non può essere invece costituita che da ignoranza di elementi di fatto rilevanti; in questo senso essa è da escludere nella fattispecie. Che egli non sia stato pagato per la sua attività professionale se non con as-

segni protestati, non dimostra la sua buona fede, nel senso che qui assume rilievo (ovviamente il notaio non è qui chiamato a rispondere degli atti in questione nei confronti dell'Erario o delle banche mutanti), ma solo che egli stesso è rimasto vittima del comportamento illecito dei suoi clienti, che egli supponeva indirizzato esclusivamente verso l'Erario o verso le banche.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sanzione della censura risulta del tutto inadeguata, mentre quella chiesta dal Pubblico ministero ed applicata dai primi giudici appare commisurata alle particolari connotazioni del fatto.

In conclusione, l'appello deve essere respinto.

p. q. m.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal notaio \*\*\*, in contraddittorio con il Procuratore Generale presso la Corte, avverso la sentenza del Tribunale di \*\*\* in data 17 - 27 ottobre 1994, lo rigetta e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado.

**La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza del 21 maggio - 24 luglio 1996 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza che precede.**

## LA DEONTOLOGIA A CONVEGNO

*Felice ci è sembrata l'intuizione del Comitato Notarile del Lazio, che, dedicando alla deontologia il proprio primo Convegno, ha riunito a Fiuggi i notai laziali intrattenendoli su un argomento tanto frequentato negli ultimi mesi, eppure ancora tanto bisognoso di essere tenuto desto all'attenzione e alla coscienza di tutti.*

*Di taglio sia scientifico che politico, le relazioni hanno toccato quasi tutti gli aspetti che la problematica deontologica coinvolge, con spunti di originalità talvolta davvero significativi.*

*Con l'auspicio che gli atti del convegno siano al più presto disponibili, pubblichiamo la relazione presentata dai colleghi Giovanni Berionne, Andrea Castelnuovo, Carlo Pennazzi Catalani, Francesco Maria Ragnisco della Associazione Sindacale Notai del Lazio.*

### VIGILANZA E PREVENZIONE NELLA ATTIVITA' DEI CONSIGLI NOTARILI

L'argomento scelto per la nostra relazione offre spazio più a considerazioni di carattere politico che non a considerazioni di natura tecnica e forse proprio per questo ci è piaciuto affrontarlo, dato che, attraverso il nostro modesto intervento si è voluto dar modo di far giungere all'odierno Convegno un contributo di idee dall'Associazione Sindacale dei Notai del Lazio, che in questa sede abbiamo avuto l'onore di rappresentare. Infatti uno degli scopi fondamentali della nostra Associazione - come delle altre associazioni regionali e della Federnotai che tutte raggruppa - perseguito con entusiasmo e passione già da tanti anni, è quello di essere un libero luogo di incontro di opinioni e di elaborazione di proposte e di sollecitazioni (dirette

anche e soprattutto agli organi istituzionali del notariato) tendenti a tutelare uno degli interessi primari della categoria: quello di rendere più "vivibile" la professione.

Orbene, non vi è alcun dubbio - non lo può negare neppure chi fosse totalmente ostile al codice deontologico di cui oggi ci stiamo occupando - che in tanto si può agevolmente appartenere ad un gruppo professionale (come, del resto, ad un qualsiasi gruppo sociale) in quanto si adempia a quel complesso di doveri che il gruppo stesso individua e pone alla base della convivenza interna e che per altro aspetto parimenti importante, costituisce il fondamento della relazione tra quel gruppo e gli altri gruppi sociali.

L'osservanza di quel complesso di doveri, che - secondo il significato attualmente attribuito a tale termine - costituisce la deontologia professionale

diviene, quindi, un bene sociale per il gruppo al quale si appartiene e per l'intera società.

Detto questo, si comprende bene quale sia la rilevanza - per quanto riguarda la nostra professione - dell'attività dei Consigli Notarili Distrettuali, cui è affidato di curare l'ordinato svolgimento della professione nei vari Distretti Notarili, in un quadro deontologico omogeneo su scala nazionale, disegnato - in virtù della novella legislativa del 1991 - dal Consiglio Nazionale del Notariato, al quale non a caso quella stessa legge riconosce il ruolo di Ordine professionale nazionale. E nell'ambito di tale attività dei Consigli Notarili Distrettuali assume particolare importanza, a questi fini, la loro attività di vigilanza e di prevenzione.

Ecco, quindi, che risulta di grande interesse politico trattare il tema dell'attività di vigilanza e prevenzione. Siamo convinti, infatti, che, più ancora che nella pure a volte inevitabile azione disciplinare repressiva, sta proprio nell'azione di vigilanza e prevenzione di ogni singolo Consiglio Notarile la chiave di volta di un importantissimo settore della politica del notariato: di quel settore che mira ad assicurare la sopravvivenza della nostra professione attraverso la cura dell'immagine che essa dà di se stessa, quando tutti i suoi membri la esercitano armonizzando i propri singoli legittimi interessi con quelli dell'intera categoria, e gli interessi della categoria con quelli dell'intera società.

In quest'ottica, riteniamo di non esagerare attribuendo un valore strategico all'attività di vigilanza del Consiglio Notarile, se - con gli strumenti offerti dal codice deontologico o con altri che possiamo individuare - sarà oculatamente condotta per prevenire che insorgano comportamenti deontologicamente scorretti, per dissuadere chi volesse insistervi e, soprattutto, per sostenere il retto operare di ogni singolo iscritto al Collegio. L'attuale difficile momento storico, infatti, è caratterizzato da una profonda crisi economica (che mette seriamente a repentaglio la redditività dei nostri studi e, quindi, la sicurezza del posto di lavoro anche per i nostri dipendenti), è caratterizzato dalla ormai cronica inefficienza delle strutture pubbliche con le quali dobbiamo quotidianamente dialogare, è caratterizzato dalla incertezza normativa che troppo libero spazio lascia alla interpretazione giurisprudenziale (per sua natura esercitata "a posteriori", a differenza della nostra che necessariamente è un'interpretazione da "prima linea", a volte pretesa in momenti anche anteriori alla conoscibilità della nuova norma da applicare).

Conseguentemente, in questi tempi, è facile che emergano comportamenti deontologicamente scorretti, che a chi li pone in essere sembrano più sbrigativi, più comodi, più redditizi, più furbi; e, correlativamente, diviene indispensabile premere sull'acceleratore dell'azione di vigilanza, intesa nel senso sopra spiegato.

Addentrando, ora, nell'esame del potere di vigilanza del Consiglio Notarile, per prima cosa ricordiamo che esso trova il suo fondamento in alcune norme positive collocate nel nostro ordinamento professionale. In particolare ricordiamo: l'articolo 93 n. 1 L.N., secondo il quale il Consiglio Notarile "Vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti ... , ed alla esatta osservanza dei loro doveri"; l'articolo 49 R.N., che impone al Presidente del Consiglio Notarile di "vigilare per l'esatta osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 26 della legge e dall'art. 48 del regolamento", che - come a tutti è noto - più da vicino toccano il rapporto notaio - territorio, - l'art. 267 2° comma R.N. , in forza del quale le autorità pubbliche debbono, nei limiti della rispettiva competenza, fornire al Presidente del Consiglio Notarile le informazioni che fossero richieste."

Non staremo qui a farvi una approfondita esegesi di tali norme, per la quale vi invitiamo a rileggere i vari studi approvati in materia dal C.N.N. e la dottrina e giurisprudenza ivi richiamata, ed in particolare lo studio a firma di Giovanni Casu approvato dal C.N.N. nella seduta del 15 gennaio 1988, che ampiamente condividiamo.

Qui preme sottolineare l'ampio spettro dell'attività di vigilanza concepito dal legislatore fin dal 1913: un'attività che ha come suo primo obiettivo il "decoro" della professione notarile. Già, il "decoro": espressione che il legislatore del 1913 usa nel suo significato classico di "decòrum" (da "decère", che vuol dire "convenire", nel senso di "convenienza sociale") ed è quindi "sentimento, coscienza della propria dignità, che si riflette nell'aspetto, negli atteggiamenti, nell'operato", ma è anche "onore, prestigio di chi, per merito o condizione sociale (oggi diremmo: funzione sociale), è degno di grande considerazione e del massimo rispetto" (le definizioni non sono nostre, ma semplicemente tratte dallo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana). Ed allora, se così è, non siamo lontani dal vero quando asseriamo che l'attività di vigilanza è strategica ai fini dello stabilire in quale relazione vogliamo porre la nostra categoria con le altre componenti sociali, ovvero - per ripetere il termine, oggi di moda, usato nella prima parte di questa relazione - quale vogliamo sia l'immagine che il notariato dia di sé - un "decoro", va pure sottolineato, che, come dice il legislatore del 1913, si conquista vigilando sull' "esercizio della professione" e sulla "condotta dei notai iscritti".

Un'altra osservazione - l'attività di vigilanza concepita dal legislatore del 1913, per le espressioni usate, deve intendersi diretta a promuovere l'esatta osservanza dei doveri da parte del notaio (tra i quali vi sono quelli che ineriscono al suo rapporto con il territorio) piuttosto che a reprimerne i comportamenti scorretti, anche se come giusta-

mente ricorda Giovanni Casu - l'attività di vigilanza, pur essendo indubbiamente un potere autonomo da quello disciplinare, rispetto a quest'ultimo si pone come necessario presupposto.

Un ulteriore elemento, infine, per quanto attiene alla nostra relazione, è importante enucleare dalle richiamate norme di legge: quello che si desume dalla lettura del 2° comma dell'articolo 267 R.N.. L'attività di vigilanza del Consiglio Notarile, cioè, non si esplica soltanto sottoponendo a verifica i comportamenti posti in essere dai notai, ma anche acquisendo dati e notizie presso organismi esterni al notariato, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni. Al Presidente del Consiglio Notarile, cioè, è dato di acquisire, anche all'esterno della categoria, ogni notizia pertinente all'esercizio della professione notarile. Ora, se mettiamo in collegamento questa facoltà concessa dal legislatore al nostro ordine professionale con lo scopo, poco fa sottolineato, di preservare il "decoro" della professione, se ne deduce che non siamo lontani dal vero quando asseriamo che, attraverso l'attività di vigilanza, il Consiglio Notarile è chiamato a svolgere un ruolo di supporto al retto operare di ogni singolo iscritto al Collegio, e che, conseguentemente, tanto più ciascuno di noi sarà confortato dal supporto del Consiglio Notarile quanto più tutti contribuiremo all'efficacia dell'azione di vigilanza svolta dal Consiglio stesso.

L'elaborazione dottrina e giurisprudenziale relativa al potere di vigilanza dei Consigli Notarili, fino alla pubblicazione del Codice Deontologico, naturalmente si è basata sulle poche norme di legge testè richiamate e sulle norme più propriamente disciplinari ad esse collegate. Ed è interessante rilevare come, a nostro avviso, tale elaborazione sia andata sviluppandosi in stretta connessione con l'evolversi del concetto di funzione notarile. Sembra, infatti di poter affermare che nei primi decenni di vita del vigente ordinamento notarile, quando del notaio veniva messa in luce prevalentemente la funzione certificatrice, fu sufficiente fermarsi alla immediata lettura delle minuziose norme dettate dal legislatore del 1913 per il controllo del corretto esercizio - appunto - della funzione di certificazione. Successivamente nei primi decenni del secondo dopo-guerra, quando nella figura del notaio accanto alla componente "pubblica funzione" fu evidenziata con forza anche la componente libero-professionale, si disse che l'attività di vigilanza doveva intendersi rimanere circoscritta a quest'ultima e tesa a tutelare la correttezza del rapporto tra gli iscritti. Veniva privilegiata, quindi, un'ottica rivolta all'interno del gruppo, a differenza dell'attività disciplinare, per sua natura tendente a colpire violazioni di norme poste a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione notarile.

Più recentemente, quando ha cominciato a farsi strada il concetto di unicità della funzione notarile, della funzione - cioè - di un giurista che, qualunque sia la forma del suo intervento, esercita la professione di dare agli strumenti, attraverso i quali si esplica l'autonomia privata, certezza e cittadinanza nell'ordinamento giuridico, nell'interesse delle parti e dell'ordinamento stesso, ecco che si viene a qualificare l'attività di vigilanza come l'esercizio di un potere-dovere diretto sia all'interno che all'esterno del gruppo, con lo scopo di promuovere e tutelare il corretto esercizio della professione, intendendolo come un bene sociale sia per chi la vive sia per la società intera che ne usufruisce.

Tuttavia non possiamo fare a meno di riscontrare che, fino alla pubblicazione del Codice Deontologico, l'attività di vigilanza dei Consigli Notarili è stata comunemente intesa come un'attività che, per poter essere esplicita, avesse bisogno di "input" esterni al Consiglio Notarile: segnalazioni o informazioni dirette o indirette circa realtà professionali al limite od al di là dell'ortodossia deontologica. Con scarsa possibilità, quindi, di muoversi in anticipo per individuare tempestivamente le patologie deontologiche, ed anzi prevenirle.

Le considerazioni fin qui svolte sono utili per farci un'idea del fondamento sia normativo che dottrinario dell'attività di vigilanza del Consiglio Notarile: attività che ha ricevuto indubbiamente un forte e nuovo impulso con la pubblicazione del Codice Deontologico, del quale oggi ci stiamo occupando, anche se a nostro avviso "minus dixit quam voluit" il C.N.N. quando, nelle note interpretative presentate al Convegno Nazionale dei primi di dicembre 1995, definisce il potere-dovere di vigilanza soltanto come un "potere del gruppo professionale a salvaguardia dei propri interessi".

Quali osservazioni preliminari e di carattere generale, infatti, occorre rilevare che il Codice Deontologico innanzitutto fonda la propria stessa efficacia proprio sull'attività di vigilanza del Consiglio Notarile: basta rileggere il paragrafo a. 4. 1. b, ove ci si preoccupa in modo dichiaratamente non esaustivo di individuare le modalità attraverso le quali stabilire la collaborazione dei notai con il proprio Consiglio Notarile per l'esercizio del potere-dovere di vigilanza, ed il paragrafo b. 3.1, che con le sue norme tecniche sulla forma degli atti costituisce un altro decisivo puntello per l'attività di vigilanza del Consiglio Notarile. Ed occorre anche rilevare che alla vigilanza del Consiglio Notarile è riconnessa, sì, tutta una serie di attività di controllo (oggi si usa dire "monitoraggio") per individuare gli aspetti ed i contorni del "vissuo" notarile del distretto, ma anche numerose attività propositive ed organizzative attraverso le quali perseguire lo scopo di prevenire l'insorgenza delle patologie deontologiche ed as-

sicurare al gruppo ed alla società un sempre migliore espletamento del servizio notarile.

Se, poi, andiamo ad individuare alcune fattispecie nelle quali il Codice Deontologico chiama espressamente in causa l'attività di vigilanza del Consiglio Notarile, viene subito in evidenza la complessa problematica relativa al rapporto tra il notaio ed il territorio nel quale è chiamato ad operare.

Naturalmente, in questa materia, viene rimesso al Consiglio Notarile il controllo del rispetto delle norme che impongono al notaio di "aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli". Non vi poteva essere alcun dubbio sull'esistenza di tale potere-dovere in capo al Consiglio Notarile: lo prevede, e lo disciplina minuziosamente, la stessa legge professionale.

Ma il Codice Deontologico evidenzia qualcosa in più: evidenzia, cioè, che il bene tutelato è "il migliore soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile", per le quali richieste occorre "garantire una effettiva disponibilità al servizio", "anche in giorni e/o ore diverse da quelli minimi fissati dal Presidente della Corte d'Appello". Ne deriva che l'attività di vigilanza del Consiglio Notarile deve essere organizzata non soltanto in modo tale da consentire di individuare e reprimere le violazioni delle prescrizioni imposte al notaio, ma anche e soprattutto avendo come obiettivo quello di sempre meglio far rispondere la categoria alle esigenze di servizio notarile avanzate dalla società.

Forse è il caso di precisare subito che allorché facciamo di queste affermazioni, non è certo con l'intento di magnificare con parole altisonanti l'attività di cui ci stiamo occupando, a prescindere da una applicazione concreta delle affermazioni stesse. Non ci interessa questo modo di operare. Ci interessa, invece, poter individuare ed offrire alla vostra riflessione linee di azione praticabili, attraverso le quali raggiungere lo scopo tutelato dalla normativa deontologica. Ora, applicando questo principio al problema concreto in questione (ossia il rapporto tra il notaio e territorio), l'affermazione prima fatta, correlandola al già richiamato dovere di collaborazione imposto alle "autorità pubbliche" dall'art. 267 R.N., si traduce nel ribadire - poiché per molti aspetti è necessario ribadire - che il Consiglio Notarile è per eccellenza il soggetto giuridico al quale è commessa la pianificazione dell'efficienza del servizio notarile in un determinato territorio, ed al quale non solo possono ma debbono far riferimento e prestare collaborazione tutti quei soggetti particolarmente quelli pubblici - portatori di rilevanti esigenze di prestazione notarile. Con la conseguenza che questo tipo di attività di vigilanza sarà particolarmente utile sia al fine di evitare ingiustificate concentrazioni di lavoro, (secondo quanto espressamente previsto dal Codice Deontologico al punto b.1.2 in tema di as-

sunzione di incarico), sia soprattutto al fine di supportare l'attività del singolo notaio rimuovendo gli ostacoli quotidianamente incontrati nel rapporto con i pubblici uffici (ottemperando, quindi, anche alla prescrizione contenuta al punto a.4.2.b. del Codice Deontologico).

Ancora: nella materia del rapporto tra notaio e territorio il Codice Deontologico affida all'attività di vigilanza del Consiglio Notarile una particolare funzione per la disciplina dei recapiti.

Il Codice Deontologico volutamente non ha ignorato il problema dei recapiti, risolvendo l'annosa disputa sul tema nel senso della foro ammissibilità in linea di principio; con ciò intendendo tutelare l'esigenza di natura libero-professionale di quel notaio che, volendo "svolgere la propria attività con particolare intensità", non trova esaustiva l'attività svolta nello studio. Nel contempo, però, si è sentita l'esigenza di porre dei "paletti" atti ad evitare che attraverso il fenomeno dei recapiti ne subisca un detrimento l'interesse pubblicistico ad un corretto rapporto tra notariato e territorio e si concretizzino ipotesi di illecita concorrenza: e sempre facendo particolare affidamento sull'attività di vigilanza dei Consigli Notarili.

Non ci addentriamo oltre in questo tema, oggetto della relazione del collega Aldo Carusi. Ai nostri fini, preme soltanto sottolineare che in tema di recapiti l'attività di vigilanza del Consiglio Notarile si dovrà esplicare da un lato in un costante monitoraggio sull'andamento del fenomeno, allo scopo di assumere delibere che pur rispettando i criteri generali elaborati dal Consiglio Nazionale, tengano conto della realtà del distretto; e dall'altro lato si dovrà esplicare in un continuo controllo del rispetto delle delibere così assunte da parte di ogni singolo notaio.

Particolare importanza, inoltre, come è naturale, il Codice Deontologico attribuisce all'attività di vigilanza del Consiglio Notarile nei settori dell'illecita concorrenza e della acquisizione ed esecuzione degli incarichi. Tuttavia è bene sottolineare che in questi settori l'attività di vigilanza assume diverse connotazioni.

In molti casi essa è concepita come controllo delle modalità attraverso le quali viene esercitata la professione nel distretto, allo scopo di evidenziare e successivamente reprimere i comportamenti scorretti: ci riferiamo alle varie ipotesi di illecita concorrenza, ove l'attività del Consiglio è più marcatamente rivolta alla tutela degli interessi del gruppo rispetto alle prevaricazioni del singolo.

Altre volte, l'attività di vigilanza è concepita quale controllo finalizzato alla distribuzione degli incarichi. Qui l'attività del Consiglio è rivolta preminentemente all'esterno del gruppo, nei confronti cioè di quelle istituzioni pubbliche o private che, essendo portatrici di rilevanti esigenze di prestazione notarile nella frequente loro contrattazione con il

cosiddetto cittadino "consumatore", possono dar luogo ad abnormi forme di accaparramento del lavoro, che conculcano la libertà di scelta del cittadino stesso e, quindi, ignorano uno dei fondamenti della nostra come di ogni altra libera professione, quello della scelta del professionista fondata sulla fiducia e sull'intuitus personae assai più che su ogni altra considerazione, fosse anche di economicità o, in genere, di mercato.

Altre volte ancora l'attività di vigilanza del Consiglio Notarile, particolarmente nel settore della acquisizione degli incarichi, è concepita come tendente ad una diversa organizzazione del servizio notarile nel territorio, per una più corretta esplicazione del medesimo: è questo il caso della promozione di forme di associazionismo nel settore "autoveicoli".

In tutti questi settori, in ogni caso, come meglio vedremo in seguito, la vigilanza del Consiglio Notarile dovrà poggiarsi principalmente sulla collaborazione richiesta in primo luogo ai notai (ed in quest'ottica, lo ripetiamo, è di fondamentale importanza la prescrizione a. 4.1.b, alla quale occorre riconoscere rilevanza di fonte normativa in tale specifica materia), ma anche alle altre Istituzioni e tra queste, in particolare, agli Archivi Notarili.

Per altri argomenti, che pure sono punti cardinali del Codice Deontologico, a prima vista sembrerebbe esservi poco spazio per l'attività più propriamente di vigilanza e di prevenzione del Consiglio Notarile, che dovrebbe quindi limitarsi a giudicare il caso singolo segnalato, parametrando il suo giudizio ai principi espressi nel Codice ed agli altri che, a suo completamento il Consiglio stesso avesse elaborato. Alludiamo, per esempio, agli argomenti relativi ai valori sociali cui si deve ispirare la condotta del notaio, descritti nei paragrafi a.1.1. e b.2.2. del Codice Deontologico.

A ben vedere, invece l'attività di vigilanza e, soprattutto di prevenzione del Consiglio Notarile trova anche qui ampi margini di azione. Basti pensare:

- all'attività di preparazione dei praticanti, che frequentano le nostre scuole di notariato, i quali fin dall'inizio debbono apprendere ed essere ben coscienti dei principi deontologici che informano la nostra professione;
- all'attività di informazione e di aggiornamento dei notai in esercizio, che può essere svolta attraverso incontri e dibattiti collegiali di approfondimento (ai quali, sia detto per inciso, è opportuno curare e vigilare per una partecipazione la più diffusa possibile), e che può essere svolta anche con tempestive circolari e notiziari distrettuali;
- all'attività di verifica presso la clientela, attraverso sondaggi, questionari e quant'altro ritenuto opportuno, sia a livello generale, sia anche a livello particolare e mirato: sempre, naturalmente, nel rispetto della riservatezza;

- alla costante rilevazione della realtà economico-sociale del distretto, ai fini della elaborazione dei criteri di applicazione della tariffa, poiché questo è senza dubbio uno dei principali strumenti con i quali è possibile assicurare al singolo notaio l'indipendenza dai c.d. poteri forti e, quindi, l'imparzialità necessaria per un corretto esercizio della professione.

Infine, non si può fare a meno di evidenziare che in altri campi ancora, pure rilevanti ai fini della deontologia ma non esplicitamente indicati nel Codice Deontologico, è possibile e necessario che il Consiglio Notarile espliciti la sua attività di vigilanza. Un esempio fra questi è il rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsto dalla legge a vantaggio dei nostri dipendenti: la loro violazione, infatti, oltre ad esporre il responsabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, costituisce anche, senza dubbio, una forma di concorrenza sleale.

Certamente altri esempi di questo genere si potrebbero fare, e rilevare ciò costituisce la riprova - se ve ne fosse bisogno - che uno dei maggiori compiti che il Codice Deontologico nel suo complesso attribuisce alla attività di vigilanza dei Consigli Notarili è proprio quello della continua verifica, sul campo, della attualità e della completezza delle prescrizioni contenute nel Codice medesimo come, del resto, ricorda il Presidente Laurini nella nota introduttiva dello stesso.

Fin qui abbiamo prevalentemente parlato dei contenuti dell'attività di vigilanza e di prevenzione del Consiglio Notarile, secondo quanto è dato rinvenire nell'Ordinamento Professionale e nel Codice Deontologico.

Con l'ultima parte della nostra relazione, invece, intendiamo affrontare il tema del "come" il poterdovere di vigilanza e prevenzione può essere esercitato. E vorremmo esordire con due affermazioni: certamente nessuno dei Notai oggi qui presenti ed altrettanto sicuramente nessuno dei colleghi in esercizio si sente di contravvenire a norme di deontologia nell'esercizio della sua professione; tutti, invece, pensano che vi siano altri che lo facciano.

Queste due affermazioni sono tra loro, ovviamente, inconciliabili; esse possono spiegarsi, però, oltre che con una naturale benevolenza con la quale siamo soliti giudicare le nostre azioni, anche con una oggettiva diversa valutazione dei comportamenti e conseguentemente la loro classificazione come consoni ovvero contrari alla deontologia.

Tutto ciò poteva avere un senso prima dell'emanazione del codice, ora dobbiamo tutti capire che il Consiglio Nazionale ha operato per la categoria una scelta in materia di discriminare tra attività corretta e attività contraria alla deontologia.

Ovviamente questa scelta, come tutte le scelte, divide il campo tra favorevoli e contrari; ma tant'è;



oggi in questa ottica dobbiamo muoverci, ringraziando il Consiglio Nazionale per il coraggio mostrato ed aiutandolo a migliorare il codice se pensiamo che ciò sia utile. Ed è in questa realtà che i singoli Consigli notarili dovranno agire; nella convinzione, fatta propria da tutta la categoria, anche da coloro che non condividono alcune scelte di questo codice, che un codice, comunque, dovesse esistere, e che debba essere strumento a favore del Notaio e non contro di lui.

Se, infatti, noi sfruttiamo il codice come una leva per poter migliorare il clima nel nostro Distretto, nei rapporti tra colleghi, tra colleghi e istituti bancari, tra colleghi ed enti, tra colleghi ed uffici pubblici, tra colleghi ed agenzie (oddio, chi abbiamo mai nominato *in un* convegno sulla nostra deontologia!), infine, tra colleghi e clienti, avremo raggiunto il non facile obiettivo, dichiarato all'inizio di questa nostra relazione, di aver migliorato la "vivibilità" della nostra professione.

Bene; cerchiamo allora di vedere il codice come strumento atto a ciò ed il Consiglio Notarile come braccio che agisce per la rimozione di ostacoli al corretto esercizio della attività di tutti i Notai del Distretto; per far ciò il Consiglio Notarile dovrà far opera di convincimento tra tutti gli iscritti in ordine al fatto che la sua attività è diretta esclusivamente all'eliminazione di disarmonie ed all'incremento qualitativo e quantitativo dell'attività professionale dei colleghi tutti, e non invece, come molti di noi pensano quando sentono parlare del binomio Consiglio Notarile - deontologia, alla repressione fine a se stessa ed alla limitazione del proprio raggio d'azione.

Il Consiglio Notarile per far ciò deve, innanzitutto, assumere correttamente le informazioni necessarie e l'assunzione dei dati deve essere effettuata con mezzi certi e *non anonimi*: quindi, in particolare, riteniamo, per i motivi di cui appresso, sia utile l'acquisizione, a cadenza mensile, di copia degli estratti repertoriali di tutti i colleghi del Distretto, integrati con l'indicazione (in un documento a parte, se non già inserita nel repertorio) del locus loci anche per gli atti pubblici, nonché l'acquisizione, una volta l'anno, di dati per così dire "macroeconomici" della gestione dello studio, che siano facilmente desumibili dalle elaborazioni contabili che già facciamo a fini fiscali.

Potrebbe, inoltre, essere previsto l'invio, sempre a tutti i colleghi, di questionari specifici su punti rilevanti e di interesse nell'attività del Distretto.

Non andrebbe, poi, trascurato, l'esame obiettivo della realtà, attraverso il controllo degli elenchi telefonici, delle targhe e delle eventuali altre forme di pubblicità.

Altra fonte certa ed istituzionale di informazione potrebbe, infine, derivare da una corretta e trasparente collaborazione con gli Archivi Notarili.

Un argomento, questo della collaborazione tra Consigli ed Archivi Notarili, sul quale è opportuno soffermarci un attimo, poiché siamo convinti che, specialmente per i fini che qui ci interessano la collaborazione tra il notariato e l'amministrazione degli Archivi Notarili, esterna al notariato, sì, ma ad esso istituzionalmente e tradizionalmente tanto vicina, può rivelarsi di grande importanza.

In alcuni distretti questo tipo di collaborazione è già in atto, ma occorre senz'altro svilupparla ed estenderla a tutte le realtà locali.

Viene innanzitutto in evidenza, al riguardo, l'attività svolta dagli Archivi Notarili in sede di ispezione ordinaria biennale, allorché si procede - come a tutti è noto - all'esame combinato dei repertori e degli atti di ciascun notaio. L'ispezione è dalla legge affidata congiuntamente all'Archivio Notarile ed al Presidente del Consiglio Notarile del distretto, ma per prassi ormai consolidata - del resto inevitabile oggi, specialmente nei distretti numerosi - il materiale esame di atti e repertori è rimesso al Capo dell'Archivio ed ai conservatori delegati, i quali provvedono a segnalare le eventuali problematiche da inserire poi nel verbale di ispezione, limitando per lo più la loro analisi alla regolarità formale.

Orbene, la verifica della regolarità formale di atti e repertori è certamente uno dei momenti fondamentali per il controllo del corretto esercizio della funzione pubblica di certificazione, di cui abbiamo già avuto modo di parlare. Ma, seguendo l'evolversi del concetto di funzione notarile, il Codice Deontologico afferma giustamente che il notaio dovrà parimenti preoccuparsi del contenuto dei suoi atti, ed al riguardo già detta - sicuramente in modo non esaustivo - alcune prescrizioni contenutistiche, atte a far riconoscere l'atto notarile come tale. E' necessario, quindi, che l'ispezione biennale ordinaria sia indirizzata ad accertare l'esistenza negli atti anche di quei contenuti ai quali viene riconnessa una rilevanza deontologica. Intendiamo, con ciò, affermare che, attraverso l'ispezione ordinaria biennale, l'Archivio Notarile ed il Consiglio Notarile, cui - con finalità diverse, ma complementari tra foro - è affidata la vigilanza sulla regolare esplicazione della funzione notarile, possano e debbano congiuntamente raggiungere obiettivi anche di natura deontologica.

Ma la collaborazione tra Archivio e Consiglio può realizzarsi anche con altri strumenti; da alcuni anni, infatti anche se con sistemi per lo più giudicati insoddisfacenti dalla stessa Amministrazione degli Archivi, questi ultimi procedono all'esame sistematico degli estratti repertoriali mensili, ai fini di rilevare alcuni dati da comunicare all'autorità preposta alla statistica nazionale.

Queste rilevazioni, che potrebbero essere utilmente complementari a quelle che tra poco suggeriremo per i Consigli Notarili, attualmente sono per

indisponibili per i Consigli Notarili stessi, per la non divulgabilità da parte di soggetti diversi dall'ISTAT di tutte le rilevazioni statistiche operate su sua richiesta; ora, l'ostacolo ci sembra in verità di poco conto, se solo ricordiamo il già menzionato secondo comma dell'articolo 267 R.N., in virtù del quale "le autorità pubbliche debbono, nei limiti della rispettiva competenza, fornire al Presidente del Consiglio Notarile le informazioni che fossero richieste."

L'attività di vigilanza, consistente nell'acquisizione di dati e notizie, che il Consiglio Notarile può porre in essere in collaborazione con l'archivio Notarile ci dà modo di evidenziare quelli che a nostro avviso debbono essere i caratteri essenziali di questo tipo di attività in ogni sua esplicazione: vale a dire l'imparzialità, l'equità, la parità di trattamento e l'oggettività. Occorre, poi, sottolineare che sarà altresì molto più facile avere la collaborazione di tutti, se gli adempimenti da porre in essere saranno semplici e non richiederanno carichi gravosi di lavoro aggiuntivo per il Notaio ed i suoi collaboratori; per questi motivi, combinati tra loro, riteniamo che dovranno essere tutti i Notai del Distretto ad inviare sistematicamente al Consiglio Notarile le copie dei loro estratti repertoriali e non solamente, ad esempio, quelli che espongono un elevato importo complessivo degli onorari, bisogna, infatti, evitare di "criminalizzare" chi lavora di più per il solo fatto che lavora di più, poiché non è detto che lavori necessariamente male, così come d'altro canto è necessario interrogarsi anche su chi sembra lavorare troppo poco per poter dignitosamente tenere aperto uno studio con tutto quello che ne consegue.

Dopo la fase per così dire, preparatoria, di acquisizione dei dati, occorre procedere alla loro elaborazione: non ci sembra condivisibile l'obiezione di chi ritiene che l'eccessivo flusso di informazioni sia ingestibile e quindi equivarrebbe a nessuna informazione; certamente se si immagina un sistema dove i singoli Consiglieri siano precettati nell'esame visivo e cartaceo degli estratti repertoriali dei colleghi, pur nella ammirazione e riconoscenza per tanta abnegazione, dobbiamo giungere alla conclusione dell'inevitabile fallimento dell'iniziativa. Ma non è questo ciò a cui noi pensiamo. Immaginiamo, infatti, un facile programma, appositamente creato per il Consiglio Notarile da una modesta casa di software, che - ad esempio - attraverso la rilevazione ottica dei codici statistici già presenti nel repertorio (e di quelli ancora più perfezionati che vi saranno in futuro), sia in grado di evidenziare alcuni punti di interesse, punti che i singoli Consigli potranno certamente personalizzare in relazione al materiale svolgimento della attività nel loro territorio.

In particolare, segnali interessanti e comuni a tutti i Distretti potrebbero essere gli atti relativi ad auto-

veicoli, i protesti, la mancanza assoluta di alcune tipologie di atti invece ricorrenti nella pratica comune, ovvero la troppa frequenza rispetto alla media del Distretto, la quantità di atti stipulati in relazione al tempo, i luoghi di stipula diversi dallo studio che si ripetono con periodicità e/o frequenza, nominativi ricorrenti delle parti.

Un esempio: cosa pensate se ad un collega non è mai capitato di pubblicare un testamento olografo, di stipulare una procura, di ricevere un atto d'obbligo, un atto notorio, una rinuncia ovvero una dichiarazione di accettazione di eredità con il beneficio dell'inventario ed invece stipula solamente compravendite e mutui? Il programma di cui sopra, sempre opportunamente indirizzato in sede di scelte iniziali, dovrebbe rilevare la specificità del Distretto e quindi la sua normalità, evidenziando, al contrario, comportamenti o situazioni "eclatanti" od anche semplicemente "anomali".

A questo punto, dovrebbe cominciare l'attività di prevenzione, a nostro avviso figlia diretta e complemento del potere-dovere di vigilanza del Consiglio Notarile, con la redazione di relazioni sullo stato del Distretto da diffondere fra tutti i colleghi e da formare oggetto di circolari e di riunioni straordinarie del Collegio; in esse si dovrà disegnare la situazione di fatto e prospettare ipotesi di miglioramento e/o di adeguamento alle direttive generali presenti nel Codice Deontologico e riferirle alla realtà di quel territorio.

Contemporaneamente, in relazione agli esiti della discussione apertasi in seno al Collegio, non potranno non essere emanate norme comportamentali vincolanti specifiche in relazione alle anomalie evidenziate.

Queste norme saranno logica conseguenza della osservazione oggettiva della realtà, come sopra realizzata, e saranno altresì condivise da tutti, o per lo meno dalla maggioranza dei colleghi che le avrà discusse ed approvate nella apposita riunione straordinaria del Collegio.

Certo è che mantenere a lungo tempo fissa, o con pochi ricambi, la composizione del Consiglio Notarile, può ingenerare in alcuni colleghi dei dubbi circa la oggettività dei criteri adottati, ad esempio per commissionare il programma software per la elaborazione dei dati degli estratti repertoriali: quindi, è attività di prevenzione anche l'avvalersi, in questa materia, della collaborazione e dei suggerimenti di colleghi che non fanno parte del Consiglio, così come è attività di prevenzione il favorire effettivamente l'accesso e la rotazione nelle cariche del Consiglio, al fine di aumentare la volontà di aderire ai comportamenti dettati.

Prevenzione è altresì svolgere concreta opera per favorire l'associazionismo nei settori degli autoveicoli e dei protesti.

E', senza dubbio, una fondamentale ed indispensabile attività di prevenzione quella che il Consi-

glio Notarile pone in essere quando interviene a correggere distorsioni nella distribuzione degli incarichi professionali e quando elabora criteri di applicazione della tariffa che contribuiscono ad assicurare, come già abbiamo ricordato, l'indipendenza e quindi, l'imparzialità del singolo notaio. Infatti, è interesse dell'intera società, e non solo del notariato e dei suoi componenti, che il servizio notarile sia svolto in modo efficiente e capillare in tutto il territorio e, soprattutto, che nello svolgere ogni incarico il notaio, nell'interesse del cliente e dell'ordinamento nel suo complesso, possa e debba perseguire l'obiettivo della completezza della fattispecie giuridica a lui affidata. Lungi, quindi, dall'essere manifestazione di "operazioni di cartello economico", le attività dei Consigli Notarili tendenti ad assicurare un'equa ripartizione del lavoro, pur senza mortificare le maggiori capacità lavorative di un singolo notaio, e tendenti ad assicurare che dal proprio lavoro il notaio tragga un guadagno commisurato al valore della sua opera ed ai molteplici obiettivi privati e pubblici ad essa riconnessi (pur se reso compatibile con l'accessibilità a tutti della funzione pubblica che svolge), altro non sono che l'esercizio preventivo di una responsabilità verso la categoria e verso la società a cui apparteniamo. Sul piano economico, poi, non si vede perché le categorie dei lavoratori professionisti non debbano tendere ad avere un *compenso minimo* garantito per la loro prestazione d'opera, che assicuri anche e soprattutto indipendenza da altri poteri economici forti, al pari delle categorie dei lavoratori dipendenti, che raggiungono questo obiettivo attraverso le contrattazioni collettive (o dobbiamo pensare che anche le contrattazioni collettive dei lavoratori dipendenti sono "operazioni di cartello"?).


E' intuibile, infine, che, parlando di prevenzione, non si potrà prescindere dalla chiarezza nella diffusione delle norme comportamentali emanate, e, delle sanzioni previste ed applicabili, nonché dal

dare preventivamente notizia su quali altri documenti e/o dati potranno essere in futuro richiesti.

Chiarezza e trasparenza sono termini oggi molto di moda ed anche un po' abusati, è vero, ma è proprio in questo quadro che riteniamo possa essere maggiormente efficace l'azione di vigilanza e prevenzione del Consiglio Notarile. Tenendo conto delle peculiarità della nostra attività e dell'individualismo proprio della maggior parte di noi, crediamo che solamente con la collaborazione vera di tutti gli iscritti, i Consigli Notarili potranno, senza traumi (negativi per tutti, soprattutto per i contraccolpi esterni) e senza vendette (più o meno dirette o trasversali) dare viva attuazione ai tanti dettami del codice deontologico che altrimenti giacerebbero come lettera morta.

La scommessa è quindi questa: riusciranno i Consigli Notarili a coinvolgere gli iscritti in questo progetto? E, da parte loro, riusciranno gli iscritti a comprendere che anche da una rigorosa, ma intelligente applicazione dei principi deontologici, passa la soluzione dei problemi della categoria? (Certamente non solo da qui, ma per il resto ci vorrebbero altri convegni).

Come abbiamo visto, in conclusione, l'attività di vigilanza e prevenzione dei Consigli Notarili è una attività di utilità sociale a tutto campo, nella quale non solo sono e saranno impegnati i Consigli Notarili ed i notai da essi amministrati, ma che vede coinvolte anche istituzioni ed Autorità esterne al notariato, tutti con l'unico obiettivo di assicurare alla società un efficiente servizio notarile, svolto con la dignità ed il decoro che la nostra professione richiede. E sul medesimo fronte i Consigli Notarili troveranno la collaborazione anche del sindacato di categoria, che, *in* rappresentanza dei propri associati e nell'interesse della categoria tutta, persegue l'identico solidale obiettivo della salvaguardia del prestigio del notariato italiano, che passa anche attraverso i comportamenti deontologicamente apprezzabili dei suoi componenti.



## Occhio alla giurisprudenza

### FUNZIONE NOTARILE E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: UN CASO EMBLEMATICO

Tizio e Caio predispongono un contratto preliminare per la compravendita di un immobile. Prima della sottoscrizione, tuttavia, sentono la necessità imperscrutabile di sottoporre la scrittura alla "approvazione" di un notaio, il quale, salvo consigliare l'introduzione di alcune clausole accessorie, sostanzialmente licenzia il contratto come valido e ne dà lettura alle parti.

In seguito emerge che sull'immobile oggetto del contratto gravava un'ipoteca e che detta ipoteca era stata costituita in base ad un atto ricevuto, tempo addietro, dal notaio medesimo.

L'acquirente cita il notaio per danni. Tribunale e Corte d'Appello respingono la domanda sulla base della medesima motivazione: nel caso di specie, mancando il conferimento dell'incarico di stipulare l'atto, il notaio non era tenuto ad effettuare le visure ipotecarie, non avendo infine rilievo alcuno la circostanza che l'ipoteca pregiudicante fosse stata iscritta in base ad un atto ricevuto in precedenza dal medesimo notaio. Secondo i giudici del merito "l'unica attività di consulenza che si poteva legittimamente attendere dal notaio era quella che si esprimeva nel controllo di legalità formale del contratto, con esclusione di qualsiasi ulteriore indagine".

Di parere diametralmente opposto la Corte di Cassazione (Sezione seconda, 18 ottobre 1995 n. 10842 in "I contratti" 1996/3, 227), a giudizio della quale "Quando le parti si rivolgono ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto da esse o da altri predisposto, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito...." Colpa professionale dunque, aggravata dall'ulteriore circostanza che il notaio avrebbe, nel caso, taciuto alla parte ignara l'esistenza di ipoteche di cui doveva essere a conoscenza "per aver redatto il relativo atto".

Possiamo senz'altro trascurare l'ultimo argomento "aggravante la colpa", da considerare nulla più che un elemento decorativo la motivazione. Se così non fosse la funzione notarile si arricchirebbe di un nuovo connotato di pubblico archivio auto-referente.

Ciò che invece merita considerazione è il cuore della sentenza sopra riportato letteralmente, per avviarne la critica, e per coglierne le implicazioni

nell'ambito di una riqualficazione del concetto di funzione notarile.

Le considerazioni critiche prendono le mosse da quanto già osservato dai giudici di merito, secondo i quali il notaio non è investito dell'obbligo delle ispezioni ipotecarie quando manchi l'incarico alla stipulazione dell'atto. Con il che operando una distinzione fra la funzione tipica del notaio, che si ha quando questi sia richiesto di ricevere l'atto e funzione atipica quando il suo intervento sia limitato alla consulenza. Nel primo caso non c'è dubbio (alla luce della giurisprudenza attuale) che il notaio sia investito di tutte quelle operazioni che sono necessarie per portare ad esecuzione la volontà delle parti, salvo che queste non lo dispensino espressamente. Nel secondo caso siamo di fronte ad un contratto di prestazione d'opera intellettuale il cui contenuto obbligatorio andrà interpretato caso per caso sulla scorta dei canoni ermeneutici contrattuali. Dunque la prestazione notarile, quando presenti i tratti della tipicità, presenta, a sua volta, un contenuto tipico la cui latitudine, nel silenzio delle parti, è determinata, per relationem, dalla circostanza che uno dei soggetti è un notaio. Se questa è la prospettiva, allora non può essere recuperata la tradizionale distinzione, fra funzione certificativa e funzione di adeguamento, nella misura in cui tali concetti operano nell'ambito della sola funzione notarile che noi abbiamo definito come "tipica".

Ma la sentenza in esame tenta un passo ulteriore, ossia di superare la distinzione fra funzione notarile tipica ed atipica, per affermare che in qualunque circostanza si venga a trovare, il "notaio è notaio" e che quindi la sua figura non è mai identificabile con quella del consulente puro e semplice, prestatore d'opera intellettuale; con il che valicando i tradizionali confini dei concetti di diligenza professionale e di buona fede contrattuale.

Le ragioni per le quali non pare si possa dare adesione a questo orientamento sono essenzialmente di logica giuridica. (1)

I giudici di legittimità sostengono infatti che il notaio, in ogni caso, risponde della idoneità del contratto "a produrre il risultato pratico perseguito", salvo che non intervenga una diversa volontà delle parti.

Ciò significa, in altre parole, che, ove le parti non abbiano diversamente voluto, il conferimento dell'incarico professionale, quando sia rivolto ad

un notaio, ha un contenuto determinato ex lege, obbligandolo a predisporre un atto non "solo formalmente perfetto" ma anche "idoneo a produrre il risultato pratico perseguito dalle parti."

Il punto critico sta nello stabilire quando vi sia una diversa volontà delle parti: infatti detta volontà di limitare l'intervento del notaio e quindi la sua responsabilità non necessariamente deve essere espressa ben potendo risultare, per interpretazione, dal tenore dell'incarico o da altri elementi (art. 1362 c.c.). Nel caso di specie la stessa era, a mio giudizio, sottesa alla circostanza che le parti avessero interessato il notaio "a cose fatte", sottoponendogli un contratto già preparato. I contraenti hanno inteso, così facendo, escludere l'intervento del notaio dal processo formativo del contratto e quindi da ogni questione inerente il merito dello stesso, limitando il suo intervento agli aspetti formali, fra i quali non mi sentirei di includere l'accertamento dell'inesistenza di vincoli pregiudizievoli ai diritti compravenduti.

Pertanto, sulla base di queste osservazioni si deve concludere che la definizione del concetto di esatto adempimento della prestazione professionale del notaio (e quindi di buona fede) deve essere rintracciato "a valle" della distinzione tra funzione tipica e funzione atipica come sopra descritta nei suoi tratti essenziali. Per concludere che la prestazione del notaio è "a tutto campo" soltanto quando il suo incarico sia "tipico" ossia contempli il ricevimento dell'atto (salvo diversa volontà).

Nonostante queste osservazioni ritengo che la sentenza contenga elementi positivi, nella misura in cui sembra essere espressione di una tendenza diffusa (anche in campo normativo) ad estendere la competenza del notaio, attribuendogli il ruolo di "terzo affidatario". Ossia di soggetto diverso dalle parti che in forza, sia di una specifica preparazione, sia di una posizione di pubblico ufficiale, è in grado di dare certezza ai rapporti giuridici. Dove il termine certezza è inteso non solo come garanzia della provenienza dell'atto da chi lo ha compiuto ma (sempre più) come garanzia che i dati sulla base dei quali l'atto medesimo è stato compiuto sono autentici e veritieri.

In questa seconda prospettiva il notaio svolge il ruolo di fornitore-utente qualificato delle banche dati pubbliche (e non) con la funzione di assicura-

re alle parti un corretto reperimento, interpretazione ed utilizzo delle informazioni ivi raccolte.

Ruolo questo che va sempre più assumendo rilievo con l'aumento degli adempimenti derivati dall'atto notarile (pubblicitari) e con la strutturazione informatica degli archivi. Anzi, il rapporto fra atto, scritto in linguaggio naturale ed archivio informatico, crea sempre di più un fenomeno che potremmo chiamare di "riverbero semantico", tale per cui le esigenze informatiche degli archivi tendono a richiedere adattamenti nel linguaggio degli atti, a tutto discapito della leggibilità degli stessi da parte di un non addetto ai lavori. In questa prospettiva ben si comprende la funzione del notaio quale terzo affidatario, similmente a quanto avviene nell'ipotesi di atto stipulato fra analfabeti.


Ma vi è dell'altro. Probabilmente senza piena consapevolezza, la decisione della suprema corte opera una (ri)qualificazione della funzione notarile in senso *garantistico* apprezzabile anche in termini di collocazione ottimale del rischio di eventi dannosi.

Ampliando i *doveri* del notaio, in termini che possono sembrare eccessivi con riferimento al caso singolo, la corte di cassazione compie un'operazione che il notariato potrebbe vedere con favore sul piano generale. Socialmente, infatti, è utile porre il rischio dell'evento dannoso a carico del soggetto professionalmente e istituzionalmente più idoneo ad evitarlo e, nelle ipotesi limite, più attrezzato per gestirlo (attraverso la propria copertura assicurativa) in termini di minimizzazione.

E allora? Allora mi sembra che dall'intera vicenda possa emergere una considerazione di carattere conclusivo: nell'ambito dell'attività negoziale (in senso ampio, come attività che comporta la relazione fra più parti) la funzione del notaio è per regola una funzione "implementativa" ossia tendente ad assicurare il completo raggiungimento degli scopi delle parti. Di carattere eccezionale devono essere gli altri interventi che si sostanziano nella semplice consulenza o all'opposto nella sola certificazione; il che dovrebbe indurre il notaio a guardare con sospetto ad incarichi professionali che lo coinvolgano, nell'ambito negoziale, quale mero attributore di forma solenne.

Giuseppe Gallizia notaio in S. Angelo Lodigiano

(1) L'utilizzo del termine "logica giuridica" crea talvolta qualche imbarazzo: l'aggiunta dell'aggettivo "giuridica" alla parola "logica" è imposto da una certa onestà intellettuale e non può che suonare a diminutivo del sostantivo cui si riferisce, se è vero che il sistema normativo è razionale solo a livello delle intenzioni.





## CESSIONI DI FABBRICATI ESENTI IVA ED IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

La manovra Prodi (D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 425) contiene, all'articolo 10 comma 4 lettera c), un'innovazione destinata ad incidere pesantemente sul sistema dei tributi connessi al trasferimento degli immobili adibiti ad abitazione, sistema già più volte assoggettato, nel corso degli ultimi anni, ad importanti modifiche.

La norma in esame ha introdotto un regime che gli interpreti si sono affrettati a definire "IVA esente IVA" in quanto, come emerge dalla circolare n. 182/E del Ministero delle Finanze dell'11 luglio 1996, ci troviamo di fronte a cessioni che "non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, bensì sono rilevanti ai fini del tributo, anche se ricomprese nel regime di esenzione".

In tale predetto regime ricadono "le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31 primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni".

Tali cessioni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, fermo restando l'obbligo per la società cedente di emettere la fattura indicando la ragione dell'esenzione.

Naturalmente, in un provvedimento legislativo approntato allo scopo di racimolare denaro per il risanamento dei conti pubblici, una tale disposizione doveva essere accompagnata da altra disposizione tesa ad ottenere maggiori entrate.

Questa disposizione è contenuta nel quinto comma dell'articolo 10 il quale modifica l'articolo 40 del T.U. in materia di imposta di registro.

Tale norma contiene il principio dell'alternatività tra IVA e registro: "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta (di registro n.d.r) si applica in misura fissa". Il principio è inoltre così rafforzato: "Si considerano soggetti all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni per le quali l'imposta non è dovuta .....

L'affermazione è peraltro consequenziale a quella predetta per la quale le operazioni esenti, sono pur sempre ricomprese nell'ambito di applicazione del tributo.

Unica eccezione al principio di alternatività contenuta nell'originaria formulazione dell'articolo 40 del D.P.R. 131/86 era quella delle "locazioni e degli


affitti e delle relative cessioni risoluzioni e proroghe esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8) dello stesso decreto (633/72 n.d.r.)".

Il predetto quinto comma dell'articolo 10 della manovra Prodi, oltre a coordinare la norma novellata con le sopravvenute modifiche al regime dell'IVA, di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introduce una nuova eccezione all'alternatività e cioè quella relativa alle cessioni di fabbricato o porzioni di fabbricato in oggetto che, pur ricomprese nel regime dell'IVA, sono esenti da tale imposta e scontano invece quella di registro.

Ciò descrive qualcosa noto a tutti e da nessuno posto in discussione se non per aspetti concernenti particolari fattispecie.

Meno chiaro è invece quale sia il regime di tali cessioni con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali che non sono state affatto modificate dal legislatore.

Un contributo apparso sul Corriere Tributario n. 28 del 1996 a firma Fabio Castelli e Gaspare Arnao sembra propendere per la soluzione meno favorevole al contribuente e cioè per l'applicazione delle imposte in misura proporzionale. Alla stessa conclusione giunge, pur senza sviluppare motivazioni, l'Assonime nella sua circolare n. 85 del 25 luglio 1995 (pubblicata su "Il Sole - 24 Ore" del 5 settembre 1996).



In realtà una corretta applicazione dei principi sopra illustrati porta alla conclusione opposta.

Abbiamo visto come lo stesso ministero della finanze chiarisce che le cessioni di cui all'articolo 10 lettera 8 bis del D.P.R. 131/86, "non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, bensì sono rilevanti al fine del tributo".

Abbiamo ancora visto come lo stesso legislatore, nel sancire il principio dell'alternatività IVA - regi-

stro, abbia voluto esplicitare che tale alternativa opera anche per le operazioni esenti, con la sola (ora le sole) eccezioni tassativamente indicate.

Il testo unico delle imposte ipotecarie e catastali (D.Lgs 30 ottobre 1990, n. 347) regola le cessioni IVA nella nota all'articolo 1 della tariffa "L'imposta si applica nella misura fissa di lire 250.000. per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto". Nulla in più viene detto per le ipotesi dei trasferimenti esenti.

Riportandosi quindi ai principi generali quali emergono dal sistema dell'IVA (che, all'articolo 21 sancisce l'obbligo di fatturazione anche per le operazioni esenti in esame), dall'articolo 40 del D.P.R. 131/86, più volte ricordato ed infine quali ribaditi di recente nella pure più volte ricordata circolare ministeriale 182/E, si può agevolmente concludere che le cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato regolamentate dal provvedimento in esame, ancorché esenti, devono ritenersi soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Non resta quindi che raffrontare il nuovo testo dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (quale modificato dal D. L. 20 giugno 1996, n. 323)

con quello, immutato, della nota all'articolo 1 della tariffa allegata al D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346.

La prima norma detta una regola (l'assoggettamento ad imposta fissa degli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ancorché l'imposta non sia dovuta) ed un'eccezione (quella relativa alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis) del D.P.R. 633 che, evidentemente, scontano l'imposta in misura proporzionale).

La norma in tema di imposta ipotecaria e catastale, al contrario, detta la sola regola, senza eccezione alcuna, dell'assoggettamento ad imposta fissa dei trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Corollario di ciò è che le cessioni di fabbricato, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa di cui al numero 8-bis) dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo modificato dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323) scontano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.


Arrigo Roveda

## OPERATIVITÀ NOTARILE E PUBBLICITÀ LEGALE

Nelle "note" del registro delle imprese sono richiesti dati non ricavabili dal titolo, perché non presenti testualmente nel titolo stesso, il che crea insolubili problemi alla produzione automatica della nota (e preoccupanti interrogativi giuridici).

L'attività notarile, considerata dal punto di vista strettamente operativo, consiste nella trasposizione in testo scritto di dichiarazioni verbali.

Il negozio giuridico, infatti, sul piano fattuale, consiste in dichiarazioni informali delle parti che il notaio "traduce" nell'atto pubblico.



Un primo livello di quest'elaborazione consiste nell'applicazione delle regole della lingua scritta che danno al contenuto una veste genericamente documentaria; il secondo livello d'intervento conferisce al documento la struttura di atto pubblico mediante l'applicazione delle norme stabilite dal

diritto e dalle regole della tradizione professionale notarile.

L'attività del notaio consiste qui nel destrutturare le dichiarazioni delle parti isolandone i contenuti negoziali comuni, possibili, utili e leciti per comporli linguisticamente nell'atto pubblico, assumendo le responsabilità dell'operazione e del risultato

Di tale attività intellettuale, ai fini dell'informatizzazione, è stata considerata, in termini di operazioni e strumenti per realizzarla, la componente materiale dell'attività intellettuale evidenziando così:

A) le regole d'azione direttamente meccanizzabili perché spiegabili completamente mediante algoritmi delegabili all'automa;

B) le regole d'azione meccanizzabili sostitutive di quelle non algoritmiche con risultati operativi funzionalmente uguali a quelle tradizionali.

Non costituiscono "regole" utili per realizzare gli algoritmi necessari per la creazione del software le strutture del linguaggio naturale, che, infatti, sfuggono ad ogni tentativo esaustivo di spiegazione e ricostruzione di tipo algoritmico (come dimostra lo stato dell'arte in tema di traduzione automatica interlingua, tuttora oggetto d'interessante ricerca, dopo trent'anni di studio).



Pressoché totale invece il successo nell'informatizzazione delle "regole" della dattilografia del testo, come dimostrano i programmi di word processing.

Per quanto riguarda infine la notarizzazione del contenuto negoziale, che conferisce a questo le caratteristiche d'atto pubblico, lo stato attuale dell'informatizzazione dimostra come di alcune attività soltanto sono stati realizzati gli algoritmi e quindi il software, così che le modalità per la stesura degli atti notarili, anche nei sistemi a meccanizzazione più spinta, sono di interazione uomo/macchina, dove al notaio spetta la decisione delle situazioni non risolvibili con algoritmi.

Ciò che comunque più interessa qui mettere in luce è il fatto che ogni situazione negoziale trova nell'atto pubblico la definitiva struttura testuale e che quindi ogni problema di riproduzione anche informatizzata del contenuto del negozio trova nel testo dell'atto pubblico la sua soluzione definitiva e che la lettura del titolo è essenziale ai fini della conoscenza legale, scopo della pubblicità.

In effetti, la norma che, per tutti i sistemi della pubblicità legale, prescrive per l'input dei dati l'atto pubblico, non sembra poter avere altra spiegazione razionale se non quella che l'ordinamento da un lato dispone, anche ai fini dell'opponibilità, che la conoscenza efficace delle intese negoziali non possa che derivare, per le parti come per i terzi, dalle risultanze dell'atto notarile, dall'altro richiede che la nota contenga solo dati presenti nel titolo.

Ora la nota è nata, come la storia dell'istituto dimostra, per evidenziare i dati identificativi (indicizzazione) del titolo nell'archivio, ai fini della ricerca del titolo stesso (dati di indirizzo) ed è il risultato di un processo di destrutturazione del contenuto del titolo e di ristrutturazione di alcuni elementi di questo in una struttura linguistico/documentaria nuova, senza che il processo abbia un responsabile (l'autore della nota non è, oggi, necessariamente il notaio autore del titolo).


Qualunque destrutturazione/ristrutturazione delle componenti informative portate dall'atto pubblico, implicando, come è evidente, conseguenze semantiche sui contenuti negoziali, non può essere

neutra quanto agli effetti informativo/semantici del contenuto negoziale.

La modificazione della tecnologia, sia per la gestione dell'archivio che nella confezione dell'atto pubblico, ha reso superflua la nota per l'indicizzazione del titolo, dato che l'informatizzazione dello studio notarile e dell'ufficio del registro permette l'identificazione automatica delle componenti del titolo che costituiscono la nota mediante opportune integrazioni software fra i due sistemi.

Gli atti soggetti alla pubblicità legale dunque non solo contengono, con i dati informativi, anche i dati d'indirizzo, ma questi ultimi sono identificabili meccanicamente all'interno di ciascun atto.

Consegue che se le righe del testo del titolo fossero numerate e fossero quindi esattamente identificabili i luoghi testuali dove compaiono i dati d'indirizzo (cioè quelli che oggi la nota deve contenere) la "trascrizione" degli atti modificativi (quelli successivi all'atto costitutivo) potrebbe consistere nell'indicazione delle righe da aggiungere o/e da togliere e dalle istruzioni di taglia/incolla, presenti, come ormai tutti sanno, in ogni programma di WP. Un software ad hoc potrebbe permettere, ove richiesto, il ripristino del testo originario con evidenziazione della data delle modifiche.



Se con il registro delle imprese la pubblicità societaria ha assunto un nuovo ruolo pubblicistico, può essere che a questi nuovi fini non sia essenziale la lettura integrale del titolo, ma l'esigenza di attendibilità dei dati, a maggior ragione, richiede la provenienza degli stessi da fonte intrinsecamente sicura, identica a quella dalla quale vengono ricavati, come si è visto, i dati ai fini civilistici.


Ma se i dati che il registro deve rendere accessibili ai fini pubblicistici non sono presenti nel titolo, che essi risultino dalla sola nota contraddice a quanto osservato in tema di garanzia d'attendibilità del dato (l'autore della nota non è il notaio) o postula che la norma del registro imponga la presenza di quei dati nell'atto pubblico.

Angelo Gallizia notaio in Milano

## IL CONVEGNO DI L'AQUILA DEL 23 GIUGNO 1996

L'essere sede del Comitato Notarile Interregionale dell'Abruzzo e Molise e l'agevole collegamento con Roma da cui provenivano i relatori ufficiali hanno privilegiato L'Aquila nell'ospitare il convegno organizzato dal Comitato stesso.

La scelta del tema "Le nullità e la responsabilità del Notaio" e la scelta dei relatori - professori universitari e magistrati della Corte di Cassazione con specifica competenza in materia oltre a noi notai, voleva essere una affermazione ed una garanzia di serietà di intenti per chi, invitato - ed abbiamo invitato tutti, colleghi ed addetti ai lavori, il più possibile - avesse voluto intervenire. Ma, in proporzione all'importanza del tema e dei relatori ed all'impegno prodigato e quindi alle aspettative, non c'è stata una presenza soddisfacente, con mio grande imbarazzo e tristezza; diciamo perché era domenica o perché erano in corso i campionati europei di calcio, o perché transitava nei paraggi un giro ciclistico che bloccava il traffico o, assai più realisticamente, a causa di un diffuso atteggiamento di indifferenza così poco comprensibile, bene espresso da un collega nel salutarmi all'arrivo: "Ma chi te lo fa fare!" I presenti hanno comunque dimostrato una viva attenzione ed una forte concentrazione per l'intera durata. Di convegni se ne fanno tanti. L'organizzazione sociale alla quale si è oggi pervenuti esige negli operatori un approfondimento nei dettagli, uno scambio di interpretazioni operative; marginalmente sono gradevole occasione di incontro, di pausa, di svago. Poi, alla fine, gli appunti finiscono in un cassetto, ma qualcosa rimane sempre a vario livello. Inoltre mi era sembrato che un convegno potesse rappresentare anche una voce di espressione, un mezzo, un segno di esistenza di un Comitato, nel caso del Comitato Notarile Abruzzo e Molise di cui, quale presidente, mi sentivo responsabile e che investe un vasto territorio ed è rappresentativo di una discreta percentuale numerica di notai, un segno di presenza del Comitato e di partecipazione alla vita professionale, negli attuali frangenti per niente rassicuranti. Ma impegno, qualità, buona fede non sono evidentemente sufficienti a generare credibilità.



Il Presidente Dr. Franco Bile della 3ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, che si occupa speci-

ficatamente della materia della responsabilità del notaio, sia riguardo agli atti rogati sia in sede disciplinare, ha diretto con molta signorilità e discrezione i lavori dell'intera giornata prendendone a sua volta atto e proponendosi di riferire ai colleghi e tenere dovuto conto di quanto sarebbe emerso dal convegno.

Si è rilevata abbastanza calibrata la presenza delle voci dell'università, della magistratura e della professione e devo dare atto, per quest'ultima, di una grossa manifestazione di professionalità e anche di coraggio.

Il Prof. Giuseppe Giacobbe, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all'Università "La Sapienza" di Roma, ha, tra l'altro, sostanzialmente dimostrato l'impossibilità nel nostro ordinamento di ricondurre l'istituto della nullità ad unitarietà di disciplina giuridica in quanto emerge, al contrario, una tematica estremamente ampia, complessa ed articolata attraverso le innumerevoli norme di leggi speciali nelle quali si commina la sanzione della nullità per atti negoziali e chi ne tenti la ricerca - e ne aveva sotto mano ben ventinove - non può dire se essa sia completa. Altro interessante argomento trattato in modo convincente e suggestivo è stato il collegamento tra l'art. 58 L.N. e l'art. 1316 c.c. del 1865 - oggi 2701 - dal quale collegamento si originerebbe tutta una problematica circa l'individuazione del rapporto tra Atto notarile come documentazione della volontà delle parti ed il negozio giuridico come espressione della volontà delle parti; distinzione tra contratto, rapporto, documento non puramente astratta ma frutto di intendimenti classificatori che trovano fondamento nella legislazione positiva e danno qualificazione al regime delle nullità. Quindi l'esame dei casi in cui la nullità dell'atto non necessariamente travolge l'atto negoziale che vi è incorporato ed ancora tutta la tematica della inefficacia. Interessante il riesame dell'art. 58 L.N. riguardo al momento determinativo della nullità dell'Atto, se sia essa più riferibile al contenuto della dichiarazione negoziale raccolta o al processo di formazione dell'Atto stesso.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Carmine Claudio Di Zenzo, ben noto in ambiente notarile per i suoi studi e pubblicazioni in materia, ha trattato più propriamente il secondo tema, quello della responsabilità, notando come effettivamente il legislatore si sia proposto di raggiungere determinate finalità utilizzando lo strumento della nullità a carico del notaio. Tipico caso la Legge 47/1985, di cui ha molto dettagliatamente parlato anche per le varie successive interpretazioni ed applicazioni in sede giudiziaria nei confronti dei notai e per l'introduzione della pos-

sibilità di convalida in considerazione anche della sproporzione della sanzione nullità per un adempimento formale (allegazione) a fronte di una situazione sostanzialmente legittima. Ha poi considerato vari tipi di responsabilità del notaio: civile (sia contrattuale che extracontrattuale), disciplinare, penale e fiscale, oltre ai casi di violazione per colpa o dolo che comportino anche un risarcimento di danni. Importante l'accenno a recenti sentenze della Corte Costituzionale riguardo alla inabilitazione, destituzione, prescrizione dell'azione disciplinare. Molto interessante la segnalazione di una recentissima sentenza 3° Sezione che chiarisce la posizione del Consiglio Notarile nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, se sia da considerarsi giudice o parte; molto apprezzato dall'auditorio l'esame della simulazione ai fini della responsabilità del notaio; e poi il reato di falso, l'autentica minore, lo spinoso problema dei parcheggi ed altro.

Imprevedibile ed interessantissimo l'intervento programmato dell'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Franco Morozzo della Rocca. Ha rilevato la sproporzione, in termini di rapporto numerico, tra pronunce disciplinari in materia notarile, forense e giudiziaria, nel senso che, escludendo le decisioni disciplinari che derivano da nullità degli Atti, le altre, quelle relative al comportamento dei notai, sono scarsissime, solo sei, di cui tre riguardano il problema dei recapiti e due l'uso di procacciatori, donde viene da guardare all'organizzazione del sistema disciplinare dei notai anche nel raffronto con analoghe organizzazioni di altri professionisti ed al valore ed alle possibilità pratiche delle norme di deontologia, a livello locale, dei singoli Consigli. Chi, nel 2000, volesse crearsi un'immagine del notaio di oggi, attraverso le decisioni in materia disciplinare, certamente ne trarrebbe un'idea assai imprecisa, come di un professionista che, osserva le norme tecniche che possono produrre nullità, poi nella vita può fare quello che vuole. E, d'altro canto, la osservanza delle norme dei codici

deontologici assicurerebbe la santità a tutti i professionisti. Il problema è un altro: che cosa accadrà se tali norme non saranno osservate. Molti dei principi enunciati nel codice deontologico sembrano destinati ad avere una certa rilevanza, forse al punto da modificare quello strano rapporto numerico, mentre altri potranno restare nell'ambito delle predicazioni; comunque essenziale in materia sembra essere la piccola rivoluzione che, con la nota sentenza del TAR Lazio, apre la strada ad una nuova rivalutazione del codice deontologico con il mutamento dei rapporti in materia, tra Consiglio Nazionale e Consigli distrettuali.



I lavori sono stati sospesi per il breve tempo necessario ad una colazione predisposta e mirata ad esaltare i prodotti locali in un collegamento storico e giuridico: il farro, un cereale molto usato in Abruzzo, che risale ai riti romani della infarreatio e condito da tartufo di cui sono pieni i terreni dell'entroterra abruzzese, ma quasi tutti gravati da usi civici, tanto più insidiosi, quanto meno riscontrabili nei documenti attuali - catasto, certificato urbanistico ed assai difficilmente presso il competente Commissariato - dovendosi spesso interpellare gli archivi di Napoli depositario degli Atti di Federico II°.

Nel pomeriggio, sono seguiti gli interventi, programmati del collega Giovanni De Matteis su "Talune invalidità negoziali e la responsabilità del Notaio" e, libero a sua richiesta, del collega Giuseppe Gamberale su "La recidiva nelle nullità notarili".

E' in programma la pubblicazione completa degli atti del convegno e ne potrà essere fatta tempestiva richiesta al Comitato.

Laura Niro notaio in L'Aquila





**IL CAVALIERE MISTERIOSO**

Verso Stresa a mezzogiorno cavalcò su una cavalla maremmana, ritto sulla sella di cuoio consigliare.

Gli speroni d'argento splendevano sotto il sole impietoso di Carpugnino.

Al collo portava una collana di floppy taumaturgici, al fianco brillavano due mitiche pistole caricate con micidiali Relazioni color amaranto.

Al Suo apparire la strada, prima nereggiante di notai, d'un tratto fu deserta, le finestre chiuse, le porte sprangate.

Attraversò il paese senza volgere lo sguardo, a cavallo fece il Suo ingresso nella sala del Congresso, la discussione che ferveva gelò; spronò la cavalla e d'un balzo salì sul palco; senza smontare, alla sedia del Presidente legò la cavalla, che cominciò a brucare i capelli dei Consiglieri: alcuni, permalosi, si adombrarono.

Fissò la platea smarrita, estrasse le mitiche pistole, le fece roteare con infinita destrezza e puntò la Sua micidiale Relazione sui presenti.

L'uditorio fu preso dal panico.

Incurante afferrò un concetto "... l'incompiutezza sul piano temporale della Relazione... sia ampiamente bilanciata dal fornire ai partecipanti la base che consenta un dibattito congressuale più partecipe e meditato.." e con presa tenace lo fece volteggiare sulle teste dei presenti, lo disse, lo ridisse, lo ripeté, lo ribadì, lo confermò, lo scrisse e lo riscrisse: il concetto esausto gelò per il terrore.

Non pago afferrò un avverbio "oltremodo", lo appiccicò alla deontologia e con sadismo glielo fece penetrare nelle sue parti più intime.

Sistemò in modo impareggiabile il codice deontologico "... si comprende come un c.d., per sua stessa struttura, non può essere applicato con violenza, ma ha bisogno di tempi lunghi di attuazione, tempi richiesti dalla stessa elasticità delle norme deontologiche per se stesse..."

Tutti capirono, nessuno fiatò.

Solo la deontologia in un sussulto di orgoglio si alzò pallida, lentamente attraversò la sala, quasi sonnambula giunse sul lungolago, si legò al collo "Le Considerazioni..." e si affogò.

Afferrò il Registro delle Imprese, gracile, lento, un po' paralitico, lo costrinse a ingurgitare i floppy miracolosi che recava al collo e d'improvviso il Registro, come per incanto, si aggiornò.

Lo chiamarono "El Taumaturgo".

Gli informatici sognavano cose mirabolanti, ma quando sentirono che "... in tale ottica va visto lo sforzo fatto dalla Commissione, oggi ancora allo stadio sperimentale, di creare un software ad uso dei notai, almeno per realizzare le utilità essenziali dell'attività professionale..." capirono che aria tirava e zittirono.

Il Congresso Tutto lesse la sorte avuta dai precedenti "Voti Congressuali" e comprese l'effetto di quelli che, rassegnato, stava approvando.

Ciascuno dei presenti ebbe la visione di come sarebbero stati riportati gli interventi di dissenso nel resoconto che del Congresso avrebbe fatto "Attività".

Un Consigliere capì perchè Attività gli aveva censurato un articolo senza dargliene spiegazione, un altro Consigliere si rifugiò nella Commissione Studi storici.

Tutti finalmente compresero ciò che dovevano e muti tornarono ai loro Studi.

E su Stresa scese la lunga notte del

MAL

## Interviste del lunedì

a cura di Roberto Dini

### Art. 2328 c.c.

**Oggetto - Tabelle merceologiche - Genericità**

**Trib. Milano**

Non può essere omologato, per genericità, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere "la distribuzione a favore dei propri soci in locali non aperti al pubblico di articoli compresi nelle tabelle merceologiche...".

*Non è ammissibile una individuazione dell'oggetto "per relationem", facendo mero riferimento ai numeri delle tabelle merceologiche, variabili nel tempo per fatto del terzo.*

*Deve, invece, essere individuato il settore economico, di scambio o di produzione, ed, in tal ambito, devono essere individuati i settori merceologici prescelti.*

### Art. 2328 c.c.

**Oggetto - Consulenza - Illiceità.**

**Trib. Milano**

Occorre chiarire quale sia in concetto, ed in concreto come ne sarà l'attuazione, della "consulenza ed addestramento E.D.P."

*Ritiene il Tribunale che tale formulazione dia luogo ad ambiguità interpretative con riferimento alle attività non esercitabili in via societaria a sensi della Legge 23.11.89, n. 1815 (attività riservate a professionisti abilitati) e della Legge 11.01.79, n. 12 (consulenza in materia di lavoro): sarebbe opportuno, in questa ottica, escludere lo svolgimento di siffatte attività professionali, non tanto per indicare in negativo l'oggetto, ma per delimitarne in astratto il contenuto.*

*Non concordiamo con le riserve del Giudice: fare consulenza E.D.P. significa fare consulenza in materia di "elaborazione dati", che non è materia riservata ai professionisti abilitati.*

*La consulenza nella elaborazione di software (per ipotesi: per la tenuta della contabilità) è cosa diversa dalla predisposizione e l'impostazione della attività riservata (contabilità).*

### Art. 2446 e 2447 c.c.

**Operazioni sul capitale - Situazione patrimoniale anteriore a 60 giorni - Illegittimità**

**Trib. Milano**

Non è legittima una deliberazione che decida operazioni sul capitale ex artt. 2446 e 2447 c.c., con riferimento ad una situazione patrimoniale risalente a quattro mesi prima.

*Secondo il Tribunale, pur mancando nella legge una specifica indicazione della data di riferimento della situazione patrimoniale, dalle finalità della norma questa deve essere aggiornata, in modo che si possa provvedere alla riduzione del capitale in esatta proporzione rispetto alle perdite accertate.*

*L'aggiornamento, per esser tale, deve essere contenuto nei 60 giorni.*

*Anche se non espresso in alcuna massima, riteniamo che il Giudice faccia riferimento all'art. 22, D.P.R. 29.09.73, n. 600, secondo il quale le scritture cronologiche agli effetti fiscali vanno eseguite entro 60 giorni.*

*Se questa interpretazione è esatta, ci chiediamo se non sia sopportabile un maggior lasso di tempo, atteso che, altrimenti, il termine per la redazione della situazione patrimoniale verrebbe a coincidere col termine per l'aggiornamento dei libri, che devono esser posti a base della redazione della situazione.*

*D'altra parte, lo stesso legislatore ha previsto, ai fini delle operazioni di fusione e scissione, un periodo di riferimento esteso dai 4 ai 6 mesi non anteriori al giorno del deposito del progetto.*

### Art. 2446 e 2447 c.c.

**Operazioni sul capitale - Situazione patrimoniale anteriore a 60 giorni - Legittimità - Limiti**

**App. Milano**

E' legittima una deliberazione che decida operazioni sul capitale ex artt. 2446 e 2447 c.c., con riferimento ad una situazione patrimoniale risalente a quattro mesi prima, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia precisato in Assemblea che da tale data non erano emerse situazioni tali da richiedere ulteriori riduzioni del capitale sociale.

*La Corte d'appello ritiene che una dichiarazione di tal genere costituisca, sostanzialmente, una certificazione della attualità della situazione patrimoniale alla data della delibera, venendo a rispondere dei requisiti dell'art. 2446 c.c.*

**Art. 2446 e 2447 c.c.****Operazioni sul capitale - Copertura perdite con utili di periodo - Illegittimità****Trib. Milano**

Gli utili di periodo non sono utilizzabili per operazioni sul capitale sociale, in quanto si tratta di poste di bilancio non definitive.

**Art. 2446 e 2447 c.c.****Operazioni sul capitale - Copertura perdite e ricostituzione del capitale - Assegni bancari****Trib. Milano**

Qualora vengano dai soci utilizzati assegni bancari per effettuare versamenti a titolo di copertura perdite e/o ricostituzione del capitale sociale, occorre documentare l'effettivo ingresso delle somme nelle casse sociali.

*Questa massima innova parzialmente l'orientamento del Tribunale di Milano, chiedendosi che non solo vengano forniti gli estremi del versamento, nel caso, con l'individuazione dell'assegno bancario, ma anche la prova del buon fine dello stesso.*

*La richiesta è in sintonia col sistema.*

*L'assegno è, sì, mezzo di pagamento, ma non ne è l'equivalente perfetto: si tratta, infatti, di dazione in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", salvo espresso accordo in senso contrario (cosa inammissibile in ordine alla tutela dei terzi).*

*Vero che, qualora i 3/10 del ricostituito capitale fossero stati conferiti in denaro o in assegni circolari, sarebbe stato ultroneo chiedere la prova dell'effettivo incasso dei restanti 7/10.*

**Art. 2479 c.c.****Quote - Limiti al trasferimento - Clausola di gradimento****Trib. Milano**

Non è omologabile la clausola, secondo la quale per il trasferimento di quote occorre il parere favorevole di tutti gli altri soci, senza che sia previsto l'obbligo della motivazione.

*Secondo l'art. 2479 c.c. le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.*

*La giurisprudenza non è uniforme in materia: ad esempio, secondo i Tribunali del Triveneto, poiché nulla è previsto per le società a responsabilità limitata, è da ritenersi ammissibile per questo tipo di società la clausola di mero gradimento.*

**Art. 2486 c.c.****Assemblea - Maggioranza****Trib. Milano**

Non è omologabile la clausola che impone la presenza dei 9/10 dei soci per la valida costituzione della assemblea; clausola, che si risolverebbe nella pretesa di una sostanziale unanimità dei consensi in contrasto con le regole della maggioranza.

*Restiamo perplessi: l'art. 2486 c.c. richiede per la deliberazione della assemblea della S.r.l., in sede ordinaria, la maggioranza del capitale sociale ed in sede straordinaria i due terzi; "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo".*

*La portata della salvezza di siffatta statuizione è intesa normalmente nel senso più ampio: l'atto costitutivo può aumentare o diminuire le maggioranze di legge.*

*Da taluno si arriva anche ad affermare che l'aumento può spingersi fino al limite della unanimità, atteso che nelle S.r.l. ove il sostrato corporativo è esiguo, con una necessariamente alta vocazione partecipativa, il rischio di disfunzioni insito nel principio della unanimità non è diverso da quello che caratterizza l'assunzione delle decisioni nelle società di persone.*

*Vero che una deroga statutaria di tale ampiezza verrebbe a rendere sempre più probabile il verificarsi di una impossibilità di funzionamento e, quindi, lo scioglimento della società.*

*Ma nel caso in esame si tratta di una unanimità sostanziale, non giuridica: il 90% non è il 100% e la volontà espressa dal 90% è pur sempre la volontà espressa da un certo numero di votanti.*

*Dubitiamo, pertanto, della esattezza del rilievo del Giudice, che manifesta una vocazione iperprotettiva, non in sintonia con le finalità della omologazione, e che non può realizzarsi in una preventiva tutela, non richiesta, della minoranza.*

**Art. 2498****Trasformazione - Perizia arbitrale - Illiceità****Trib. Milano**

Non può essere omologata la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, qualora non ci si avvalga di una relazione di stima a norma dell'art. 2343 c.c., bensì di una perizia che sia esito di un procedimento arbitrale ex art. 810 c.p.c., che - agli effetti che interessano - è da reputarsi ininfluente.

*Può essere interessante sapere che già altra volta il Tribunale di Milano ha sospeso l'omologazione per lo stesso motivo.*

**Art. 2511****Cooperativa - Collegio dei Proviviri****Trib. Milano**

Non può essere omologata la clausola statutaria che demandi al voto unanime della assemblea la nomina del Collegio dei Proviviri, per la risoluzione di controversie fra Socio e Cooperativa.

*Il Tribunale riconosce la legittimità di tale previsione per la sola ipotesi che le funzioni del Collegio siano limitate all'esperimento di un tentativo di conciliazione non vincolante.*

**Art. 2615-ter c.c.****Società consortile - Recesso del socio - Riduzione del capitale sociale - Illegittimità****Trib. Milano**

poiché le società consortili devono sottostare al regime di società prescelto, nel caso di specie (adozione del tipo della società per azioni) non esiste alcuna norma che consenta la riduzione del capitale sociale in seguito al recesso del socio; pertanto, non è omologabile la relativa delibera.

*Il ricorso di omologazione è stato rigettato; il notaio ha fatto appello con esito positivo.*

**Art. 2615-ter c.c.****Società consortile - Recesso del socio - Riduzione del capitale sociale - Legittimità****App. Milano**

Poiché non esiste alcuna norma che disciplini espressamente il recesso del socio dalla Società consortile costituita sotto forma di S.p.a., sono applicabili per analogia:

a) - l'art. 2344, terzo comma, c.c., secondo il quale in caso di mancato pagamento delle azioni da parte del socio, le azioni vanno vendute a suo rischio e quelle non vendute, se non possono essere messe in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale sociale.

b) - l'art. 2446 c.c., che comporta la riduzione del capitale per perdite (caso, cui la dottrina riporta la riduzione per recesso del socio).

Pertanto, è omologabile la delibera, di cui si tratta.

*Sull'argomento, nel prossimo numero, sarà pubblicato per esteso il reclamo e il provvedimento che lo ha accolto.*



## Attività sindacali

### SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 26 SETTEMBRE 1996

Il giorno 26 settembre 1996, alle ore 10,30, a Baveno (Verbania) presso la sala Federnotai dell'Hotel Dino in occasione del XXXV Congresso Nazionale del Notariato, si è riunita l'assemblea dei delegati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili - FEDERNOTAI.

Sono presenti:

per la CALABRIA: Gemini - Lopez;

per la CAMPANIA: Di Transo - Graziano;

per l' EMILIA-ROMAGNA: Brunelli - Gori - Melegari - Montalti;

per il LAZIO: Barontini - Berionne - Fragomeni - Piccinetti - Porceddu;

per la LIGURIA: Grilli - Mammi - Risso;

per la LOMBARDIA: Amato - De Stefano - Gallizia - Gaudenzi - Lorenzi - Maienza - A.Roveda - Reschigna - Somma;

per il PIEMONTE-VAL D'AOSTA: Dell'Aquila - Prevete;

per la PUGLIA: Troise;

per la SARDEGNA: Pitzorno;

per la SICILIA: Corsaro - Fatuzzo - Saggio;

per la TOSCANA: Ersoch;

per il TRIVENETO: Bidello - Mastellone.

E' presente, su invito della Giunta, la Dott.ssa Cristina Castellani.

Presidente: LUCIANO AMATO

Segretario: EGIDIO LORENZI.

All'apertura della riunione, intervengono brevemente il Presidente del CNN Giancarlo Laurini, il presidente del Congresso Maurizio Terragni ed il presidente del Comitato Ordinatore Alberto Fornari, ai quali il presidente Amato rivolge un breve indirizzo di saluto ringraziando per l'ospitalità accordataci ed augurando un buon lavoro per i rispettivi impegni nonché un augurio più generale a tutti per la buona riuscita del Congresso.

Risponde Laurini ringraziando, svolgendo qualche breve considerazione in ordine ai lavori del Congresso ed augurando a sua volta un buon lavoro alla odierna assemblea dei delegati.

Quindi il presidente Amato riferisce sulla recente vicenda della pubblicazione sulla rivista "Epoca" di una intervista nel corso della quale il Ministro Treu svolgeva considerazioni tutt'altro che gradevoli nei confronti dei notai. A parte le iniziative che la Giunta ha creduto di intraprendere al riguardo (lettera di risposta al giornale ed allo stesso Mini-

stro - avvenuta pubblicazione su "Epoca" - invito da parte del Ministro ad un incontro), questo episodio ben si inquadra nel più ampio problema del "miglioramento dell'immagine esterna del notariato" che è posto al secondo punto dell'ordine del giorno dell'odierna riunione e per la trattazione del quale è stata invitata anche la nostra esperta di comunicazione Dott.Cristina Castellani alla quale viene data la parola al proposito.

La Dott.ssa Castellani prende le mosse dai risultati delle due indagini commissionate alla Dott.ssa Camusi per il primo ed il secondo Congresso di Federnotai e presenta ai delegati un suo documento che costituisce una sorta di "pre-progetto" definito "piano preliminare di immagine e comunicazione" del quale svolge una dettagliata illustrazione.

Aperta la discussione intervengono:

Ersoch che ricorda le sue esperienze passate su questa materia e le iniziative da lui assunte al proposito sia nel Consiglio Nazionale sia autonomamente e segnala la propria totale adesione alle iniziative che Federnotai intenderà prendere al riguardo, indicando anche la propria piena disponibilità a collaborare.

Graziano: il notariato vive un momento di crisi di identità e bisogna quindi individuare e studiare le ragioni per cui la società di oggi ci critica e concentrarsi su questi punti per rinnovarci.

Porceddu invita a stare attenti a non snaturare, tuttavia, le caratteristiche essenziali della nostra professione per una esagerata spinta al rinnovamento.

Grilli lamenta il ritardo del Consiglio Nazionale in questa materia. Si dichiara inoltre contrario alla posizione di Ersoch in quanto ritiene che non si debba partire da un concetto del tipo: "tutto ci è dovuto in base alla nostra storia ed ai nostri meriti", ma occorra invece rivedere con serietà e autocritica la nostra "funzione".

Prevete sottolinea soprattutto l'importanza della comunicazione all'interno della categoria e la necessità di una maggiore coesione. Anche e soprattutto attraverso questi aspetti si può infatti migliorare l'immagine esterna del notariato.

Melegari: è già importante far bene tutto quello che si fa - questo da solo è già un modo per qualificarci anche all'esterno.

Fragomeni invita a stare attenti a non disperdersi: occorre concentrarsi su 5 o 6 argomenti pratici,



specifici e semplici, che si saranno individuati ed operare su questi senza allargare troppo il discorso.

Saggio sottolinea l'opportunità di coordinamento con il Consiglio Nazionale perché questo è un tipico problema del notariato tutto sul quale non è opportuno prendere iniziative isolate e slegate.

De Stefano raccomanda di tenere sempre presente lo stretto legame fra immagine e funzione, ma nello stesso tempo di non credere di poter migliorare ed individuare la funzione solo con la cura dell'immagine.

In conclusione la Dott.ssa Castellani risponde brevemente alle richieste di chiarimento od ai rilievi dei delegati (in particolare chiarisce che ogni iniziativa a tutela dell'immagine non potrà prescindere dalla realtà delle funzioni svolte dal notaio) e si impegna a prendere buona nota di tutto quanto è emerso dalla discussione, in vista del successivo necessario approfondimento dell'argomento che potrà aver luogo già in occasione dell'assemblea dei delegati del prossimo novembre.

Passando al primo punto all'ordine del giorno (Messa a punto dei diversi aspetti della presenza di Federnotai al Congresso) il presidente espone le linee generali del discorso che intende tenere all'apertura del Congresso e si sofferma in particolare ad illustrare ai delegati le ultime vicende in tema di "Riforma del regolamento dei Congressi", in forza delle quali a questo congresso verrà presentato un articolato contenente una proposta di riforma che è molto lontana dai punti essenziali e qualificanti già individuati dai delegati Federnotai nelle riunioni di Firenze e Roma.

Al proposito viene data la parola a Piccinetti che illustra ulteriormente le linee della discussione sviluppatasi all'interno della commissione per la riforma e del comitato ordinatore. In particolare invita i delegati a soffermare la loro attenzione sul punto centrale e cioè sulla scelta tra un Congresso interamente "giocato" in assemblea plenaria (eventualmente suddivisa in diversi tronconi) oppure ancora "coordinato ed ordinato" da una o più commissioni congressuali.

Lorenzi integra le relazioni di Amato e Piccinetti segnalando ai delegati anche tutti gli altri punti del proposto articolato di riforma (più o meno marginali) che appaiono difficilmente accettabili alla luce dei principi ispiratori scelti a suo tempo dall'assemblea dei delegati di Firenze.

Sull'argomento intervengono diversi delegati per portare il loro contributo di idee (ed in particolare Fragomeni, De Stefano, Bidello, Dell'Aquila). Tutti gli interventi hanno, quale elemento unificante, la comune considerazione della inopportunità di votare un articolato non sufficientemente esaminato

e discusso e che appare, comunque, in molti punti, del tutto inaccettabile.

La riunione viene brevemente sospesa per la colazione dalle ore 13,15 alle ore 14.

Si passa quindi ad esaminare gli aspetti più direttamente organizzativo-pratici ed, al proposito, si raccolgono i nominativi per le diverse possibili presenze nelle commissioni congressuali e viene raccomandato dal presidente che la "sala Federnotai" venga effettivamente utilizzata per incontri "volanti" in caso di necessità e comunque per incontri generali nelle serate delle due giornate di lavoro (venerdì e sabato) in modo da poter coordinare la iniziative dei diversi delegati.

Vengono quindi esaminate le bozze di "ordini del giorno" pervenute dalle associazioni aderenti per la eventuale presentazione al Congresso.

Vengono attentamente discusse e quindi approvate, le seguenti proposte, che potranno quindi essere eventualmente presentate a nome della Federazione e con il suo sostegno:

= una proposta in materia di "contributo di maternità" che tende ad una "mediazione" per il futuro tra le posizioni della Cassa Nazionale e quelle di molte colleghe interessate. Tale proposta viene ampiamente illustrata da Gaudenzi a nome dell'associazione Lombardia. Intervengono nella discussione per chiedere chiarimenti o portare ulteriori considerazioni diversi delegati (ed in particolare Gori, Riso, Bidello) ed infine la discussione si conclude con una approvazione unanime della proposta;

- una proposta in tema di "tutela dell'immagine esterna del notariato" presentata dalla Associazione del Lazio;

- una proposta in tema di assicurazioni (superamento dell'attuale istituto della cauzione attraverso la strada della polizza assicurativa collettiva);

- una proposta (di "atteggiamento" più che di vero e proprio "ordine del giorno") in materia di riforma del regolamento dei congressi. Intervengono ancora nella discussione di questo argomento diversi delegati (Lopez, Porceddu, Graziano, De Stefano, Riso, Fragomeni) ed infine vengono unanimemente individuate le linee di comportamento da raccomandare a tutti i delegati per la discussione generale, ma in particolare a coloro che saranno membri della "Commissione Consiglio".

La riunione si chiude alle ore 16,20.

Il prossimo incontro si terrà a Roma, presso la sede nazionale della Federazione, sabato 30 novembre 1996, alle ore 9,30.

a cura di Egidio Lorenzi

## PREVENZIONE E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

### Convenzione tra Federnotai e Sintesi SpA

La FEDERNOTAI ha stipulato una convenzione con SINTESI SPA per assistere i suoi iscritti nell'adempimento alle norme sulla prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro, previste dal decreto legislativo 626/94 corretto ed integrato dal D. Lgs. 242/96.

Il decreto legislativo che recepisce nell'ordinamento italiano nove direttive europee per il miglioramento del grado di tutela della salute dei lavoratori, prescrive per tutti i datori di lavoro particolari adempimenti organizzativi e procedurali, oltre ad eventuali applicazioni tecniche.

Tra le considerevoli novità della nuova normativa, vi è l'obbligo per il datore di lavoro di eliminare i rischi per i lavoratori e tra i rischi è stato inoltre inserito anche l'uso di apparecchi muniti di videoterminale.

Entro il 31.12.1996, tutte le attività in cui siano occupati lavoratori dipendenti, devono nominare e creare un "Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi" a cui è affidato il compito di eseguire la "Valutazione del Rischio", in base all'esito di tale valutazione il datore di lavoro deve poi porre in atto le misure correttive.

La convenzione prevede un contratto triennale di assistenza e consulenza aziendale relativamente a:

- a) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- b) Gestione dei rapporti con gli organi pubblici di vigilanza e controllo
- e) Valutazione dei rischi aziendali ed elaborazione delle misure per eliminarli o ridurli
- d) Esecuzione dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- e) Formazione e informazione obbligatoria dei lavoratori
- f) Assistenza nei rapporti con i sindacati per i problemi della sicurezza
- g) Verifiche e certificazioni di legge

I corrispettivi per i servizi di cui alle lettere da a) ad f) sono forfettariamente determinati in Lit 900.000 oltre IVA fisse per ogni ufficio più Lit. 330.000 oltre IVA per ogni addetto dell'ufficio stesso.

Resta inteso che nel conto degli addetti verranno esclusi sia i praticanti, nel periodo di pratica previsto dalla normativa vigente, sia il Notaio titolare dello studio o i Notai titolari in caso di studio associato.

I corrispettivi si riducono nella misura del 25% (venticinque per cento) per gli anni successivi.

Inoltre i costi indicati avranno una decurtazione secondo i seguenti parametri:

- a) sconto pari all' 8 % o al raggiungimento di 15 contratti per territorio provinciale, salvo deroghe peculiari territoriali sempre che si raggiunga almeno l' 80 % del notai iscritti a ruolo in quella provincia;
- b) a partire dalla precedente cifra scontata verrà applicato un ulteriore sconto pari al 7% al raggiungimento di 50 contratti per territorio regionale;
- c) a partire dalla precedente cifra scontata verrà applicato un ulteriore sconto pari all' 8% al raggiungimento di 100 contratti per territorio nazionale;
- d) a partire dalla precedente cifra scontata verrà applicato un ulteriore sconto pari al 10 % qualora a livello nazionale saranno raggiunti i 500 contratti stipulati entro il 31.12.1996;
- e) infine, è previsto un ulteriore sconto pari al 10% a partire dalla precedente cifra scontata, qualora a livello nazionale saranno raggiunti i 1000 contratti stipulato entro il 31.07.1997.

Le percentuali di decurtazione sopra indicate si sommeranno tra loro.

Per coloro che avranno stipulato contratti nella fase precedente al raggiungimento delle percentuali sopra indicate, la decurtazione sarà applicata sui corrispettivi del secondo anno contrattuale tenendo presente anche lo sconto a carico del primo anno.

# Corrispondenza

Spett.le Redazione di **FederNotizie**

Torino, 2 ottobre 1996

Per rendere un cattivo servizio all'informazione non occorre necessariamente dire cose non vere, basta dire solo un pezzo della verità. Tale è quanto riferito da Pierangelo Martucci nel suo intervento pubblicato sul numero di luglio 1996 di **FederNotizie** (pag. 179), secondo il quale - in tema di privatizzazioni - il numero degli atti affidati a ciascun notaio della "rosa" dagli enti non eccedeva qualche decina l'anno. Sarà pur vero, ma bisogna anche dire che per effetto delle nuove normative (in particolare la legge 560/1993) sono state immesse sul mercato in tempi assai ristretti diverse migliaia di alloggi ed è questa piena che il Consiglio Notarile di Torino ha inteso, riuscendoci, fronteggiare e disciplinare: altro che poche decine di atti a testa o un paio di centinaia tra tutti all'anno!

Vero che tale azione è sub iudice (amministrativo): ma lo è insieme al Codice Deontologico., alle delibere di molti altri Consigli Notarili, ai giudicati disciplinari del Tribunale di Torino, alla posizione della locale autorità di vigilanza sul notariato (Procura della Repubblica), alla linea moralizzatrice assunta - nelle rispettive competenze - dagli amministratori degli enti alienanti, al generale consenso (e direi quasi sentimento di sollievo) emerso dalla categoria nel suo complesso e da ambienti anche al di fuori di essa.

Il mio Consiglio ed io ci sentiamo in buona compagnia: anche se l'azione, promanando dall'unica spinta che non si può e non si deve reprimere, la convinzione morale, sarebbe stata intrapresa a dispetto dei santi (e così è stato all'inizio, visti le resistenze incontrate ed il travaglio occorso). Non stia comunque a preoccuparsi Martucci per i colleghi che venivano officiati dagli enti prima del nuovo corso: quasi tutti hanno aderito e partecipano tranquillamente all'operazione avviata dal Consiglio. Né si spinga ad affermare che gli enti hanno ceduto non per la bontà della causa in sé, ma sol per inchieste giudiziarie, sarebbe come dire che la magistratura torinese avvia inchieste campate in aria. Ché se invece erano fondate, ce n'era a sufficienza per cambiare musica.

Inesatto è pure dare ad intendere che il Consiglio con quel suo intervento, o per esempio con la presa di posizione contro la "sciatteria" degli atti (ma perché allora non citarne l'azione in altri molteplici settori?) ritenga di aver risolto tutti i problemi del notariato. Non è così, i problemi del notariato sono mille, il Consiglio lo sa, ma ha l'ingenuità di pensare che, risoltine dieci, novecentonovanta siano meglio di mille.

Grazie per l'ospitalità.

Gianfranco Re  
Presidente del Consiglio Notarile di Torino



2° Congresso nazionale Federnotai

## NOTAI OGGI

**L'EVOLUZIONE  
DELLA FUNZIONE  
NOTARILE NEL  
NUOVO SISTEMA  
SOCIO-ECONOMICO  
ITALIANO**

Roma Eur, 29 novembre 1996  
Banca di Roma  
Sala delle conferenze  
Viale dei Primati Sportivi, 12



### ▼Mattino

ore 9.00  
Registrazione  
dei partecipanti

ore 9.30  
Apertura dei lavori  
congressuali

Relazione del Presidente  
di Federnotai  
*Luciano Amato*

Moderatore dei lavori:  
*Domenico De Masi*  
Professore ordinario  
di sociologia del lavoro,  
Università La Sapienza

**La funzione notarile:  
contributo per la stesura  
del nuovo Ordinamento**

ore 10.00  
**Introduzione**  
*Giuseppe di Trano*  
Coordinatore del Gruppo  
di Lavoro  
**Sintesi degli elaborati dei  
notai componenti  
il Gruppo di Lavoro**

*Massimo Ersoch*  
**Il notaio dalle origini  
al 2000**

*Carlo Saggio*  
**La funzione sociale  
del notariato**

*Manlio Pitzorno*  
**L'attività di  
interpretazione**

*Federico Magliulo*  
**Prospettive di riforma  
dell'articolo 28 della legge  
notarile**

*Valentina de Donato*  
**Garanzia e trasparenza  
nella contrattazione  
immobiliare**

*Arrigo Roveda*  
**Dalla cauzione  
all'assicurazione**

*Francesco Ragnisco*  
**Proposta per un nuovo  
articolato**

ore 12.15  
**Altri interventi**

ore 13.00  
Colazione di lavoro

### ▼Pomeriggio

ore 14.30  
Ripresa dei lavori  
**Interventi**

ore 15.00  
Dibattito

ore 16.30  
**L'attività notarile tra  
logica istituzionale  
e orientamento  
alla domanda**

Commento ai risultati  
dell'indagine Federnotai  
*Maria Pia Camusi*  
Direttore di ricerca  
del Censis

ore 17.00  
Dibattito

ore 18.00  
**Sintesi dei lavori**  
*Luciano Amato*  
Presidente Federnotai

ore 18.15  
Approvazione mozioni

ore 19.00  
Chiusura del Congresso

ore 21.00  
Concerto

Per informazioni:  
**Federnotai**  
Via Flaminia, 162  
00196 Roma  
Tel. 06/3233593  
Fax 06/3223086

*Si ringraziano la Banca  
di Roma, il Gruppo  
Editoriale Il Sole 24 Ore,  
la Previdente Assicurazioni,  
e Sintesi spa*

# FederNotizie

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345  
del Registro della Stampa del Tribunale di Milano

Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili  
Direzione e Redazione: via Moscova n. 10 - 20121 Milano

Direttore responsabile:

Domenico de Stefano, Milano, via Moscova n. 10, tel. 02/6570868 - fax 02/654376

Vice direttore:

Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, tel. 02/29001032 - fax 02/6595996

Comitato di redazione:

Arturo Brienza, Milano, viale Andrea Doria n. 20, tel. 02/6690367 - fax 02/6693664

Massimo Caspani, Como, via Bianchi Giovini n. 41, tel. 031/301428 - fax 031/301029

Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, tel. 02/4987750 - fax 02/4390795

Giorgio Pozzi, Milano, via Fara n. 30, tel. 02/66985779 - fax 02/ 66985927

Arrigo Roveda, Milano, via Brera n. 8, tel. 02/86463449 - fax 02/878517

Franco Treccani, Brescia, corso Martiri della Libertà n. 25, tel. 030/3753373 - fax 030/3755072

Amministrazione:

Milano, via Passione n. 4, presso notaio Egidio Lorenzi, tel. 02/76022121 - fax 02/76005817

I segni grafici di corredo sono tratti da:

Arenzano - Stemmi delle antiche rettorie, minerali, fiori e piante, strumenti di lavoro

G.B. Calcagno 1989

Questo numero è stato consegnato per la stampa il 15 ottobre 1996

per una tiratura di 3300 copie

Stampato da Tipolitografia Levati vicolo Serbelloni n. 3 - 20064 Gorgonzola